

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX) . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII) . . . . .	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	24
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	41
DIFESA (IV) . . . . .	»	72
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	79
FINANZE (VI) . . . . .	»	92
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	100
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	102
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	104
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	110
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	113

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.**

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	115
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	133
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	137
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	141

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti, sulle linee programmatiche del suo dicastero .....	3
---	---

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, Mario PITTONI. — Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti.*

#### **La seduta comincia alle 12.10.**

**Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti, sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

Mario PITTONI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per la seduta.

Mario PITTONI, *presidente*, introduce l'audizione.

Il ministro Lorenzo FIORAMONTI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Il deputato BELOTTI (Lega) interviene sull'ordine dei lavori.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Nicola FRATOIANNI (LEU), Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), Gabriele TOCCAFONDI (IV), Paola FRASSINETTI (FdI) e Federico MOLLICONE (FdI), il senatore Francesco VERDUCCI (PD), le deputate Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Valentina APREA (FI) e Gloria SACCANI JOTTI (FI), il presidente Mario PITTONI (L-SP-PsD'Az), il deputato Rossano SASSO (Lega), la senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), la deputata Vittoria CASA (M5S), la senatrice Elena CATTANEO (Aut (SVP-PATT, UV)), la deputata Rosa Maria DI GIORGI (PD), i deputati Luigi CASCIELLO (FI), Domenico FURGIUELE (Lega) e Marco BELLA (M5S), la deputata Flora FRATE (M5S) e le senatrici Vanna IORI (PD), Maria SAPONARA (L-SP-PsD'Az) e Loredana RUSSO (M5S).

Mario PITTONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.25.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	6

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento 1.96 dei Relatori</i> ) .....	21

#### SEDE REFERENTE

Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA.

#### La seduta comincia alle 11.50.

**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

**C. 2100 Governato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 120 proposte emendative (*vedi allegato 1*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricordo che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità

delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a

seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che recano disposizioni non strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Capitanio 1.94, volto a estendere l'applicazione delle sanzioni irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al caso di inottemperanza agli ordini impartiti nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica;

Capitanio 3.12, volto a tutelare gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi consentendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la disabilitazione in via cautelare dell'accesso ai contenuti diffusi attraverso il blocco degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio;

Capitanio 3.13, Bruno Bossio 3.14 e Capitanio 5.01, che recano una norma di interpretazione autentica in materia di obblighi di commercializzazione di apparati di telefonia mobile;

Capitanio 3.01, volto a precludere l'applicazione del segreto d'ufficio nell'ambito della collaborazione tra organi per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

**C. 2100 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.96 (*vedi allegato 2*), il quale è ammissibile ed è già stato trasmesso via mail a tutti i componenti della Commissione.

Informa quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti alla predetta proposta emendativa è fissato alle ore 19.30 di oggi.

Per quanto riguarda i lavori delle Commissioni riunite di domani, informa, che a seguito delle modifiche intervenute nell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea di domani, le Commissioni riunite, oltre alla seduta già convocata per le ore 9,30, si riuniranno anche al termine delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre prossimo, quindi intorno alle 19, e non alle 20 come al momento previsto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 16.15.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni urgenti in materia di perimetro  
di sicurezza nazionale cibernetica C. 2100 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

**1. 1.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Al comma 1, dopo le parole: un elevato livello di sicurezza, aggiungere le seguenti: fondato su soluzione cloud-driven.*

**\*1. 2.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

**\*1. 3.** Silvestroni, Rotelli, Mollicone.

*Al comma 1, sostituire le parole: nazionali, pubblici e privati, con le seguenti: pubblici e privati che operano nel territorio nazionale.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: nazionali, pubblici e privati, con le seguenti: pubblici e privati che operano nel territorio nazionale.*

**1. 4.** Grippa.

*Al comma 1, dopo le parole: pubblici e privati, aggiungere le seguenti: nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture interconnesse con quelle dei grandi operatori.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture interconnesse con quelle dei grandi operatori.*

**1. 5.** Fornaro, Stumpo.

*Al comma 1, sostituire la parola: perimetro con la seguente: dominio.*

**1. 6.** Pagani.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Entro quattro mesi con le seguenti: Entro sessanta giorni.*

**1. 7.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Apportare le seguenti, modificazioni:*

1) *al comma 2, alinea, dopo le parole: Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), aggiungere le seguenti: sentiti i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1;*

2) *al comma 3, alinea, dopo la parola: CISR aggiungere le seguenti: sentiti i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1;*

3) *al comma 6, alinea, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: sentiti i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.*

**1. 8.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

*Apportare le seguenti, modificazioni:*

1) *al comma 2, alinea, dopo le parole:* Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti;

2) *al comma 3, alinea, dopo la parola:* CISR *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti;

3) *al comma 6, alinea, dopo le parole:* del presente decreto *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

**1. 9.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto.

**1. 10.** Iovino, Rizzo.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* (CISR) *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

**1. 11.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da:* per gli Organismi di informazione, *fino a:* legge 3 agosto 2007, n. 124, *con le seguenti:* fermo restando che per il Centro elaborazione dati per la raccolta delle informazioni e dei dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e per gli Organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,

n. 124, si applicano le disposizioni particolari rispettivamente previste dalle predette leggi.

**1. 12.** Maurizio Cattoi, Macina, Alaimo, Baldino, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Parisse, Elisa Tripodi.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* seguenti criteri, *aggiungere le seguenti:* anche con riferimento al regolamento UE 2019/881, denominato « *Cybersecurity act* ».

**1. 13.** Fornaro, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole:* anche parziali, ovvero *aggiungere le seguenti:* vulnerabilità e.

**1. 14.** Migliore, Marco Di Maio, Paita, Nobili.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica; *con le seguenti:* sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fatta eccezione di quelli attinenti alla gestione delle informazioni classificate ai fini della sicurezza dello Stato, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, integrato con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2017 e direttive di riferimento;

**1. 15.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere la parola:* almeno;

2) *sostituire la parola: sei con la seguente: dodici;*

3) *dopo le parole:* trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico, *aggiungere le seguenti parole:* in sede di prima applicazione degli obblighi previsti dal presente articolo, al fine di consentire ai soggetti di cui alla precedente lettera a) un adeguamento graduale ai medesimi obblighi, entro dodici mesi dalla prima trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, i medesimi soggetti possono trasmettere alle amministrazioni competenti di cui al precedente periodo eventuali correzioni di errori materiali ovvero integrazioni, secondo le modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo; conseguentemente, ai soggetti che abbiano provveduto a regolarizzare errori materiali ovvero ad integrare l'elenco trasmesso in sede di prima applicazione, non si applicano le sanzioni di cui al comma 9, lettera a), del presente articolo;

**1. 16.** Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole:* comprensivo della relativa architettura e componentistica.

**\*1. 17.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

**\*1. 18.** Fornaro, Stumpo.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* relativa architettura *aggiungere le seguenti:* cloud-driven.

**\*\*1. 19.** Silvestroni, Rotelli, Mollicone.

**\*\*1. 20.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola:* rappresentante *con la seguente:* esperto tecnico.

**1. 21.** Maurizio Cattoi, Macina, Alaimo, Baldino, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Parisse, Elisa Tripodi.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* e ai Ministeri del CISR.

**1. 22.** Migliore, Marco Di Maio, Paita, Nobili.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* al fine di consentire un adeguamento alle disposizioni di cui alla presente lettera compatibile con la programmazione economica e aziendale, è previsto un periodo transitorio non inferiore a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma;

**1. 23.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* sono individuati i criteri in base ai quali gli incidenti si considerano avere un impatto sulle reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui alla lettera b).

**1. 24.** Centemero, Iezzi, Maccanti, Capitanio, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole:* Entro dieci mesi *con le seguenti:* Entro sei mesi.

**1. 25.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* adottato su proposta del CISR, *aggiungere le seguenti:* , con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordina-

mento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a).

*Conseguentemente, al comma 6, alinea, dopo le parole:* Con regolamento, adottato *aggiungere le seguenti:* , con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a).

**\*1. 26.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

**\*1. 27.** Butti, Prisco, Silvestroni.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* adottato su proposta del CISR *aggiungere le seguenti:* , fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relativamente agli obblighi in materia di sicurezza.

**\*\*1. 28.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

**\*\*1. 29.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia: espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto;.

**1. 30.** Iovino, Rizzo.

*Al comma 3, alinea, dopo la parola:* CISR *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

**1. 31.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola:* notificano *con le seguenti:* hanno l'obbligo di notificare.

**1. 32.** Migliore, Marco Di Maio, Paita, Nobili.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola:* tempestivamente *con le seguenti:* entro trenta minuti.

**1. 33.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole:* nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**1. 34.** Maurizio Cattoi, Macina, Alaimo, Baldino, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Parisse, Elisa Tripodi.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole:* e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b) *aggiungere le seguenti:* tenuti in debita considerazione i criteri e gli *standard* già adottati dall'operatore, gli *standard* definiti a livello internazionale e le raccomandazioni che verranno formulate in ambito comunitario.

**1. 35.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole:* lettera b) *aggiungere le seguenti:* , tenuti in considerazione i criteri e gli *standard* già adottati dai soggetti obbligati, gli *standard* definiti a livello internazionale e le raccomandazioni vigenti in ambito comunitario,.

**1. 36.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il numero 1) con il seguente:* 1) alla struttura organizzativa proposta alla gestione della sicurezza;

b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio;

**\*1. 37.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

**\*1. 38.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , anche con riguardo ai servizi esternalizzati dai predetti soggetti, dai quali possa comunque derivare aggravamento del rischio predetto;

2) al numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , anche con riguardo ai servizi esternalizzati dai predetti soggetti, dai quali possa comunque derivare aggravamento del rischio predetto;

3) al numero 7), aggiungere, in fine, le parole: , anche con riguardo ai servizi esternalizzati dai predetti soggetti, dai quali possa comunque derivare aggravamento del rischio predetto;

**1. 39.** Maurizio Cattoi, Macina, Alaimo, Baldino, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Parisse, Elisa Tripodi.

Al comma 3, lettera b), n. 4), dopo le parole: sistemi informativi aggiungere le seguenti: e radiotelevisivi.

**1. 40.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 3, lettera b), numero 8), aggiungere, in fine, le parole: , standard ed eventuali limiti.

**1. 42.** Migliore, Marco Di Maio, Paita, Nobili.

Al comma 3, lettera b), n. 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: standard ed eventuali divieti.

**1. 43.** Pagani.

Al comma 4, dopo le parole: Ministero dell'interno, inserire le seguenti: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,.

**\*1. 44.** Termini, Grippa.

**\*1. 45.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

**\*1. 46.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

Al comma 4, dopo le parole: delle finanze, aggiungere le seguenti: , il Ministero della giustizia.

**1. 47.** Fornaro, Stumpo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre l'emanazione del decreto che individua i soggetti obbligati privati ai sensi del comma 2, lettera a), al fine di assicurare continuativa cooperazione tra i soggetti obbligati e le amministrazioni competenti è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un comitato consultivo permanente composto dai rappresentanti del CVCN e dei soggetti obbligati, con funzioni di raccordo delle istanze dei soggetti obbligati e condivisione con le amministrazioni competenti delle migliori prassi in uso da parte di questi ultimi e degli *standard* internazionali. Il Comitato è riunito in sessione permanente. Il Comitato fornisce parere obbligatorio e non vincolante su tutte le questioni di cui al predetto comma 3, lettera b) del presente comma, ovvero quando ne sia richiesto dal Ministro dello sviluppo economico o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

**1. 48.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. I decreti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono sottoposti a parere delle competenti Commissioni parlamentari.

1. **49.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

1. **50.** Grippa.

*Al comma 5, sostituire le parole: almeno biennale con la seguente: annuale.*

1. **51.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Entro 60 giorni dall'aggiornamento dei decreti di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri invia una relazione al Parlamento nella quale riferisce sui cambiamenti intervenuti.

1. **52.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Al comma 6, alinea, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: sei mesi.*

1. **53.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui

sia indispensabile procedere in sede estera, individuati attraverso criteri predeterminati e definiti nel suddetto regolamento, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. In tale caso, il regolamento stabilisce altresì un termine massimo entro il quale il CVCN è tenuto a pronunciarsi in merito al perfezionamento delle condizioni o dei test di hardware o software dallo stesso richieste; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui

si deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati. Il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri e le soglie di materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai sensi del presente comma;

- 1. 54.** Centemero, Iezzi, Maccanti, Capitano, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole:* che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT *aggiungere le seguenti:* specificamente individuati nel regolamento e.

- 1. 55.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 6, lettera a):

a) dopo le parole: « accertamento e repressione dei reati », aggiungere le seguenti: « nonché di quelle amministrative delle Autorità nazionali, centrali e provinciali di pubblica sicurezza »;

b) dopo le parole: « da impiegare su reti, sistemi informatici e servizi informatici », aggiungere le seguenti: « del Ministero dell'interno e » e, conseguentemente, sostituire le parole: « il predetto Ministero procede », con le seguenti: « i predetti Ministeri procedono »;

- 2) al comma 6, lettera b):

a) dopo le parole: « specifica competenza », aggiungere le seguenti: « , ai Centri di valutazione operanti presso il Ministero dell'interno e il »;

b) sostituire le parole: « le analoghe segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa », con le seguenti:

« che assicura il coordinamento informativo e dei conseguenti interventi, le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

*Conseguentemente, al comma 7:*

1) dopo le parole: « il CVCN », aggiungere le seguenti: « ferme le competenze dei Centri di valutazione operanti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa di cui al comma 6, lettera b), »;

2) dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) assicura, con riguardo ai compiti di cui alle precedenti lettere, scambi informativi con i Centri di valutazione operanti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa di cui al comma 6, lettera b) ».

- 1. 56.** Maurizio Cattoi, Macina, Alaimo, Baldino, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Parisse, Elisa Tripodi.

*Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da:* che, sulla base *fino a:* rispettiva competenza.

- 1. 57.** Pagani.

*Al comma 6, lettera a), dopo la parola:* imporre *aggiungere le seguenti:* ai fornitori di cui al comma 2, lettera b).

- \*1. 58.** Capitano, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

- \*1. 59.** Butti, Prisco, Silvestroni.

*Al comma 6, lettera a), dopo la parola:* imporre, *aggiungere le seguenti:* ai fornitori di cui alla lettera b) del presente comma.

- 1. 60.** Bergamini, Zanella.

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole: imporre condizioni e test di hardware e software aggiungere le seguenti parole: l'avvio del procedimento di valutazione del rischio e la relativa conclusione sono tempestivamente comunicati agli interessati, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il CVCN non comunichi all'interessato gli esiti dei test entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, il silenzio della medesima amministrazione equivale a provvedimento di nulla osta all'affidamento di forniture beni e servizi, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

- 1. 61.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole: all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; aggiungere le seguenti: decorso il termine dei trenta giorni senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), possono procedere all'affidamento;*

- \*1. 62.** Termini.

- \*1. 63.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole: all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; aggiungere le seguenti: per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici degli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) gli stessi procedono sulla base di proprie valutazioni in raccordo con il CVCN e le autorità competenti NIS per i profili di rispettiva competenza;*

- \*\*1. 64.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

- \*\*1. 65.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

*Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere le parole:*

*a-bis) il CVCN comunica gli esiti delle attività di test ai soggetti di cui al precedente comma e, in caso di esito negativo delle stesse, fornisce ai medesimi soggetti istruzioni per la ripetizione del test coerentemente con i tempi di concretizzazione dei bandi di gara e dei contratti.*

- 1. 66.** Gariglio, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) il Ministero della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica alla costituzione di un proprio Centro di valutazione.*

- 1. 67.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: sostenendone gli oneri; aggiungere le seguenti: ; nel regolamento sono altresì individuate le tipologie di test di hardware e software di cui alla lettera a);*

- \*1. 68.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

- \*1. 69.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

*Al comma 6, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

*1) dopo la parola: svolgono, aggiungere le seguenti: anche avvalendosi di un nucleo di Ufficiali ed Agenti di pubblica Sicurezza che non esplicano funzioni di Polizia Giudiziaria dell'Organo del Mini-*

stero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione,;

2) *dopo le parole*: sicurezza pubblica, *aggiungere le seguenti*: alla difesa civile;

3) *dopo le parole*: protezione di reti e sistemi, nonché, *aggiungere le seguenti*: nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge.

**1. 70.** Maurizio Cattoi, Macina, Alaimo, Baldino, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Parisse, Elisa Tripodi.

*Al comma 6, lettera c), dopo le parole*: specifiche prescrizioni *aggiungere le seguenti*: e limiti.

**1. 71.** Migliore, Marco Di Maio, Paita, Nobili.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente*:

6-bis. Entro 60 giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei Ministri invia una relazione al Parlamento nella quale riferisce sulle modalità di attuazione impiegate.

**1. 72.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Al comma 7, lettera b), sostituire le parole*: entro dieci mesi *con le seguenti*: entro sei mesi.

**1. 73.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Al comma 7, lettera c), dopo le parole*: schemi di certificazione cibernetica *aggiungere le seguenti*: in conformità agli standard già in essere ed in via di definizione da parte dei più accreditati organismi di standardizzazione a livello internazionale.

**1. 74.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Al comma 7, lettera c), dopo le parole*: schemi di certificazione cibernetica *aggiungere le seguenti*: in linea con gli standard internazionali.

**\*1. 75.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

**\*1. 76.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

**\*1. 77.** Silvestroni, Rotelli, Mollicone.

*Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni*:

1) *alla lettera a), dopo le parole*: ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo; *inserire le seguenti*: i criteri di definizione dell'equivalenza delle suddette misure così come *e sostituire le parole*: ove necessario *con le seguenti*: senza ingiustificato ritardo;

2) *alla lettera b), sostituire le parole*: il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a), *con le seguenti*: procedono alla notifica al CSIRT italiano e, per conoscenza, senza ingiustificato ritardo,.

**1. 78.** Centemero, Iezzi, Maccanti, Capitanio, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Al comma 8, lettera a), sostituire le parole*: il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti*: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

**1. 79.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Al comma 8, lettera a), dopo le parole: dalla Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e dopo le parole: dal Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**1. 80.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

*Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: da euro 200.000 a euro 1.200.000 con le seguenti: da euro 500.000 a euro 1.500.000.*

**1. 81.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Al comma 9, lettera c), sostituire le parole: da euro 250.000 a euro 1.500.000 con le seguenti: da euro 400.000 a euro 2.500.000.*

**1. 82.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Al comma 11, sopprimere le parole: od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto,.*

**1. 83.** Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso.

*Al comma 11, sostituire le parole: od omette con le seguenti: o rifiuta.*

**1. 84.** Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso.

*Al comma 11, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.*

**1. 85.** Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso.

*Al comma 11, sopprimere le parole: responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,.*

**1. 86.** Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso.

*Al comma 12, dopo le parole: l'accertamento delle violazioni aggiungere le seguenti: di cui ai commi 9 e 10, e dopo le parole: l'irrogazione delle sanzioni aggiungere le seguenti: previste dai medesimi commi.*

**1. 87.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

*Al comma 12, dopo le parole: l'irrogazione delle sanzioni aggiungere le seguenti: amministrative.*

**1. 88.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Pertanto, i soggetti sanzionati possono proporre opposizione all'ordinanza e o ingiunzione di pagamento dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.*

**1. 89.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Al comma 14, dopo le parole: la violazione aggiungere la seguente: grave.*

**1. 90.** Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso.

*Al comma 14, sostituire le parole: può costituire con la seguente: costituisce.*

**1. 91.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Al comma 16, dopo la parola: (AgID) aggiungere le seguenti: e di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza della specialità della polizia postale e delle comunicazioni.*

**1. 92.** Maurizio Cattoi, Macina, Alaimo, Baldino, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Parisse, Elisa Tripodi.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. Entro sessanta giorni dalla completa realizzazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, come previsto dal presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri invia una relazione al Parlamento nella quale riferisce sulle modalità di attuazione impiegate, con particolare riguardo ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al comma 2, lettera a), nonché ai soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai sistemi informatici, di cui al comma 6, lettera b).

**1. 93.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31 è inserito il seguente: « 31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica ».

**1. 94.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Alla rubrica sopprimere le parole: Perimetro di.*

**1. 95.** Migliore, Marco Di Maio, Paita, Nobili.

## ART. 2.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento

delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, nel limite massimo di 77 unità, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fermo restando il limite massimo di unità di cui al comma 1, per le posizioni non coperte a seguito delle procedure di cui al medesimo comma, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, il corrispondente numero di unità di personale di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

*Conseguentemente:*

*al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 1 con la seguente: 2;*

*all'articolo 6, comma 1, dopo la parola: commi sostituire la parola: 1 con la seguente: 2.*

**2. 1.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

*Al comma 3, dopo le parole: non dirigenziale aggiungere le seguenti: in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica,.*

**2. 2.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

*Art. 2-bis.*

*(Formazione del personale preposto alla sicurezza cibernetica)*

1. Al fine di favorire la formazione tecnica del personale delle strutture preposte ad assicurare la sicurezza nazionale cibernetica ai sensi del presente decreto, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

3. L'attuazione del comma 1 è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**2. 01.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

*Art. 2-bis.*

*(Centro Nazionale di crittografia)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Centro Nazionale di Crittografia, gestito da un Comitato Strategico composto dai seguenti membri:

a) un professore ordinario nominato dalla Conferenza dei Rettori delle Università;

b) un componente nominato dal Direttore della Polizia Postale;

c) un componente nominato dal Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

d) un componente nominato dal Presidente del Comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

2. Il Centro Nazionale di Crittografia è presieduto da un direttore nominato dal Comitato Strategico, scelto tra i professori ordinari o emeriti delle università italiane. Il direttore rimane in carica cinque anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

3. Il Centro Nazionale di Crittografia svolge le seguenti funzioni:

a) studia, sviluppa e valuta algoritmi e protocolli crittografici, utili a garantire la sicurezza dei sistemi utilizzati dalle funzioni dello Stato;

b) fornisce sistemi di cifratura ad ogni pubblica amministrazione che li richieda, dietro stesura di apposita convenzione, che meglio risponda alle esigenze operative della stessa;

c) fornisce sistemi di cifratura all'azienda privata che li richiede, purché riguardino il perimetro di sicurezza cibernetica del paese, mediante una convenzione che meglio risponda alle esigenze operative della stessa;

d) valuta sistemi di cifratura proposti da aziende private, mediante una convenzione diretta a fornire una certificazione che delimiti l'eventuale ambito di applicazione dei sistemi e il livello di sicurezza garantito;

e) stabilisce relazioni e accordi con organizzazioni analoghe di altri Paesi e con centri di ricerca, fondazioni, associazioni o ogni altro tipo di ente, sia pubblico

che privato, purché provvisto di competenze crittografiche, per lo sviluppo delle funzioni descritte.

4. Le funzioni di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente. Le risorse derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3 lettere *b)*, *c)* e *d)* sono rese immediatamente disponibili al Centro in qualità di risorse aggiuntive agli stanziamenti previsti, senza vincolo di destinazione.

**2. 02.** Zanichelli, Iovino.

#### ART. 3.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e i connessi obblighi di notifica di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, si applicano a tutti i contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, con qualsiasi fornitore siano essi posti in essere.

**3. 1.** Bruno Bossio.

*Al comma 2, dopo le parole: sono esercitati aggiungere le seguenti:* nell'ambito di procedure disciplinate ai sensi dell'articolo 1-bis comma 4 del medesimo decreto-legge.

**3. 2.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*3. 3.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

**\*3. 4.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 1 comma 6, aggiungere le seguenti:* in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti e servizi e comunque nei casi di crisi cibernetica.

**3. 5.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Al comma 3, dopo le parole: beni e servizi acquistati con contratti aggiungere le seguenti:* stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**3. 6.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Al comma 3, sostituire le parole: in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento con le seguenti:* in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

**\*3. 7.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

**\*3. 8.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

**\*3. 9.** Butti, Prisco, Silvestroni.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* in data anteriore *fino a:* regolamento con le *seguenti:* in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**3. 10.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* anche prescrivendo *fino alla fine del comma, con i seguenti periodi:* Nell'ambito della procedura di cui al comma 2, nei casi in cui la vulnerabilità individuata abbia impatto sistemico sull'infrastruttura e sia inattuabile ogni altra misura tecnica correttiva, il Presidente del Consiglio dei ministri può imporre la sostituzione degli apparati o dei prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza e che rappresentano un significativo pregiudizio per la sicurezza nazionale, funzionamento delle reti e degli impianti e la continuità degli approvvigionamenti. L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere all'indennizzo dei pregiudizi verificatisi in danno dei soggetti obbligati.

**3. 11.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*3-bis.* All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*1-bis.* Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti, l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi

nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi.

*3-ter.* All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e *1-bis* sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità.

**3. 12.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Dominina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G e di apparati di telefonia mobile.

**3. 13.** Capitanio.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni della legge 14 giugno 2019,

n. 55, si riferisce, per quanto attiene gli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**3. 14.** Bruno Bossio, Andrea Romano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « organi delle indagini collaborano » sono inserite le seguenti: « anche in deroga al segreto d'ufficio »;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta impregiudicata la facoltà della UIF di collaborare con le autorità, le amministrazioni e gli organi indicati al comma 1 anche in deroga al segreto d'ufficio »;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Il segreto d'ufficio non può altresì essere opposto nell'ambito della collaborazione tra le autorità, le amministrazioni e gli organi indicati al comma 1. ».

**3. 01.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

**(Inammissibile)**

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: su deliberazione del con le seguenti: sentito il.*

**5. 2.** Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. In ciascuna occasione in cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale dei poteri di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla conclusione della crisi di natura cibernetica, invia una relazione scritta al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nella quale informa in merito alla natura del pericolo che ha attivato la crisi, sugli eventuali danni prodotti e sulle misure di sicurezza adottate.

**5. 3.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, in materia di apparati di telefonia mobile)*

1. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**5. 01.** Capitanio.

**(Inammissibile)**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni urgenti in materia di perimetro  
di sicurezza nazionale cibernetica C. 2100 Governo.****EMENDAMENTO 1.96 DEI RELATORI**

## ART. 1.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), numero 2), *sopprimere le parole:* dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;

2) alla lettera a), dopo il numero 2), *aggiungere il seguente:* 2-bis) l'individuazione avviene in un'ottica di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio dei predetti reti, sistemi informativi e servizi informatici »;

3) alla lettera b), *sostituire le parole:* in base ai quali *con le seguenti:* , sulla base di un'analisi del rischio e in un'ottica di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, con i quali;

b) al comma 6, lettera a):

1) *sostituire le parole da:* fatti salvi i casi *fino a:* disposti dal CVCN *con le seguenti:* i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di competenza cui essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi

e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di criteri di natura tecnica, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di *hardware* e *software*; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei *test* disposti dal CVCN; non sono oggetto di comunicazione i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera e gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati;

2) *sostituire le parole:* sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici *con le seguenti:* sono utilizzati beni, sistemi e servizi ICT;

c) al comma 10, *sostituire le parole da:* In caso di inottemperanza *fino a* di cui al comma 9, lettera e), *la con le seguenti:*

L'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera *b*), in assenza della comunicazione o del superamento dei *test* o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera *a*), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere *d*) ed *e*), l'applicazione della;

*d) al comma 11, sopprimere le parole: e all'ente, responsabile ai sensi del decreto*

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

*e) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: « di altro ente pubblico, » sono inserite le seguenti: « e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, »;*

**1. 96.** I Relatori.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (Atto del Governo n. 107), di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ..... 23

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 ottobre 2019.*

**Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regio-**

**lamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (Atto del Governo n. 107), di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.50.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della Polizia di Stato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto n. 117) ..... 24

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge Salvamare »). Emendamenti C. 1939-A e abb., approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 25

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 1991, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 25

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 33

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1992, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 29

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 34

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 ottobre 2019.*

**Audizioni di rappresentanti della Polizia di Stato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni**

**centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto n. 117).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.55.

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge Salvamare »).**

**Emendamenti C. 1939-A e abb., approvata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 1393-A e abb., recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge Salvamare »).

Fausto RACITI (PD), *relatore*, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.**

**C. 1991, Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1991, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Innanzitutto segnala come il Trattato di estradizione vada ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In virtù del Trattato di estradizione Italia ed Ecuador si impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo.

Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni del Trattato, che si compone di un breve preambolo e di 25 articoli, ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

L'articolo 2 individua, al paragrafo 1, le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione

della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno. In generale, il paragrafo 2 stabilisce che l'extradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto. Per i reati in materia fiscale il paragrafo 3 stabilisce che l'extradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in tale materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. Il paragrafo 4 prevede altresì la possibilità di concedere l'extradizione anche per fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali sussistono dette condizioni.

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'extradizione e precisa che essa sarà negata:

quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare;

quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche;

quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto;

quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali;

quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto;

quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del *ne bis in idem*) ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena.

Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietato dalla legge dello Stato richiesto.

Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4, quando si ha intenzione di sottoporre l'extradando a procedimento penale per lo stesso reato nello Stato richiesto ovvero per motivazioni di carattere umanitario.

L'articolo 5 disciplina l'extradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione.

In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste (per l'Italia, il Ministero della giustizia).

L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.

L'articolo 8 contempla la facoltà di richiedere informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato.

L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'extradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.

L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti.

L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo.

L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.

Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte di una delle Parti e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, l'articolo 13 stabilisce specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione.

L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. Resta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire la consegna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato.

L'articolo 15 stabilisce che, in tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente.

L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario.

Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo

17, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.

L'articolo 19 dispone in materia di ripartizione tra le Parti delle spese sostenute per l'esecuzione delle norme del Trattato.

L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata, mentre l'articolo 21 riguarda la partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione.

Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte.

L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione.

Ai sensi dell'articolo 24 le eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato verranno risolte mediante consultazione diplomatica.

L'articolo 25 disciplina l'entrata in vigore e la durata del Trattato e il recesso dallo stesso.

Per quanto riguarda il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, con il quale Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente, esso si compone di 27 articoli, preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali:

la ricerca e l'identificazione di persone;

la notificazione degli atti giudiziari;

la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti;

l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

lo svolgimento e la trasmissione di perizie;

l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;

il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali;

l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato;

la comunicazione dell'esito di procedimenti penali;

la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari.

Inoltre sono previsti lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2, relativo al tema della doppia incriminazione, stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto (salvo che la richiesta si riferisca a perquisizioni, sequestri, confische o altri atti che incidono sui diritti fondamentali o siano invasivi di luoghi o cose).

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, prevedendo inoltre la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria.

L'articolo 4 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza (per l'Italia, il Ministero della giustizia).

L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta.

Ai sensi dell'articolo 6 per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della *lex loci*, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle per-

sone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale.

Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.

Ai sensi dell'articolo 19 sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la disposizione, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati.

L'articolo 23 esclude qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato.

L'articolo 24 reca un'articolata disciplina della riservatezza, mentre l'articolo 25 disciplina il riparto delle spese tra le Parti per le attività di assistenza.

Gli articoli 26 e 27 disciplinano, rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato (che saranno trattate mediante la consultazione tra le Autorità centrali e, in caso di mancato accordo, per via diplomatica) le clausole finali, relative all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e al recesso dal Trattato.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si

inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.**

**C. 1992, Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1992, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Rileva innanzitutto come i trattati di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nei rispettivi preamboli, sono ispirati dal desiderio delle Parti di migliorare e rafforzare la cooperazione, con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio.

Quanto al Trattato di estradizione, esso sostituisce la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori, fatta a Roma il 6 maggio 1873, la quale necessita di essere abrogata e sostituita con uno strumento più completo e moderno.

Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 22 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

Ai sensi dell'articolo 2, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione).

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e precisa che essa sarà negata:

quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta sia formulata a fini di discriminazione (vale a dire al fine di processare o punire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità, origine etnica, appartenenza a un particolare gruppo sociale, ideologia od opinioni politiche);

quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare;

quando il reato è considerato dallo Stato richiesto reato politico (non potranno essere considerati tali i reati di omicidio o attentato a un Capo di Stato o di Governo o a un membro della sua famiglia nonché i reati di terrorismo);

quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali;

quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto;

quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del *ne bis in idem*), ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;

quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto nonché quando la persona richiesta sarà giudicata o è stata condannata nello Stato richiedente da un tribunale speciale.

Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4, quando sussista un procedimento penale per lo stesso reato nello Stato richiesto ovvero per motivazioni di carattere umanitario.

L'articolo 5 disciplina l'extradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

Gli articoli da 6 a 10 disciplinano il procedimento di estradizione (modalità di presentazione della domanda e documentazione necessaria, arresto provvisorio, informazioni supplementari, comunicazione della decisione).

In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste (per l'Italia, il Ministero della giustizia).

L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.

L'articolo 8 contempla la facoltà di richiedere informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista.

L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'extradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.

L'articolo 11 riguarda il principio di specialità, per cui la persona estradata non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta per reati commessi anteriormente alla consegna diversi da quello che ha dato luogo all'extradizione, e le relative eccezioni (rientro volontario o permanenza volontaria della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente ovvero consenso dello Stato richiesto, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Trattato).

L'articolo 12 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo senza il consenso dello Stato richiesto.

L'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di concorso di richieste di estradizione da parte di Stati diversi nei confronti della medesima persona.

L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'extradizione, fatta salva, ai sensi dell'articolo 15, la possibilità di consegna differita e di consegna temporanea qualora nello Stato richiesto sia in corso un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute.

Previsioni in ordine alla consegna di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 16, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 17.

L'articolo 18 è relativo alle spese tra le Parti per l'esecuzione delle norme del Trattato.

L'articolo 19 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione.

Ai sensi dell'articolo 20 il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

L'articolo 21 concerne le controversie sull'applicazione e sull'interpretazione del Trattato, di cui si prevede la risoluzione per via diplomatica, mentre l'articolo 22 reca le disposizioni finali (entrata in vigore, modifica, recesso dal Trattato), stabilendo, tra l'altro, che il Trattato abroga e sostituisce la citata Convenzione del 1873.

Quanto al Trattato di assistenza giudiziaria, che si compone di un breve preambolo e di 27 articoli, l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali:

la ricerca e l'identificazione di persone;

la notificazione degli atti giudiziari;

la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti;

l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

lo svolgimento e la trasmissione di perizie;

l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e interrogatori;

l'esecuzione di ispezioni, indagini, perquisizioni, sequestri e confische;

lo scambio di informazioni in materia di diritto e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 (relativo alla doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto (salvo che la richiesta si riferisca a perquisizioni, sequestri, confische o altri atti che incidono sui diritti fondamentali o siano invasivi di luoghi o cose).

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, prevedendo inoltre la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria.

L'articolo 4 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza (per l'Italia, il Ministero della giustizia).

L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta.

Ai sensi dell'articolo 6 per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della *lex loci*, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale.

Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.

Ai sensi dell'articolo 19 sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la disposizione, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici

accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati.

L'articolo 23 esclude qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato.

L'articolo 24 disciplina la riservatezza, mentre l'articolo 25 è relativo al riparto delle spese tra le Parti per l'esecuzione delle norme del Trattato.

Gli articoli 26 e 27 disciplinano, rispettivamente, la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato (CHE avverrà per via diplomatica) e le clausole finali (relative all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e al recesso dal Trattato).

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.05.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 (C. 1991, Governo, approvato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1991, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;

evidenziato come i Trattati di cui si propone la ratifica si inseriscano nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dal-

l'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (C. 1992, Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1992, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 »;

evidenziato come i Trattati di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nei rispettivi preamboli, sono ispirati dal desiderio delle Parti di migliorare

e rafforzare la cooperazione, con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1740 Piero Aiello, recante modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia, del segretario dell'Associazione nazionale testimoni di giustizia e di Gianfranco Donadio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro ..... 35

##### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (*Esame e rinvio*) ..... 35

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 Dori (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1834 Meloni*) ..... 39

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 ottobre 2019.*

**Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1740 Piero Aiello, recante modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia, del segretario dell'Associazione nazionale testimoni di giustizia e di Gianfranco Donadio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.05.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio FERRARESI.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere ai sensi dell'articolo 73,

comma 1-*bis* del Regolamento della Camera, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, assegnato alle Commissioni riunite I e IX.

Rileva preliminarmente come l'obiettivo del provvedimento sia quello di garantire, per le finalità di sicurezza nazionale, l'integrità e la sicurezza delle reti – anche inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e dei dati che vi transitano – nonché di costituire un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale. Ulteriore obiettivo dell'intervento legislativo è quello di disporre di più idonei strumenti d'immediato intervento che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento in esame, costituito da 7 articoli, precisa che in questa sede si limiterà ad illustrare le disposizioni che attengono ai profili di competenza della Commissione Giustizia: si riferisce ai commi da 9 a 14 dell'articolo 1, che recano un articolato sistema sanzionatorio.

Prima di illustrare tali disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, rileva la necessità di descrivere brevemente l'impianto su cui si innesta il sistema sanzionatorio, e quindi i commi da 1 a 8 dell'articolo 1.

Segnala pertanto che l'articolo 1 istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. In particolare, il comma 1 fa riferimento ad

amministrazioni pubbliche, nonché ad enti e operatori nazionali, pubblici e privati le cui reti e sistemi informativi e informatici: sono necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato; sono necessari per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; il cui malfunzionamento, interruzione – anche parziali – o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale.

Ricorda inoltre che il comma 2 demanda ad un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPCM) – da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica – l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (lettera *a*)) nonché i criteri in base ai quali i medesimi soggetti predispongono l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza (lettera *b*)). Il comma 3 demanda ad un ulteriore DPCM – da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame – la definizione delle procedure alle quali i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica devono attenersi per segnalare gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici (lettera *a*)) nonché le misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (lettera *b*)).

Il comma 4 determina i soggetti ministeriali preposti all'elaborazione delle misure di sicurezza, mentre il comma 5 dispone in merito all'aggiornamento almeno biennale di quanto previsto dai summenzionati DPCM.

Evidenzia che il comma 6 rimette ad un regolamento di esecuzione – da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame – la definizione delle

procedure, delle modalità e dei termini alle quali si attengono i seguenti soggetti: le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, quando intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti e sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di pertinenza (lettera *a*). In particolare i soggetti sopra indicati sono tenuti a dare comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l'ISCTI (Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione) dal Ministro dello sviluppo economico, dell'intendimento di provvedere all'affidamento di tali forniture. Il CVCN, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software. In tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi, nel fornire la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test, sostenendone gli oneri (lettera *b*); la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, nello svolgimento delle attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal presente decreto (lettera *c*).

Il comma 7 individua alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture – qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il comma 8 determina alcuni obblighi per gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori di servizi digitali e le imprese che

forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Tali obblighi riguardano l'osservanza delle misure di sicurezza e la notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

I commi da 9 a 14, come detto, disciplinano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge in esame. Più nel dettaglio, il comma 11 punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni coloro che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera *b*) (procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici) e di cui al comma 6, lettera *a*) (procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti e sui sistemi informativi) o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, di cui al comma 6, lettera *c*): forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero, rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Evidenzia che il medesimo comma 11 stabilisce che, nei casi sopra indicati, all'ente privato responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Il comma 9 disciplina una serie di illeciti amministrativi. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono scaglio-

nate in relazione alla gravità della condotta. Più dettagliatamente, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 1.200.000 euro il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informativi di cui al comma 2, lettera *b*) (comma 9, lettera *a*)); da 250.000 a 1.500.000 euro: il mancato adempimento nei termini prescritti dell'obbligo di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici, di cui al comma 3, lettera *a*) (comma 9, lettera *b*)); l'inosservanza delle misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei sistemi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al comma 3, lettera *b*) (comma 9, lettera *c*)); la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui al comma 6, lettera *a*) da parte dei fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici (comma 9, lettera *f*)); il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di verifica e ispezione svolte ai sensi del comma 6, lettera *c*) (comma 9, lettera *g*)); il mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo dettate dal CVCN (comma 9, lettera *h*)); da 300.000 a 1.800.000 euro: la mancata comunicazione, nei termini prescritti, dell'intendimento di provvedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 6, lettera *a*) (comma 9, lettera *d*)); l'impiego di prodotti e servizi sulle reti e sui sistemi informativi e l'espletamento dei servizi informatici su menzionati, in violazione delle condizioni imposte dal CVCN o in assenza del superamento del *test* di *hardware* e *software* di cui al comma 6, lettera *a*) (comma 9, lettera *e*)).

Ai sensi del comma 10, in caso di inottemperanza alle condizioni imposte

dal CVCN o in assenza dell'esito favorevole dei test di hardware e software, il contratto non produce effetto ovvero cessa di produrre effetti ed è fatto divieto alle parti di darvi, anche provvisoriamente, esecuzione. Oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 9, lettera *e*), la violazione di tale divieto comporta, per coloro che abbiano disposto l'affidamento del contratto, la sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione.

Segnala che con il comma 12 vengono individuate le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dai commi precedenti. Si tratta: della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale nonché per i soggetti qualificati o accreditati per fornire servizi fiduciari o attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale (in base all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale); del Ministero dello Sviluppo economico, per gli operatori nazionali privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale.

Come previsto dal comma 13, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applica il procedimento disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che, per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevede: accertamento, contestazione-notifica al trasgressore; pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa (con conseguente archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento); eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace o tribunale); accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (con

sentenza ricorribile per cassazione); eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Rileva infine che il comma 14 specifica che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1 i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale possono incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Si tratta di violazioni che determinano infatti a carico del datore di lavoro una responsabilità amministrativa per il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di sapere quali siano i tempi per l'esame del provvedimento.

Franco VAZIO (PD), *presidente*, avverte che, votando la Commissione competente il mandato al relatore nella giornata di giovedì, il prescritto parere dovrà essere espresso nella seduta di domani.

Giusi BARTOLOZZI (FI), dal momento che il decreto-legge in esame deve essere convertito in legge entro il 20 novembre prossimo, ritiene che vi sia tutto il tempo per un esame attento del provvedimento, anche in considerazione della complessità della relazione testé svolta dal collega Di Sarno.

Franco VAZIO (PD), *presidente*, ricorda alla collega Bartolozzi che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta di lunedì 21 ottobre e che pertanto i tempi di esame da parte della Commissione saranno necessariamente quelli già indicati. Avverte quindi che si provvederà alla votazione della proposta di parere nella giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.**

**C. 1524 Dori.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1834 Meloni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 ottobre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che è assegnata alla II Commissione la proposta di legge C. 1834 Meloni, la quale, vertendo su identica materia, è abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alla proposta di legge in esame. Ricorda che nella precedente seduta era stato concluso l'esame preliminare della proposta di legge C. 1524 Dori, adottata come testo base, ed era stato fissato il termine per la presentazione di proposte emendative. A seguito dell'abbinamento odierno della proposta C. 1834 Meloni, chiede se si intenda confermare come testo base la proposta di legge C. 1524 Dori.

Devis DORI (M5S), *relatore*, chiede che la Commissione sospenda brevemente i propri lavori, per consentire ai colleghi che si sono già allontanati di partecipare ad un'eventuale votazione.

Franco VAZIO, *presidente*, evidenzia come la conferma del testo base possa evincersi dall'assenza di obiezioni.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiede se sia possibile effettuare l'abbinamento di una proposta di legge anche successivamente all'adozione del testo base e alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Franco VAZIO, *presidente*, precisa che, a norma del Regolamento della Camera, l'abbinamento è sempre possibile fino alla votazione del mandato al relatore.

Maria Carolina VARCHI (FdI) ringrazia il presidente per aver precisato che l'abbinamento della proposta di legge Meloni C. 1834 è stato effettuato d'ufficio, in modo da sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi di concessione nei confronti della minoranza. Ringrazia altresì il presidente per aver disposto l'abbinamento in maniera tempestiva, in modo da consentire il rispetto del termine già fissato per la

presentazione degli emendamenti. Nel sottolineare che la prima firmataria della proposta di legge in questione è la leader di Fratelli d'Italia, fa presente che la richiesta di abbinamento ha una valenza politica, volendo evidenziare la sensibilità del suo gruppo rispetto al fenomeno del bullismo. Precisa pertanto di non avere nulla da obiettare in merito alla decisione assunta dalla Commissione di adottare la proposta di legge C. 1524 del collega Dori come testo base per il prosieguo dei lavori.

Franco VAZIO, *presidente*, constatando l'assenza di obiezioni, avverte che è confermata l'adozione come testo base per il prosieguo dell'esame della proposta di legge C. 1524 Dori e che resta altresì confermato il termine per la presentazione di proposte emendative a venerdì 18 ottobre alle ore 12.

**La seduta termina alle 13.20.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00338 Quartapelle Procopio e altri: Sull'offensiva della Turchia in atto nel Nord della Siria (Discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00388, 7-00340 e 7-00341 e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00043 e reiezione delle risoluzioni nn. 7-00340 e 7-00341) .....	42
Sulla pubblicità dei lavori .....	42
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione n. 7-00338) .....	56
ALLEGATO 2 (Testo della risoluzione n. 7-00340) .....	60
ALLEGATO 3 (Testo della risoluzione n. 7-00341) .....	64
ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione) .....	66

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (Esame e rinvio) .....	46
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo (Esame e rinvio) .....	49
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962 Governo (Esame e rinvio) .....	51
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. C. 2118 di iniziativa dei senatori Airola ed altri, approvata dal Senato (Esame e rinvio) .....	53

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a New York in occasione della 74 <sup>ma</sup> Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (23-26 settembre 2019) .....	55
ALLEGATO 5 (Comunicazioni della Presidente) .....	70

#### RISOLUZIONI

Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari

esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.

**La seduta comincia alle 11.35.**

**7-00338 Quartapelle Procopio e altri: Sull'offensiva della Turchia in atto nel Nord della Siria.**

(Discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00388, 7-00340 e 7-00341 e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00043 e reiezione delle risoluzioni nn. 7-00340 e 7-00341).

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione della seduta mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone pertanto l'attivazione.

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la collega Quartapelle Procopio, a nome degli ulteriori presentatori dell'atto di indirizzo in titolo, ha testé presentato una nuova formulazione della risoluzione a sua prima firma (*vedi allegato 1*).

Avverte, inoltre, che l'onorevole Delmastro Delle Vedove ha a sua volta presentato questa mattina la risoluzione n. 7-00340 che, in quanto vertente su materia analoga, sarà discussa congiuntamente (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra l'atto di indirizzo in titolo come riformulato, sottolineando che, anche a seguito dell'informativa odierna resa in all'Aula dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, i gruppi di maggioranza hanno ritenuto opportuno presentare un atto di indirizzo condiviso con l'obiettivo di raggiungere il più ampio consenso anche da parte dell'opposizione. Evidenzia, infatti, che, come il dibattito di questa mattina ha evidenziato, nonostante le divergenze su taluni profili della crisi siriana, vi è una larga convergenza sulla necessità di con-

dannare l'aggressione della Turchia e promuovere un ruolo da protagonista dell'Italia nelle iniziative da mettere in atto a livello internazionale per ottenere il cessate il fuoco. Dà quindi lettura della parte dispositiva della risoluzione, sottolineando che le conclusioni approvate ieri dal Consiglio Affari esteri dell'UE costituiscono un piccolo, ma significativo progresso. Rileva che, in caso di cessate il fuoco, l'Italia potrebbe promuovere l'invio di una forza di interposizione, con l'obiettivo di stabilizzare la regione. Auspica, quindi, che anche i gruppi di opposizione convergano sul testo presentato, in modo da esprimere in maniera tangibile l'unità del Paese su un tema di politica estera così rilevante.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il gruppo della Lega è in procinto di presentare a sua volta un atto di indirizzo sulla stessa materia di quelli testé depositati. Chiede pertanto una sospensione della seduta, lamentando in generale il poco tempo avuto a disposizione per la presentazione tempestiva di una risoluzione organica da parte del suo gruppo.

Marta GRANDE, *presidente*, ritenendo perfettamente comprensibile l'esigenza del collega Zoffili, dichiara la sua disponibilità a sospendere la seduta.

Maurizio LUPI (MISTO-NCI-USEI) si associa all'auspicio della collega Quartapelle Procopio affinché questa Commissione esprima una visione il più possibile unitaria su quanto sta avvenendo in Turchia, anche perché questo conferirebbe autorevolezza alla stessa Commissione e vigore all'azione del Governo italiano in sede internazionale. Sottolinea, pertanto, l'opportunità di accedere alla richiesta di sospensione dell'esame avanzata dal collega Zoffili, anche al fine di promuovere, nel rispetto dei diversi punti di vista, la massima convergenza su un testo unitario di risoluzione.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) acconsente a sua volta alla sospensione della

seduta per consentire che il gruppo della Lega possa completare la stesura del proprio atto di indirizzo.

Marta GRANDE, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11.40, riprende alle 13.40.**

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione n. 7-00341 Zoffili e altri, che sarà discussa congiuntamente alle altre due vertenti sulla medesima materia (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), con riferimento alla sua risoluzione n. 7-00338, anche a nome degli altri firmatari, segnala una riformulazione del dispositivo finalizzata alla soppressione dell'intero punto concernente il trasferimento nelle carceri italiane dei *foreign fighters* di nazionalità italiana attualmente detenuti in territorio siriano. Anche nell'ottica di raggiungere il più ampio consenso possibile da parte dell'opposizione, ritiene che il tema dei *foreign fighters* possa essere affrontato in un secondo momento, eventualmente attraverso specifici cicli istruttori, anche per individuare possibili iniziative pilota da parte dell'Italia rispetto agli altri Paesi coinvolti.

Pino CABRAS (M5S), associandosi alle considerazioni della collega Quartapelle Procopio sull'opportunità di approfondire il tema dei *foreign fighters* nell'ambito delle attività conoscitive della Commissione, ribadisce l'importanza di approvare all'unanimità l'atto di indirizzo in esame: il conflitto in atto è divampato da poco e non mancheranno occasioni più avanti per affrontare il tema del destino dei combattenti stranieri di nazionalità italiana.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) ringrazia la collega Quartapelle Procopio per la disponibilità a sopprimere cautelativamente il passaggio sui *foreign fighters* di nazionalità italiana, che appare prematuro in questa fase. Preannuncia il

voto favorevole del proprio gruppo alla risoluzione proposta dalla maggioranza, sebbene essa risulti troppo timida rispetto alla gravità delle scelte di Erdogan. Illustrando la risoluzione a propria firma n. 7-00340, evidenzia che il Presidente turco ha assunto da tempo una pericolosa deriva antidemocratica, che si traduce nella compressione dei più essenziali diritti politici e sociali del proprio popolo. Rileva che l'Europa si è finora dimostrata imbelle di fronte alla retorica islamista di Erdogan, che lambisce la propaganda di *Daesh*, come dimostra il recente annuncio della prossima trasformazione di Aya Sophia, un tempo chiesa e simbolo della cristianità, in moschea. Segnala, inoltre, che vi sono ormai numerosi riscontri della contiguità tra gli apparati di *intelligence* turchi e i movimenti jihadisti; sono altresì suffragate da prove le losche attività del genere di Erdogan con soggetti riconducibili a *Daesh* nel campo del traffico di armi e di petrolio, nonché l'impegno della figlia nella costruzione di ospedali in territorio siriano destinati esclusivamente ai combattenti delle milizie islamiche. Ricordando che il governo di Ankara è responsabile di attività illegali di trivellazione nel Mediterraneo orientale, con grave nocimento dei nostri interessi economici legati alle legittime concessioni dell'ENI da parte del Governo di Nicosia, ricorda che, secondo i dati diffusi dagli organismi delle Nazioni Unite, l'intervento nel nord-est della Siria, cinicamente denominato operazione « *Sorgente di vita* », ha già causato più di centocinquanta morti e 150 mila sfollati, e provocato l'evasione dai campi di detenzione curdi di 800 affiliati a *Daesh*. Sulla scorta di queste premesse, invita la maggioranza a valutare l'opportunità di recepire nella risoluzione un esplicito impegno al Governo a chiedere la revoca *sine die* dello status di « associato » all'Europa della Turchia, dichiarando unilateralmente, in vista del prossimo Consiglio europeo del 17-18 ottobre, la fine di qualsivoglia negoziato per l'adesione della Turchia all'UE: sarebbe un tributo alle popolazioni che soffrono per l'offensiva militare turca, alle minoranze cristiane

nella regione e alle generazioni europee future. Lo status di Paese candidato, tra l'altro, consente al regime di Erdogan, che pur ricatta l'Europa con toni inaccettabili, di beneficiare di circa 58 miliardi di euro di fondi europei, che tuttavia non hanno contribuito, fin qui, ad arrestare ed invertire il drammatico processo di islamizzazione del Paese e non hanno impedito al tiranno turco di ricattare l'Europa sulla gestione dei profughi siriani.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), ringraziando la presidente Grande ed i colleghi di maggioranza e opposizione per la cortesia dimostrata nell'accedere alla richiesta del proprio gruppo di sospendere la seduta, illustra la risoluzione a sua prima firma n. 7-00341, sottolineando che essa si caratterizza per l'impegno al Governo ad assumere iniziative volte a revocare alla Turchia lo status di Paese « associato » all'Unione europea, dichiarando unilateralmente la cancellazione di ogni ipotesi di adesione della Turchia all'UE. Chiede ai colleghi di maggioranza di chiarire le ragioni che impediscono di recepire tale impegno, evidenziando la preoccupazione dei cittadini italiani per quanto sta avvenendo in Siria. Ulteriore punto qualificante dell'atto di indirizzo è l'impegno affinché si avvii quanto prima una riflessione sulla partecipazione dell'Italia alla missione NATO « *Active Fence* », istituita su richiesta della Turchia per difendere la popolazione dalla minaccia di eventuali lanci di missili dalla Siria e che impegna attualmente centotrenta uomini delle Forze armate italiane.

Apprezzando la soppressione del passaggio sui *foreign fighters* nella risoluzione della maggioranza, chiede che essa sia votata per parti separate nel senso di porre in votazione il dispositivo disgiuntamente rispetto alla premessa. Preannuncia, infatti, il voto favorevole del gruppo della Lega sul dispositivo della risoluzione di maggioranza e quello di astensione sulla parte in premessa.

Il sottosegretario di Stato Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sulla

risoluzione Quartapelle Procopio e altri n. 7-00338 e parere contrario sulle risoluzioni Delmastro Delle Vedove e altri n. 7-00340 e Zoffili e altri n. 7-00341.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), ringraziando tutti i colleghi per il contributo al dibattito svolto anche in Aula, esprime apprezzamento per l'unità di intenti e la compattezza nella condanna dell'aggressione turca. Auspica che il clima di collaborazione che si registra oggi in questa Commissione, al netto delle fisiologiche divergenze politiche, possa proseguire e consolidarsi, con il comune obiettivo di arrestare questa invasione scellerata. Ricordando il suo personale impegno di lunga data a tutela dei diritti della popolazione curda, in particolare quella insediata nel sud-est della Turchia, come pure a favore dell'avvicinamento della Turchia in Europa, che è stata un'occasione persa che avrebbe evitato questa degenerazione, sottolinea l'opportunità di non chiudere in maniera definitiva alla prospettiva di un'adesione di Ankara all'Unione europea. Tuttavia, ritiene importante mandare oggi un segnale politico esplicito sospendendo qualsivoglia trasferimento economico dall'UE, anche per la gestione dei migranti. Nella consapevolezza delle conseguenze che ne deriverebbero, soprattutto per la Grecia, ritiene che l'Unione europea non possa cedere a nessun ricatto, tanto meno quello sulla vita dei profughi. Infine, auspica che la risoluzione di maggioranza possa essere approvata all'unanimità, anche per rafforzare le iniziative che il Governo vorrà assumere nelle sedi europee ed internazionali per fermare il conflitto.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando i colleghi della maggioranza per la disponibilità e l'apertura, ribadisce l'esigenza di un voto unanime per fermare il genocidio che la Turchia, come già avvenne per gli armeni, sta perpetrando ai danni del popolo curdo.

Pino CABRAS (M5S), sottolineando che l'ultimo testo proposto dalla maggioranza

è frutto di un proficuo dialogo tra i gruppi e che rappresenta un punto di partenza rispetto al nuovo conflitto siriano, sulla questione della revoca dello status di Paese candidato, sollevata dai gruppi Fratelli d'Italia e Lega, rileva che la decisione di chiudere definitivamente i negoziati di adesione della Turchia all'UE costituirebbe un atto dirimpante e come tale richiede una riflessione molto accurata, che tenga conto degli interessi geostrategici del nostro Paese nell'area del Mediterraneo allargato. Ricordando che l'Italia mantiene rapporti di collaborazione con tanti Paesi che hanno valori diversi dai nostri o comunque che sono parti di dossier controversi, quali l'Arabia Saudita, il Qatar, l'Egitto o Israele, propone di approfondire la questione posta dai colleghi Delmastro delle Vedove e Zoffili in sede di indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia nel Mediterraneo.

Guglielmo PICCHI (LEGA), ribadendo che il proprio gruppo voterà coerentemente a favore del dispositivo della risoluzione di maggioranza malgrado la valuti eccessivamente timida, ritiene che l'intervento del collega Cabras palesi le confusioni interne alla maggioranza in politica estera: l'azione di Erdogan è, infatti, del tutto indifendibile ed inaccettabile e andrebbe condannata a tutti i livelli, proteggendo molto di più i nostri interessi nazionali rispetto a quanto avviene a Cipro e anche promuovendo la sospensione della partecipazione delle delegazioni turche alle assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO e dell'OSCE. Ritenendo preoccupante la debolezza degli impegni proposti dalla maggioranza rispetto ai nostri interessi nazionali, preannuncia il monitoraggio della situazione pur nella condivisione delle questioni che pone al Governo la risoluzione a prima firma della collega Quartapelle Procopio.

Yana Chiara EHM (M5S), associandosi alla proposta di approfondire in altra sede la questione dei *foreign fighters*, anche con riferimento al nodo delle loro famiglie, dichiara che tutti i componenti del gruppo

Movimento 5 stelle sottoscrivono la risoluzione n. 7-00338.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando i colleghi per la disponibilità a convergere sul testo della risoluzione a propria firma e la presidente Grande per aver impresso incisività e tempestività ai lavori della Commissione, ritiene che la risoluzione non possa che rappresentare un punto di inizio rispetto ad una china assai deludente intrapresa dalla Turchia di Erdogan. Si associa alla proposta di approfondire i temi dei *foreign fighters* e delle attività illegali di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia nel Mediterraneo. È certamente una prima iniziativa significativa e concreta quella concernente la sospensione della partecipazione italiana all'operazione NATO *Active Fence*.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), ribadendo che il proprio gruppo voterà a favore del dispositivo della risoluzione Quartapelle Procopio e altri n. 7-00338, si rammarica che nessun collega dei gruppi di maggioranza abbia motivato in maniera convincente il rifiuto ad inserire un riferimento alla interruzione del processo di adesione della Turchia all'Unione europea, tema che anche Matteo Salvini non ha mancato di sollevare.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), ritenendo di avere affrontato questo punto nel suo precedente intervento, ribadisce la propria contrarietà a tale ipotesi, sottolineando che la prosecuzione del percorso di adesione avrebbe sottratto, con tutta probabilità, la Turchia alle derive islamiste di Erdogan. Evidenzia che la sospensione delle esportazioni di armi alla Turchia rappresenta una decisione certamente difficile per gli inevitabili effetti significativi sugli interessi economici di alcune aziende italiane, come *Finmeccanica*, e costituisce, dunque, un atto di grande coraggio e

determinazione dell'Italia di fronte all'arroganza del Governo turco di cui non possiamo essere complici. A suo avviso, occorre pertanto valutare l'efficacia delle iniziative da assumere, tenuto conto che, ad esempio, le sanzioni economiche spesso aumentano le distanze tra i Paesi – nuocendo al dialogo – e rafforzano il consenso degli regimi autoritari in chiave nazionalistica. Segnala che, peraltro, nel caso della Turchia, si stanno evidenziando alcune crepe nel consenso personale di Erdogan, come dimostrano gli esiti delle elezioni municipali di Istanbul.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), ringraziando il collega Palazzotto per le precisazioni fornite, esprime riserve sul fatto che esse siano condivise dai colleghi di Partito democratico, del Movimento 5 stelle e di Italia viva. Prende atto del parere contrario del Governo sulla risoluzione a propria firma e, dunque, della volontà dell'Esecutivo di tenere la Turchia ancorata al processo di adesione all'UE.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità il dispositivo della risoluzione Quartapelle Procopio e altri n. 7-00338, nella nuova formulazione, che assume pertanto il numero n. 8-00043 (vedi allegato 4). Approva altresì la premessa della risoluzione Quartapelle Procopio e altri n. 7-00338 e respinge le risoluzioni Delmastro Delle Vedove e altri n. 7-00340 e Zoffili e altri n. 7-00341, per le parti non assorbite o precluse.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

**C. 2100 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e IX).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Aula per la discussione generale in Assemblea lunedì 21 ottobre.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, rileva che, quanto ai presupposti di necessità e urgenza, il provvedimento richiama, tra gli altri, l'esigenza di: garantire un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; integrare ed adeguare il quadro normativo in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, al fine di apprestare idonee misure di tutela alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi strategici di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Segnala che il provvedimento si compone di 7 articoli. In particolare, l'articolo 1, comma 2 rimette ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Osserva che, tra tali soggetti, possono rientrare amministrazioni pubbliche (quindi sia amministrazioni statali che regionali e locali) ed enti e operatori nazionali, pubblici e privati, le cui reti e sistemi informativi e informatici

siano necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e il cui malfunzionamento, interruzione – anche parziali – o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale.

Sottolinea che i successivi commi dell'articolo 1 provvedono a: disciplinare le procedure di notifica degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro; definire alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), già istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, tra cui merita segnalare la partecipazione all'elaborazione delle misure di sicurezza, lo svolgimento di attività di valutazione del rischio e l'elaborazione di schemi di certificazione cibernetica; la disciplina del sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge, tra cui l'omissione di dati o informazioni nonché la comunicazione di informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero, rilevanti per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza.

Evidenzia che l'articolo 2 autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di 77 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni del citato Centro di valutazione e certificazione nazionale. Autorizza, inoltre, la Presidenza del Consiglio ad assumere fino a dieci unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, avvalendosi, nelle more di tali assunzioni, di esperti o di personale di altre amministrazioni pubbliche.

Osserva che l'articolo 3 detta disposizioni di raccordo tra il decreto in esame e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Rileva che l'articolo 4 estende l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cd. *golden power*), contenute nel decreto-legge n. 21 del 2012.

Sottolinea che l'articolo 5 dispone circa alcune attribuzioni emergenziali in capo alla Presidenza del Consiglio, in caso di rischio grave o crisi di natura cibernetica. In particolare, si prevede che il Presidente del Consiglio – su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi posti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Evidenzia che l'articolo 6 dispone in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, che prevede oneri per complessivi 3.200.000 euro per l'anno 2019, 6.495.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Per quanto concerne le disposizioni di più stretta competenza della Commissione, segnala che l'articolo, comma 2 prevede che l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica avvenga, come accennato, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Tale Comitato è un organismo di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, e tra i suoi membri figura anche il Ministro degli affari esteri, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri; all'Autorità delegata; al Ministro dell'interno; al Ministro della difesa; al Ministro della giustizia; al Ministro dell'economia e delle finanze; al Ministro dello sviluppo economico.

Osserva che il medesimo articolo 1, comma 2 prevede che i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, predispongano e aggiornino con cadenza almeno annuale un elenco delle reti,

dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza. Tali elenchi vengono trasmessi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico, che li inoltrano al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica.

Al riguardo, ricorda che il Nucleo per la sicurezza cibernetica, che opera all'interno del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) con il compito di promuovere la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, costituisce il punto di riferimento nazionale per i rapporti con l'ONU, la NATO, l'Unione europea, altre organizzazioni internazionali ed altri Stati. Rileva che il Nucleo è presieduto da un vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, designato dal direttore generale, ed è composto dal Consigliere militare e da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell'AISE, dell'AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Richiama l'articolo 3, comma 1, il quale stabilisce che le disposizioni del decreto in esame si applicano ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche per i contratti o gli accordi — ove conclusi con soggetti esterni all'Unione europea — relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, rispetto ai quali è prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge in materia di poteri speciali n. 21 del 2012, una notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

Sottolinea che, in particolare, si tratta dei contratti o accordi che abbiano ad oggetto: l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di tecnologia 5G; ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

Evidenzia che, a tal fine, la norma specifica che sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

Precisa che un soggetto si intende esterno all'Unione europea qualora rientri nelle seguenti categorie: persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al punto precedente; persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina della nuova norma introdotta.

Sottolinea che di pari rilevanza è anche la norma contenuta nell'articolo 4, che estende l'ambito operativo in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cd. *golden power*), contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012.

Più in dettaglio, precisa che viene ampliato (comma 1) il perimetro dei beni che possono essere inclusi nell'ambito di ap-

plicazione di tale disciplina, nel caso in cui sussista un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, attraverso il rinvio alle norme europee, in particolare al regolamento (UE) n. 452 del 2019, in base al quale, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; libertà e pluralismo dei media.

Rileva che fino all'entrata in vigore delle norme secondarie che individuano puntualmente i settori rilevanti, sono assoggettati a notifica al Governo gli acquisti, da parte di soggetti esterni all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono specifici beni e rapporti, fra cui le infrastrutture e le tecnologie critiche legate alla gestione dei dati e alla cybersicurezza, nonché le infrastrutture finanziarie. La notifica in particolare riguarda gli acquisti rilevanti, ovvero in grado di determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società (comma 2).

Osserva che, a seguito della notifica, il Governo può, sulla base di specifici criteri, esercitare poteri speciali imponendo condizioni e impegni diretti a garantire la

tutela degli interessi essenziali dello Stato, nonché opponendosi all'acquisto della partecipazione.

Alla luce di quanto esposto, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni del relatore.

Marta GRANDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.**

**C. 1941 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, ricorda che i tre accordi in esame s'inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare

la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.

Con riferimento al Trattato di estradizione, segnala che Italia e Colombia s'impegnano ad estradare le persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà disposta nell'ambito di un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

Sottolinea che l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto principio della doppia incriminazione).

Rileva che, in ogni caso, ai fini della determinazione della sussistenza della doppia incriminazione, è irrilevante l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto.

Precisa che, per l'estradizione processuale è previsto un limite di pena edittale non inferiore a tre anni nel minimo, mentre per l'estradizione esecutiva è previsto un limite di pena pari ad un anno di pena residua da scontare.

Osserva che le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione sono definite secondo quanto previsto dalle convenzioni multilaterali in materia.

Per quanto attiene al Trattato di assistenza giudiziaria, Evidenzia che esso è volto a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale, adeguando il quadro giuridico all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi.

Sottolinea che l'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali — tra l'altro —

la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, l'intercettazione di comunicazioni e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta.

Evidenzia che, coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato circoscrive l'ambito di operatività del cosiddetto principio della doppia incriminazione ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di luoghi o cose. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.

Rileva che il Trattato individua, poi, le autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione, tramite i canali diplomatici, delle richieste di assistenza giudiziaria, disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello Stato richiesto di sollecitare le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ai fini delle valutazioni di sua competenza.

Osserva, infine, che la scelta di sottoscrivere un trattato bilaterale tra l'Italia e la Colombia sul trasferimento delle persone condannate è derivata dalla mancanza di uno strumento internazionale applicabile, non avendo la Colombia ratificato, quale Paese non membro del Consiglio d'Europa, la convenzione sottoscritta

a Strasburgo il 21 marzo 1983, che, come è noto, costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Segnala che il Trattato consente il trasferimento dei cittadini dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine per ivi scontare la pena residua. La finalità dell'accordo è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari (« ragioni umanitarie »)

Sottolinea che il trasferimento potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espriare sia pari almeno a un anno, il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Rileva che, affinché si possa provvedere al trasferimento occorre, peraltro, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti.

A tale proposito, precisa che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento evidenzia che al momento risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per scontare la condanna definitiva, sessantasei cittadini colombiani, a fronte di trentasei nostri connazionali detenuti, per giudizio irrevocabile, in Colombia.

Conclusivamente, osserva che gli oneri derivanti dall'attuazione dei tre accordi, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del disegno di legge, sono pari 200.052 euro, a decorrere dall'esercizio in corso, di cui 174.852 euro per gli oneri valutati e 25.200 euro per gli oneri autorizzati.

Il sottosegretario di Stato Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni della relatrice.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.**

**C. 1962 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Santi CAPPELLANI (M5S), *relatore*, ricorda che la recente Convenzione italo-uruguayana in esame disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra il nostro Paese e Montevideo.

Segnala che essa introduce i presupposti giuridici per l'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi e per la realizzazione di un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i nostri due Stati.

Sottolinea che la Convenzione pone anche le basi per una cooperazione tra le amministrazioni fiscali, conformemente ai più recenti parametri internazionali, e incorpora i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'organizzazione del G20 denominato BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.

Rileva che tali previsioni realizzano la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'amministrazione finanziaria italiana.

Osserva che, nel suo complesso, la Convenzione costituirà il quadro giuridico

di riferimento nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Uruguay, in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, e, essendo dotata del carattere della bilateralità, potrà creare condizioni di certezza anche per gli investitori uruguaiani in Italia.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'accordo, evidenzia che l'articolo 2, che definisce l'ambito oggettivo di applicazione della Convenzione, individuando le imposte considerate.

Segnala che, per quanto riguarda l'Italia, il paragrafo 3 individua, tra le imposte considerate, le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), mentre per l'Uruguay sono coperte le imposte sui redditi e sulle attività economiche, l'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'imposta sui redditi dei non residenti e l'imposta sull'assistenza alla sicurezza sociale.

Rileva che lo *status* di residente ai fini della Convenzione è definito dall'articolo 4 che individua altresì i criteri dirimenti (cosiddetti «*tie-breaker rules*») per risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, conformemente a quanto previsto dal modello di convenzione dell'OCSE.

Sottolinea che le disposizioni dell'articolo 5 riguardano la configurabilità di una stabile organizzazione e definiscono i presupposti in presenza dei quali un soggetto non residente rientra sotto la potestà impositiva dello Stato contraente sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa (cosiddetto «Stato della fonte»). Tali disposizioni accolgono, in linea generale, i più recenti criteri dell'OCSE, comprese le raccomandazioni adottate come risultato del progetto BEPS.

Evidenzia che l'articolo 6 prevede che i redditi immobiliari sono imponibili nello Stato in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, sulla falsariga di quanto previsto nel modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE.

Osserva che l'articolo 7 riguarda il trattamento degli utili di impresa e completa la disciplina della stabile organizzazione, fissando i criteri di attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione secondo il cosiddetto *Authorised OECD Approach*, proprio del modello di convenzione dell'OCSE, che tratta la casa madre e la sua stabile organizzazione come entità separate.

Segnala che gli articoli 10, 11, 12 e 13 prevedono le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, *royalties* e *capital gains*). Le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte (quello dal quale derivano i pagamenti di tali redditi) sono conformi a quelle concordate dall'Uruguay nelle convenzioni con altri Paesi, in particolare con la Germania, la Spagna, il Regno Unito e il Belgio. Sotto questo profilo quindi gli investitori italiani possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitori europei.

Rileva che l'articolo 14, in materia di professioni e lavoro autonomo, prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi ad eccezione dei casi in cui quest'ultimo abbia disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione o dell'impresa nello Stato presso il quale egli presta la propria attività o se detto soggetto soggiorna in tale ultimo Stato per un periodo o periodi pari o superiori, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi. In tali casi è prevista l'imposizione concorrente.

Sottolinea che il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15, il quale prevede, al paragrafo 1, in coerenza con il principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di Convenzione dell'OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati.

Osserva che, in materia di pensioni, il principio generale previsto dall'articolo 18

è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di Convenzione dell'OCSE.

L'articolo 19, in conformità al modello di Convenzione dell'OCSE, detta una disciplina di carattere speciale per quanto concerne salari, stipendi e altre remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

Evidenzia che, quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 22 trova applicazione, per quanto concerne l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, con la limitazione per ciascuno Stato, prevista dal legislatore nazionale nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, che limita altresì l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Uruguay, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Segnala che particolare rilievo assume, infine, l'articolo 25 che contiene le disposizioni relative allo scambio di informazioni fiscali. Tale disposizione è conforme al più recente parametro internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, e prevedendo pertanto anche il superamento del « *domestic tax interest* » nonché del segreto bancario.

Rileva che tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale di natura transnazionale.

Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento, segnala che esso s'inserisce in un quadro di relazioni bilaterali da sempre eccellenti, anche grazie ai fortissimi vincoli storici, culturali e alla presenza di una vasta collettività italiana e di origine italiana, particolarmente numerosa e influente.

Il sottosegretario di Stato Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni della relatrice.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (Fdi) chiede chiarimenti al relatore circa la particolare rilevanza dell'articolo 25 della Convenzione, da lui evidenziata.

Santi CAPPELLANI (M5S), *relatore*, ribadisce che tale articolo disciplina lo scambio di informazioni fiscali e, dunque, costituisce il nucleo essenziale della Convenzione.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.**

**C. 2118 di iniziativa dei senatori Airola ed altri, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, ricorda che l'ICCROM (*International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property*) è un'organizzazione intergovernativa – cui attualmente aderiscono 136 Paesi – che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. Dal 1959 l'organizzazione ha stabilito la propria sede a Roma, presso il complesso monumentale di San Michele a Ripa, dove può vantare, fra l'altro, una delle biblioteche specializzate in conserva-

zione di beni culturali più importanti del mondo.

Segnala che i programmi del Centro coinvolgono a livello internazionale restauratori, storici dell'arte, conservatori, architetti, bibliotecari, archeologi e tanti altri professionisti, che dedicano il loro lavoro alla salvaguardia del patrimonio culturale e artistico.

Sottolinea che lo scambio di lettere oggetto del disegno di legge di ratifica in esame ha l'obiettivo di aggiornare l'Accordo di sede tra Italia e UNESCO del 1957, modificando in particolare la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse ai dipendenti dell'organizzazione, estendendo anche a quelli di nazionalità italiana i benefici fiscali previsti per il personale di altra nazionalità, conformemente con quanto previsto dalla Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

Evidenzia che una mancata soluzione negoziata della questione del trattamento fiscale dei funzionari italiani dell'organizzazione potrebbe riflettersi negativamente sul mantenimento della sede dell'ICCROM nella capitale italiana.

Rileva che il provvedimento mira ad eliminare una discriminazione finora in atto, a danno di dipendenti di origini italiane, anche perché l'Agenzia delle entrate (il 17 settembre 2013), rispondendo a un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede.

Osserva che la richiesta dell'ICCROM di estendere ai funzionari italiani i benefici fiscali appare peraltro coerente con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano.

Ricorda che l'ICCROM rappresenta una vasta platea di Stati e svolge da più di mezzo secolo attività nel campo della formazione e della tutela dei beni culturali, settori ai quali tradizionalmente l'I-

talia annette grande rilevanza e che ci offrono visibilità sul piano internazionale.

Sottolinea che, sotto il profilo economico, la presenza dell'ICCROM nel nostro Paese garantisce inoltre un ritorno collegato sia alle forniture di beni e servizi acquistati da imprese nazionali sia alla quota di reddito disponibile del personale dell'Organizzazione spesa in Italia. Il mantenimento della sede dell'ICCROM in Italia rappresenta pertanto per il nostro Paese un interesse di particolare rilevanza.

Segnala, infine, che il progetto di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Airola ed altri, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 6 agosto scorso, riproduce parzialmente il testo dell'Atto Senato n. 2978 che, presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura, venne approvato dalla Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame al Senato a causa della conclusione anticipata della legislatura.

Conclusivamente, auspica una rapida definizione dell'*iter* di approvazione del provvedimento in esame.

Il sottosegretario di Stato Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni della relatrice.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Sugli esiti della missione svolta a New York in occasione della 74<sup>ma</sup> Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (23-26 settembre 2019).**

Marta GRANDE, presidente, ricorda che dal 23 al 26 settembre scorsi si è svolta a New York la 74<sup>ma</sup> Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, alla quale ha preso parte insieme ai deputati Cristian Romaniello e Valentino Valentini, rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione. Avverte che per la missione in titolo è stata predisposta una relazione, pubblicata in allegato al resoconto sommario della presente seduta (*vedi allegato 5*).

Cristian ROMANIELLO (M5S) sottolinea la rilevanza dell'incontro, avvenuto a margine dell'Assemblea Generale, con il presidente della Commissione Esteri della Grande Assemblea Nazionale turca, Volkan Bozkir, che ha illustrato il progetto di costruzione di insediamenti nella zona di confine tra Turchia e Siria destinate ai profughi siriani. In quella occasione il presidente Bozkir ha auspicato una maggiore cooperazione tra Italia e Turchia per le attività di assistenza agli stessi profughi.

Al riguardo, evidenzia, con amarezza, che tali propositi sono stati vanificati dalla recente invasione ad opera delle milizie di Ankara nel territorio del nord-est della Siria.

Laura BOLDRINI (PD) rileva che risulterebbe assai inquietante se tali insediamenti fossero stati edificati prima dell'invasione dell'esercito turco.

Cristian ROMANIELLO (M5S) chiarisce che l'operazione militare in corso riguarda un'area ben più ampia di quella dove sono collocati gli insediamenti.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), intervenendo a ulteriore chiarimento della questione, ritiene che il collega Romaniello intendesse gli insediamenti presso la città di Afrin e la zona circostante, mentre l'area oggi colpita dalle incursioni delle forze armate turche è situata nel nord-est della Siria.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 12.20.**

## ALLEGATO 1

**Risoluzione n. 7-00338 Quartapelle Procopio e altri: Sull'offensiva della Turchia in atto nel Nord della Siria.****NUOVA FORMULAZIONE N. 7-00338.**

La III Commissione,  
premessi che,

la crisi siriana è iniziata nel marzo del 2011, all'interno del contesto delle cosiddette « primavere arabe », una serie di proteste ed agitazioni occorse a cavallo tra il 2010 e il 2011 in molti Stati del Vicino oriente e del Nord Africa. A partire dal 2012 la crisi siriana è degenerata in vero e proprio conflitto armato tra l'esercito regolare siriano e una varietà di sigle, autonome o eterodirette da Paesi terzi della regione. Sin da subito, sono risultate coinvolte migliaia di combattenti stranieri (*foreign fighter*) provenienti da decine di altri Paesi;

tale componente di *foreign fighter* è riconducibile a istanze del cosiddetto jihadismo islamista, dal cui ambiente sono emerse una varietà di raggruppamenti che hanno contribuito in maniera significativa alla nascita del sedicente « Stato Islamico » (*Da'ish* o *Daesh* o *ISIS*), sorto al confine tra Siria ed Iraq e proclamato nel luglio 2014 da Abu Bakr al-Baghdadi;

nella variegata cornice delle forze che hanno combattuto contro *Daesh* il contributo delle formazioni politico-militari di estrazione curda è stato decisivo dapprima per contenere l'espansione di *Daesh* e poi per sconfiggerlo nel quadrante ad esse delegato dalla Coalizione internazionale anti-*Daesh* e dagli Stati Uniti. Nello specifico, il contributo delle componenti curde è stato determinante nell'azione sul campo a difesa di Kobane e nella riconquista di Raqqa, divenuta la capitale siriana di *Daesh*. Tali obiettivi sono stati

conseguiti dopo strenui combattimenti nelle città e nei villaggi e con enorme sacrificio in termini di vite umane e di sofferenze e violenze subite dalla popolazione civile curdo-siriana;

il confronto con gli islamisti di *Daesh* ha acquisito profondo valore simbolico anche alla luce del particolare modello di governo locale di ispirazione democratica, partecipativa e pluralista instaurato nell'area. Particolare rilievo hanno avuto le donne curde impegnate nelle formazioni armate del Kurdistan siriano, offrendo al mondo un esempio di straordinario coraggio e valore nella difesa del proprio popolo, del territorio e della propria dignità;

il 7 ottobre 2019 il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaspettatamente annunciato l'immediato ritiro delle truppe statunitensi dal nord-est della Siria, dando il via libera all'offensiva turca, motivata da Ankara con la necessità di instaurare una fascia di sicurezza in territorio siriano, a ridosso del confine tra Siria e Turchia, in cui reinsediare circa due milioni di profughi siriani, con pesanti ripercussioni sugli equilibri etnici nella regione del Rojava;

le modalità del ritiro statunitense, improvviso e non concordato con i principali attori internazionali, hanno esposto l'intera area del nord-est siriano a pericolosi scenari di instabilità, tra cui la rivivificazione dello Stato islamico, sconfitto ma tuttora in attività, nonché all'apparente sottovalutazione degli interessi di tutti gli attori internazionali che hanno

una forte proiezione nella regione. Un'ulteriore preoccupazione investe il piano della sicurezza nei Paesi confinanti e in Europa, a causa dell'incertezza nella gestione di migliaia di prigionieri appartenenti a *Daesh* e dei loro familiari – di cui svariate migliaia provengono dall'Europa – detenuti anche nelle carceri curde, con evidenti e inimmaginabili ripercussioni sul piano della sicurezza collettiva;

la decisione di Trump è stata fortemente contestata negli Stati Uniti tanto nel campo democratico quanto in quello repubblicano, al punto da indurre il presidente statunitense ad attenuare la linea sul piano del ritiro militare e a proporsi come mediatore tra curdi e Turchia;

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non è purtroppo ancora riuscito a produrre una dichiarazione comune sull'offensiva della Turchia in Siria a causa del dissenso da parte di Russia e Stati Uniti;

l'Unione europea ha dal canto suo richiamato la Turchia alle sue responsabilità come Paese membro della Coalizione internazionale anti-*Daesh* chiedendo il rispetto della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU 2254 e del Comunicato di Ginevra del 2012, negoziato dalla Siria nel processo di Ginevra a guida ONU;

quanto alla NATO, l'Italia con Germania, Spagna, Olanda e Stati Uniti partecipa alla missione «*Active Fence*», istituita su richiesta della Turchia di incrementare il dispositivo di difesa area integrato per difendere la popolazione dalla minaccia di eventuali lanci di missili dalla Siria;

la Turchia ricopre un ruolo cruciale in ambito NATO, un'alleanza militare difensiva il cui Statuto tuttavia prevede, all'articolo 1, l'impegno delle Parti alla composizione pacifica di qualsiasi controversia internazionale in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali

dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite;

le dichiarazioni del Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, richiederebbero un chiarimento quanto al rispetto da parte della Turchia dei principi fondanti dell'Alleanza alla luce delle notizie su bombardamenti di centri abitati, di autoambulanze della Mezza Luna Rossa e delle numerose vittime civili già registrate, oltre alle decine di migliaia di persone già in fuga dalle città e dai villaggi;

la dinamica ondivaga delle diplomazie occidentali, nel corso degli eventi bellici occorsi in Siria a partire dal 2011, ha indotto alla fine i curdi siriani a riconsiderare a loro volta l'asse delle proprie alleanze interne ed esterne al Paese, ricercando e trovando proprio presso Damasco protezione e salvezza dalla furia delle incursioni turche, da ultimo con l'accordo sottoscritto con il governo nella base aeronautica russa in Siria di Hmeimim in data 13 ottobre 2019, con il quale le Forze democratiche siriane (FDS) e l'Unità di protezione popolare (YPG), assi portanti dell'autonomia curda in Siria, convengono sullo spiegamento delle forze armate siriane lungo l'intero confine con la Turchia, a partire dalle roccaforti curde di Kobane e Manbij;

nel nostro ordinamento l'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, impone la conformità di ogni esportazione, importazione e transito di materiale di armamento alla politica estera e di difesa dell'Italia, ai principi della Costituzione repubblicana, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e li vieta espressamente quando siano in contrasto, tra l'altro, con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato e della lotta contro il terrorismo o quando riguardino Paesi in stato di conflitto armato e verso i Paesi i cui governi sono responsabili di

accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

importanti Paesi europei – Germania, Francia ma anche Olanda, Norvegia e Finlandia – hanno già disposto la sospensione della fornitura di armamenti ad Ankara e lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che ha a fine da subito manifestato profonda preoccupazione per l'iniziativa unilaterale della Turchia, con una nota ha preannunciato che il Governo italiano è impegnato nell'Ue per arrivare a «una moratoria nella vendita di armi alla Turchia» e «si adopererà per contrastare l'azione militare turca nel Nord-Est della Siria con ogni strumento consentito dal diritto internazionale»;

il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, già in conclusione del Consiglio affari esteri, tenutosi a Lussemburgo il 14 ottobre 2019, ha preannunciato un decreto ministeriale con cui bloccare l'export di armamenti verso la Turchia;

giungono attendibili segnalazioni sul rapido incremento del numero degli sfollati, tra cui migliaia di civili fuggiti dal campo profughi di Ayn Issa, a nord di Raqqa, ormai privo di vigilanza. Tra le 10 mila persone in fuga, sarebbero oltre 800 familiari di membri dell'ISIS, per lo più donne e bambini;

Recep Tayyip Erdogan, capo di Stato di un Paese formalmente candidato all'ingresso nell'Unione europea e firmatario nel 2016 di un accordo con Bruxelles per la gestione dei migranti siriani a fronte di un contributo di 6 miliardi di euro in parte già versati, non ha esitato a ricattare l'Europa minacciando di innescare un flusso assai rilevante di profughi se le cancellerie europee non dovessero riconoscere la legittimità della sua iniziativa militare contro la Siria e i curdi del Rojava;

il Consiglio europeo del 17-18 ottobre, chiamato ad affrontare la crisi con

la Turchia, non potrà fare a meno di valutare misure da adottare nei confronti di Ankara sul piano militare ma anche economico, con inevitabili ripercussioni sull'andamento negoziato di adesione, già gravemente compromesso dai recenti accadimenti,

impegna il Governo:

a chiedere con forza alle Autorità turche un'immediata cessazione delle ostilità nel nord della Siria, unitamente al monito affinché non siano perpetrati crimini di pulizia etnica, né siano realizzate deportazioni di massa o commesse violazioni dei diritti umani e affinché sia preservata l'incolumità della popolazione civile dell'area e, in particolare, la sicurezza delle strutture sanitarie preposte al soccorso e cura dei feriti, nonché quella degli operatori umanitari, dei giornalisti e degli operatori dell'informazione presenti sul campo;

a condannare fermamente in sede internazionale l'azione militare della Turchia, collaborando attivamente in seno a tali organizzazioni internazionali per ottenere l'immediato cessate il fuoco e il ripristino di condizioni di sicurezza anche nell'interesse del contrasto a *Daesh*;

a chiedere in sede ONU e continuare a chiedere in sede UE l'obiettivo di un *embargo* sulla fornitura di armamenti ad Ankara, procedendo contestualmente sulla base delle disposizioni della legge n. 185 del 1990 alla sospensione delle esportazioni dall'Italia verso la Turchia;

proporre in sede ONU e UE l'istituzione di un gruppo di contatto per arrivare a un cessate il fuoco immediato;

a promuovere in sede NATO l'immediato avvio di una riflessione complessiva su una sospensione dell'Operazione *Active Fence* valutando la possibilità di anticipare le procedure di dismissione operativa della batteria italiana, già previsto per dicembre;

a promuovere una sospensione dei negoziati sul rinnovo della *Facility for*

*Refugees in Turkey* e una urgente riflessione a livello europeo sull'insieme dei trasferimenti alla Turchia e a prevedere – in base all'evolversi delle risposte degli interlocutori – l'attivazione di procedure in ambito eurounitario che includa la possibilità di attivare meccanismi sanzionatori;

a valutare – anche sulla base delle determinazioni dell'autorità giudiziaria – il trasferimento nelle carceri italiane dei

*foreign fighters* di nazionalità italiana attualmente detenuti in territorio siriano;

a prevedere l'immediata messa in campo di strumenti di aiuto umanitario e di supporto alla popolazione civile, in sinergia con le Nazioni Unite e gli operatori umanitari presenti sul terreno.

« Quartapelle Procopio, Cabras, Fassino, Palazzotto, Migliore, Andrea Romano, Schirò, La Marca, Boldrini ».

## ALLEGATO 2

**Risoluzione n. 7-00340 Delmastro Delle Vedove: Sull'offensiva della Turchia in atto nel Nord della Siria.****TESTO DELLA RISOLUZIONE N. 7-00340.**

La III Commissione,  
premessi che:

la Turchia del presidente Erdogan ha assunto da tempo una pericolosa deriva islamista che nella politica domestica si traduce nella compressione dei più elementari diritti politici e sociali dei cittadini, mentre nella politica estera si traduce nella costante eccitazione di una logica di scontro di civiltà in nome dell'islamismo politico;

il Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) di Erdogan rivendica la tradizione dell'islam politico, e sta occupando ogni carica dello Stato con cui il sultano Erdogan ha costruito una modernissima e preoccupante «democrazia islamista»;

la Turchia di Erdogan ha smantellato, nel complice silenzio occidentale ed europeo, i principi laici introdotti da Atatürk nei suoi sedici anni di ininterrotto governo;

l'adesione della Turchia alla Nato ha, sino ad oggi, «coperto politicamente» la deriva islamista del sultano Erdogan, nonostante numerosi riscontri della sua politica di contiguità con il jihadismo globale per il tramite del servizio di *intelligence* (MIT);

in particolare, nel contesto della guerra all'Isis, i funzionari turchi spesso hanno garantito accoglienza all'interno dei confini del Paese della mezzaluna ai militanti di Isis che scappavano dai curdi, fatto che confermato dalla notizia che molti jihadisti catturati dai curdi nel Nord

della Siria fossero in possesso di documenti per entrare e uscire regolarmente dal territorio turco e abbiano affermato di essere stati assistiti da funzionari turchi;

altra terribile circostanza di riscontro è costituita dal fatto che miliziani jihadisti hanno collaborato con i militari turchi non solo nell'occupazione di Afrin, città a Nord della Siria, ma anche nella conseguente pulizia etnica;

ulteriormente due funzionari dell'*intelligence* turca, catturati dai guerriglieri curdi nel nord dell'Iraq nel 2017, hanno fornito nomi e contatti di una presunta rete di assistenza all'Isis e ad altri gruppi jihadisti che sono operativi in Siria e in Iraq, una rete di assistenza che farebbe capo direttamente al governo turco di Erdogan;

a ciò si aggiunga che Wikileaks ha pubblicato 58.000 *email* che testimoniano, senza possibilità di smentita, il coinvolgimento del genero di Erdogan, Berat Albayrak, nel sostegno al mercato illegale del petrolio dell'Isis rubato dai pozzi di Siria e Iraq, la cui vendita finanziava il Califfato nell'acquisto di armi;

ancora, la figlia del presidente turco, Sumeyye Erdogan, ha organizzato a Sanliurfa – città nella parte sud orientale della Turchia vicina al confine siriano – un centro medico che include un ospedale per curare i feriti dell'Isis;

secondo diversi osservatori Erdogan sarebbe il principale *sponsor* del terrorismo jihadista nella regione, una sorta

di padrino per i « fratelli » del Califfato, che in Turchia vengono sostenuti e protetti;

recentemente, a New York, durante l'assemblea generale delle Nazioni Unite, il Ministro degli esteri egiziano, Ahmed Hafez, ha lanciato precise accuse contro Erdogan, sostenendo che il presidente turco supporta il terrorismo dell'Isis anche in Libia, attraverso la costante fornitura di assistenza militare, armi e addestramento;

Erdogan sta pascendo e proteggendo i terroristi del presente e del futuro; nel suo Paese si addestra quel terrore che mira a destabilizzare l'Europa attraverso attentati e stragi, e le bombe contro i curdi fanno parte di un piano ben preciso: indebolire tutti di fronte ai possibili prossimi attentati terroristici di matrice islamica;

ancora, al fine di rappresentare la simbolica battaglia ingaggiata contro l'Europa, l'Occidente e la Cristianità, riproducendo la retorica jihadista volta a cancellare le tracce della Cristianità proprio dalle terre della prima Cristianità, il sultano Erdogan ha ancora, nel marzo 2019, ribadito che Santa Sofia, la storica chiesa della Cristianità costruita nel 537 dall'imperatore Bizantino Giustiniano, « non sarà più museo. Il suo *status* cambierà. La chiameremo moschea », alimentando la retorica islamista e anticristiana della « fratellanza dei naxbantiya » a cui appartiene;

la politica estera del sultano Erdogan è ugualmente aggressiva, a partire dalle roboanti e inaccettabili affermazioni in ordine alla islamizzazione dell'Europa attraverso l'invito ai turchi europei alla proliferazione come quando alimentando la frustrazione degli immigrati turchi in Europa dichiarava stentoreo « Non fate tre, ma cinque figli perché siete il futuro dell'Europa »;

a tacere di altre inaccettabili prese di posizione in politica domestica ed estera, il presidente Erdogan ha deciso di egemonizzare l'area nella convinzione che

il futuro della Turchia sia non quello di piccola potenza regionale, ma di guida dell'islam politico;

nei giorni scorsi, incredibilmente e in spregio ad ogni norma, il Ministro dell'energia turco Fatih Donmez ha dato sfacciatamente l'ordine di iniziare le trivellazioni nel cosiddetto Blocco 7, non solo e non tanto di pertinenza del Governo di Nicosia, quanto e soprattutto assegnato ad un consorzio formato da Eni e Total;

l'inaudita posizione turca si inserisce nella sfacciata prosecuzione della sua temeraria politica energetica che, utilizzando il governo di Cipro del Nord, sostiene, in spregio alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che l'area marittima in questione appartenga alla piattaforma continentale turca;

l'atteggiamento di aperta sfida turca pregiudica gli interessi all'approvvigionamento energetico nazionale, atteso che Eni detiene buona parte delle concessioni cipriote, ma soprattutto è una nuova sfida alla comunità internazionale ed un chiaro messaggio all'islamismo politico di cui, anche con queste azioni, vuole rivendicare la guida;

L'Unione europea ha inserito il caso Turchia nell'agenda del Consiglio europeo del 17 ottobre 2019 al fine di valutare la possibilità di assumere misure più severe contro Ankara per la spregiudicata posizione in campo di accaparramento energetico al di fuori di ogni legalità ed in spregio alla territorialità cipriota;

la fallimentare e imbelle politica rinunciataria nei confronti di Erdogan da parte dell'Italia e della comunità internazionale ha evidentemente alimentato la convinzione del sultano di poter ulteriormente alzare l'asticella dello scontro;

mercoledì 9 ottobre 2019 la Turchia ha, infatti, lanciato l'operazione « Sorgente di pace » nel nordest della Siria con l'ingresso di truppe e mezzi militari che dovranno occupare una fascia di circa

30 chilometri a partire dal confine turco all'interno del territorio del Kurdistan siriano;

ufficialmente l'operazione è volta a costituire una fascia di sicurezza per « eliminare i gruppi terroristi esistenti nella regione, specialmente Daesh e Pkk/Pyd-Ypg ad est del fiume Eufrate, e stabilire un corridoio di pace per assicurare che i profughi siriani che vivono in Turchia possano fare ritorno nella loro terra natale »;

il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, ha chiaramente definito l'operazione turca come « un'invasione di uno Stato arabo e un'aggressione alla sua sovranità », e il presidente Mohamed Ali Alhakim ha avvisato del fatto che l'offensiva « aggraverà la crisi umanitaria, aumenterà la sofferenza del popolo siriano e rafforzerà la capacità dei terroristi di riorganizzarsi »;

è evidente al mondo intero infatti che, al di là delle proclamate intenzioni, il reale e neanche troppo velato obiettivo turco è quello di minare l'integrità territoriale siriana e mettere in campo una devastante operazione di pulizia etnica nei confronti dei curdi, essenziali alleati nella lotta al jihadismo del Califfato;

la forza militare turca, secondo esercito più popoloso della Nato dopo quello americano, e secondo esercito più popoloso in campo dopo quello russo, è soverchiante, e potrebbe, per forza e mezzi, pregiudicare definitivamente il delicato equilibrio territoriale della Siria, compiere una rapida e spietata pulizia etnica ai danni dei curdi, oltre a consentire all'integralismo jihadista di rialzare la testa;

inoltre, consentire alla Turchia di operare in spregio alle norme della comunità internazionale alimenterebbe il « mito del rinato impero ottomano » presso la comunità islamica più radicale, con fatali ricadute in termini di scontro di civiltà;

l'intervento dell'esercito russo e dell'esercito siriano, fatalmente necessario e legittimo, potrebbe far degenerare la situazione determinando un vero e proprio conflitto armato con conseguenze devastanti per la popolazione e per il richiamo all'ennesimo « confronto fra civiltà »;

in termini di tragedia umanitaria già oggi si contano oltre 150.000 sfollati dall'inizio delle operazioni militari della Turchia nei territori del Rojava, l'amministrazione curda nel nord-est della Siria, oggetto delle brame del delirante sedicente sultano Erdogan;

secondo l'Osservatorio siriano si contano già più di 150 morti fra le fila dei militanti curdi, e la soverchiante forza militare turca si manifesta per il tramite di bombardamenti a tappeto;

mentre alcune città sono state occupate, la polizia curda-siriana ha fatalmente abbandonato la sicurezza attorno a diversi campi profughi da cui sono fuggiti diversi jihadisti dell'Isis;

al solo fine di comprendere l'entità della tragedia umanitaria che si staglia all'orizzonte è bene tenere presente che, secondo l'Onu, nei prossimi giorni, circa 400.000 persone nell'area potrebbero aver bisogno di assistenza e protezione;

la tragedia si abatterà ancora una volta sull'inerte popolazione fra cui moltissimi cristiani che potrebbero essere costretti ad abbandonare per sempre le terre della prima cristianità;

gruppi jihadisti appartenenti ad Al Nusra si sono uniti alla Turchia per fare la guerra ai curdi: decine di foto scattate dagli stessi miliziani e che già girano sui *social* ne sono la più innegabile testimonianza e rendono verosimile l'ipotesi che i terroristi islamici detenuti verranno liberati perché si uniscano all'esercito turco;

secondo le fonti curde sarebbero addirittura 800 gli affiliati Isis già scappati dai campi di detenzione e che si sono uniti all'esercito turco;

allo stesso modo è inquietante registrare il primo nuovo attentato rivendicato da Isis ed effettuato con una auto-bomba nella città di Qamishli;

certamente l'unilaterale aggressione della Turchia alla Siria e ai curdi potrebbe consentire, stante i numeri di cui sopra, a Isis di riorganizzarsi vanificando gli sforzi della comunità internazionale, dei siriani e dei curdi;

nel Consiglio europeo del 17 e del 18 ottobre 2019 è prevista la trattazione della questione delle trivellazioni della Turchia nel tratto marino di sovranità cipriota e dato in concessione a Eni e Total, con l'ipotesi di applicare sanzioni alla Turchia;

l'Europa coralmemente ha già condannato l'operazione militare turca, ma Erdogan ha sfacciatamente minacciato « Vi avverto, se cercherete di descrivere la nostra operazione (nel Nord della Siria) come un'invasione, il nostro lavoro sarà facile: apriremo i confini e invieremo 3,6 milioni di rifugiati in Europa »;

anche in considerazione della violenta risposta, è necessario complessivamente rivedere la posizione nei confronti della Turchia che sempre più ostenta la linea di allontanarsi politicamente dalla comunità internazionale, recitando la

parte di una nazione ostile, contraddistinta dalla agitazione dell'islam politico,

impegna il Governo:

a) valutare la possibilità di allinearsi agli Stati che non intendono più cedere armamenti alla Turchia;

ad assumere iniziative in ogni sede opportuna, in particolare in sede di Unione europea, affinché sia affrontata la questione della Turchia, in particolare considerando:

a) l'adozione di severe sanzioni per la denegata ipotesi che la Turchia non si ritiri immediatamente dalla sovranità marina di Cipro, rispettando le legittime concessioni estrattive, e non si ritiri immediatamente dai confini della libera Siria, cessando ogni operazione militare;

b) in ogni caso la revoca dello *status* di « associato » all'Europa della Turchia, dichiarando unilateralmente la fine di qualsivoglia negoziato per l'adesione della Turchia all'unione europea.

(7-00340) « Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Prisco, Montaruli, Silvestroni, Mantovani, Rizzetto, Butti, Rotelli, Varchi, Donzelli, Frassinetti, Gemmato, Ferro, Osnato, Trancassini, Acquaroli, Luca De Carlo, Caretta ».

ALLEGATO 3

**Risoluzione n. 7-00341 Zoffili: Sull'offensiva della Turchia in atto nel Nord della Siria.****TESTO DELLA RISOLUZIONE N. 7-00341.**

La III Commissione,

premessi che:

i curdi sono stati decisivi per il contenimento prima e per la sconfitta poi dello Stato islamico, sorto al confine tra Siria ed Iraq e proclamato nel luglio 2014 da Abu Bakr al-Baghdadi: ai curdi siriani è stata, infatti, delegata per lungo tempo dalla Coalizione internazionale anti-Daesh e dagli Stati Uniti l'azione sul campo nella difesa di Kobane e nella riconquista di Raqqa, divenuta la capitale siriana di Daesh, obiettivi conseguiti dopo strenui combattimenti nelle città e nei villaggi e con enorme sacrificio in termini di vite umane e di sofferenze e violenze subite dalla popolazione civile curda;

nel Kurdistan siriano il confronto con gli islamisti di Daesh ha acquisito profondo valore simbolico anche alla luce del particolare modello di governo locale instaurato nella regione, fondato sul rispetto del pluralismo politico, sulla garanzia di pari diritti alle diverse etnie e minoranze religiose presenti, tra cui cristiani ed ebrei, e sulla partecipazione delle donne a tutti gli ambiti della vita pubblica, incluse le forze armate;

le donne curde impegnate nelle forze armate curde hanno, in particolare, offerto al mondo un esempio di straordinario coraggio e valore nella difesa del loro popolo, del territorio e della loro dignità;

l'Unione europea ha dal canto suo richiamato la Turchia alle sue responsabilità come Paese membro della Coalizione

internazionale anti-Daesh chiedendo il rispetto della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu 2254 e del Comunicato di Ginevra del 2012, negoziato dalla Siria nel processo di Ginevra a guida Onu;

quanto alla Nato, l'Italia con Germania, Spagna, Olanda e Stati Uniti partecipa alla missione « Active Fence », istituita su richiesta della Turchia di incrementare il dispositivo di difesa area integrato per difendere la popolazione dalla minaccia di eventuali lanci di missili dalla Siria;

secondo l'Osservatorio per i diritti umani in Siria ci sono già 130 mila sfollati, tra cui migliaia di civili che oggi sono fuggiti dal campo profughi di Ayn Issa, a nord di Raqqa, ormai privo di vigilanza. Tra le 10 mila persone in fuga, sarebbero oltre 800 i familiari di membri dell'Isis, per lo più donne e bambini;

Erdogan, capo di Stato di un Paese formalmente candidato all'ingresso in Europa e firmatario nel 2016 di un accordo con Bruxelles per la gestione dei migranti siriani a fronte di un contributo di 3 miliardi di euro in parte già versati, non ha esitato a ricattare l'Europa minacciando di innescare un flusso assai rilevante di profughi se le cancellerie europee non riconosceranno la legittimità della sua iniziativa militare contro la Siria e i curdi del Rojava,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a revocare alla Turchia lo *status* di « Paese associato » all'Unione europea, dichia-

rando unilateralmente lo « stop » definitivo a ogni ipotesi di adesione della stessa all'Unione europea;

ad intimare alle autorità turche l'immediata cessazione delle ostilità nel nord della Siria, unitamente al monito affinché non siano perpetrati crimini di pulizia etnica, né siano realizzate deportazioni di massa o commesse violazioni dei diritti umani e affinché sia preservata l'incolumità della popolazione civile curda e, in particolare, la sicurezza delle strutture sanitarie preposte al soccorso e alla cura dei feriti, nonché quella dei giornalisti e degli operatori dell'informazione presenti sul campo;

a condannare fermamente in sede Onu, di Unione europea e anche Nato

l'azione militare della Turchia collaborando attivamente in seno a tali organismi per ottenere l'immediato cessate il fuoco e il ripristino di condizioni di sicurezza nell'interesse del contrasto allo Stato islamico;

ad indire una moratoria delle forniture di armamenti ad Ankara;

a promuovere in sede Nato la immediata sospensione dell'operazione « Active Fence »;

a prevedere l'immediata messa in campo di strumenti di aiuto umanitario e di supporto alla popolazione civile.

(7-00341) « Zoffili, Formentini, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Giorgetti, Grimaldi, Picchi, Ribolla ».

## ALLEGATO 4

**Risoluzione 7-00338 Quartapelle Procopio e altri: Sull'offensiva della Turchia in atto nel Nord della Siria.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,  
premessi che,

la crisi siriana è iniziata nel marzo del 2011, all'interno del contesto delle cosiddette « primavere arabe », una serie di proteste ed agitazioni occorse a cavallo tra il 2010 e il 2011 in molti Stati del Vicino oriente e del Nord Africa. A partire dal 2012 la crisi siriana è degenerata in vero e proprio conflitto armato tra l'esercito regolare siriano e una varietà di sigle, autonome o eterodirette da Paesi terzi della regione. Sin da subito, sono risultate coinvolte migliaia di combattenti stranieri (*foreign fighter*) provenienti da decine di altri Paesi;

tale componente di *foreign fighter* è riconducibile a istanze del cosiddetto jihadismo islamista, dal cui ambiente sono emerse una varietà di raggruppamenti che hanno contribuito in maniera significativa alla nascita del sedicente « Stato Islamico » (*Da'ish* o *Daesh* o *ISIS*), sorto al confine tra Siria ed Iraq e proclamato nel luglio 2014 da Abu Bakr al-Baghdadi;

nella variegata cornice delle forze che hanno combattuto contro *Daesh* il contributo delle formazioni politico-militari di estrazione curda è stato decisivo dapprima per contenere l'espansione di *Daesh* e poi per sconfiggerlo nel quadrante ad esse delegato dalla Coalizione internazionale anti-*Daesh* e dagli Stati Uniti. Nello specifico, il contributo delle componenti curde è stato determinante nell'azione sul campo a difesa di Kobane e nella riconquista di Raqqa, divenuta la capitale siriana di *Daesh*. Tali obiettivi sono stati

conseguiti dopo strenui combattimenti nelle città e nei villaggi e con enorme sacrificio in termini di vite umane e di sofferenze e violenze subite dalla popolazione civile curdo-siriana;

il confronto con gli islamisti di *Daesh* ha acquisito profondo valore simbolico anche alla luce del particolare modello di governo locale di ispirazione democratica, partecipativa e pluralista instaurato nell'area. Particolare rilievo hanno avuto le donne curde impegnate nelle formazioni armate del Kurdistan siriano, offrendo al mondo un esempio di straordinario coraggio e valore nella difesa del proprio popolo, del territorio e della propria dignità;

il 7 ottobre 2019 il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaspettatamente annunciato l'immediato ritiro delle truppe statunitensi dal nord-est della Siria, dando il via libera all'offensiva turca, motivata da Ankara con la necessità di instaurare una fascia di sicurezza in territorio siriano, a ridosso del confine tra Siria e Turchia, in cui reinsediare circa due milioni di profughi siriani, con pesanti ripercussioni sugli equilibri etnici nella regione del Rojava;

le modalità del ritiro statunitense, improvviso e non concordato con i principali attori internazionali, hanno esposto l'intera area del nord-est siriano a pericolosi scenari di instabilità, tra cui la rivivificazione dello Stato islamico, sconfitto ma tuttora in attività, nonché all'apparente sottovalutazione degli interessi di tutti gli attori internazionali che hanno

una forte proiezione nella regione. Un'ulteriore preoccupazione investe il piano della sicurezza nei Paesi confinanti e in Europa, a causa dell'incertezza nella gestione di migliaia di prigionieri appartenenti a *Daesh* e dei loro familiari – di cui svariate migliaia provengono dall'Europa – detenuti anche nelle carceri curde, con evidenti e inimmaginabili ripercussioni sul piano della sicurezza collettiva;

la decisione di Trump è stata fortemente contestata negli Stati Uniti tanto nel campo democratico quanto in quello repubblicano, al punto da indurre il presidente statunitense ad attenuare la linea sul piano del ritiro militare e a proporsi come mediatore tra curdi e Turchia;

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non è purtroppo ancora riuscito a produrre una dichiarazione comune sull'offensiva della Turchia in Siria a causa del dissenso da parte di Russia e Stati Uniti;

l'Unione europea ha dal canto suo richiamato la Turchia alle sue responsabilità come Paese membro della Coalizione internazionale anti-*Daesh* chiedendo il rispetto della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU 2254 e del Comunicato di Ginevra del 2012, negoziato dalla Siria nel processo di Ginevra a guida ONU;

quanto alla NATO, l'Italia con Germania, Spagna, Olanda e Stati Uniti partecipa alla missione «*Active Fence*», istituita su richiesta della Turchia di incrementare il dispositivo di difesa area integrato per difendere la popolazione dalla minaccia di eventuali lanci di missili dalla Siria;

la Turchia ricopre un ruolo cruciale in ambito NATO, un'alleanza militare difensiva il cui Statuto tuttavia prevede, all'articolo 1, l'impegno delle Parti alla composizione pacifica di qualsiasi controversia internazionale in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali

dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite;

le dichiarazioni del Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, richiederebbero un chiarimento quanto al rispetto da parte della Turchia dei principi fondanti dell'Alleanza alla luce delle notizie su bombardamenti di centri abitati, di autoambulanze della Mezza Luna Rossa e delle numerose vittime civili già registrate, oltre alle decine di migliaia di persone già in fuga dalle città e dai villaggi;

la dinamica ondivaga delle diplomazie occidentali, nel corso degli eventi bellici occorsi in Siria a partire dal 2011, ha indotto alla fine i curdi siriani a riconsiderare a loro volta l'asse delle proprie alleanze interne ed esterne al Paese, ricercando e trovando proprio presso Damasco protezione e salvezza dalla furia delle incursioni turche, da ultimo con l'accordo sottoscritto con il governo nella base aeronautica russa in Siria di Hmeimim in data 13 ottobre 2019, con il quale le Forze democratiche siriane (FDS) e l'Unità di protezione popolare (YPG), assi portanti dell'autonomia curda in Siria, convengono sullo spiegamento delle forze armate siriane lungo l'intero confine con la Turchia, a partire dalle roccaforti curde di Kobane e Manbij;

nel nostro ordinamento l'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, impone la conformità di ogni esportazione, importazione e transito di materiale di armamento alla politica estera e di difesa dell'Italia, ai principi della Costituzione repubblicana, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e li vieta espressamente quando siano in contrasto, tra l'altro, con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato e della lotta contro il terrorismo o quando riguardino Paesi in stato di conflitto armato e verso i Paesi i cui governi sono responsabili di

accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

importanti Paesi europei – Germania, Francia ma anche Olanda, Norvegia e Finlandia – hanno già disposto la sospensione della fornitura di armamenti ad Ankara e lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che ha a fine da subito manifestato profonda preoccupazione per l'iniziativa unilaterale della Turchia, con una nota ha preannunciato che il Governo italiano è impegnato nell'Ue per arrivare a «una moratoria nella vendita di armi alla Turchia» e «si adopererà per contrastare l'azione militare turca nel Nord-Est della Siria con ogni strumento consentito dal diritto internazionale»;

il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, già in conclusione del Consiglio affari esteri, tenutosi a Lussemburgo il 14 ottobre 2019, ha preannunciato un decreto ministeriale con cui bloccare l'export di armamenti verso la Turchia;

giungono attendibili segnalazioni sul rapido incremento del numero degli sfollati, tra cui migliaia di civili fuggiti dal campo profughi di Ayn Issa, a nord di Raqqa, ormai privo di vigilanza. Tra le 10 mila persone in fuga, sarebbero oltre 800 familiari di membri dell'ISIS, per lo più donne e bambini;

Recep Tayyip Erdogan, capo di Stato di un Paese formalmente candidato all'ingresso nell'Unione europea e firmatario nel 2016 di un accordo con Bruxelles per la gestione dei migranti siriani a fronte di un contributo di 6 miliardi di euro in parte già versati, non ha esitato a ricattare l'Europa minacciando di innescare un flusso assai rilevante di profughi se le cancellerie europee non dovessero riconoscere la legittimità della sua iniziativa militare contro la Siria e i curdi del Rojava;

il Consiglio europeo del 17-18 ottobre, chiamato ad affrontare la crisi con

la Turchia, non potrà fare a meno di valutare misure da adottare nei confronti di Ankara sul piano militare ma anche economico, con inevitabili ripercussioni sull'andamento negoziato di adesione, già gravemente compromesso dai recenti accadimenti,

impegna il Governo:

a chiedere con forza alle Autorità turche un'immediata cessazione delle ostilità nel nord della Siria, unitamente al monito affinché non siano perpetrati crimini di pulizia etnica, né siano realizzate deportazioni di massa o commesse violazioni dei diritti umani e affinché sia preservata l'incolumità della popolazione civile dell'area e, in particolare, la sicurezza delle strutture sanitarie preposte al soccorso e cura dei feriti, nonché quella degli operatori umanitari, dei giornalisti e degli operatori dell'informazione presenti sul campo;

a condannare fermamente in sede internazionale l'azione militare della Turchia, collaborando attivamente in seno a tali organizzazioni internazionali per ottenere l'immediato cessate il fuoco e il ripristino di condizioni di sicurezza anche nell'interesse del contrasto a *Daesh*;

a chiedere in sede ONU e continuare a chiedere in sede UE l'obiettivo di un *embargo* sulla fornitura di armamenti ad Ankara, procedendo contestualmente sulla base delle disposizioni della legge n. 185 del 1990 alla sospensione delle esportazioni dall'Italia verso la Turchia;

proporre in sede ONU e UE l'istituzione di un gruppo di contatto per arrivare a un cessate il fuoco immediato;

a promuovere in sede NATO l'immediato avvio di una riflessione complessiva su una sospensione dell'Operazione *Active Fence* valutando la possibilità di anticipare le procedure di dismissione operativa della batteria italiana, già previsto per dicembre;

a promuovere una sospensione dei negoziati sul rinnovo della *Facility for*

*Refugees in Turkey* e una urgente riflessione a livello europeo sull'insieme dei trasferimenti alla Turchia e a prevedere – in base all'evolversi delle risposte degli interlocutori – l'attivazione di procedure in ambito eurounitario che includa la possibilità di attivare meccanismi sanzionatori;

a prevedere l'immediata messa in campo di strumenti di aiuto umanitario e di supporto alla popolazione civile, in

sinergia con le Nazioni Unite e gli operatori umanitari presenti sul terreno.

(8-00043) « Quartapelle Procopio, Cabras, Fassino, Palazzotto, Migliore, Andrea Romano, Schirò, La Marca, Boldrini, Sabrina De Carlo, Carelli, Emiliozzi, Romaniello, Ehm, Cappellani, Andrea Colletti, Del Grosso, Di Stasio, Olgiati, Perconti, Siragusa, Suriano ».

## ALLEGATO 5

**Sugli esiti della missione svolta a New York in occasione della 74<sup>ma</sup>  
Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (23-26 settembre 2019).****COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

Una delegazione guidata dalla presidente Marta Grande e composta, per la maggioranza, da Christian Romaniello (M5S) e, per l'opposizione, da Valentino Valentini (Forza Italia) ha preso parte dal 23 al 27 settembre 2019 con veste di osservatrice alla settimana inaugurale della 74<sup>ma</sup> Assemblea Generale dell'ONU. Per il Senato la delegazione ha previsto la partecipazione del presidente della 3<sup>a</sup> Commissione, Vito Petrocelli, e dei senatori Roberta Pinotti (PD) ed Emanuele Pellegrini (Lega).

Come di consueto, la delegazione ha assistito, insieme alla compagine governativa, agli interventi dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri delle Nazioni Unite che si avvicendano durante tutta la settimana, a partire dagli interventi del Presidente del Brasile e di quello degli Stati Uniti. In parallelo, la delegazione ha seguito un'agenda di incontri bilaterali – composta sulla base di richieste concordate d'intesa tra le due Camere, con delegazioni governative o parlamentari di singoli Paesi – e di *side event* con particolare attenzione a quelli organizzati o co-sponsorizzati dal Governo italiano.

Sul piano degli incontri bilaterali, di particolare interesse è stato l'incontro con il presidente della Commissione Esteri della Grande Assemblea Nazionale turca Bozkir.

L'incontro ha registrato una convergenza sull'opportunità di una ripresa di dialogo tra i due Parlamenti. L'interlocutore turco ha richiamato i temi dell'incontro avuto nei giorni precedenti con il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte concernenti le relazioni bilaterali,

l'immigrazione e il Mediterraneo. Ha quindi subito richiamato il buon livello di interscambio tra i due Paesi, che rasenta i 20 miliardi di euro ma che potrebbe crescere di ulteriori 10 miliardi.

Da parte turca è emersa una preoccupazione crescente per il fenomeno dell'immigrazione illegale, inevitabile fonte di tensioni sociali. Alludendo all'intervento del presidente Erdogan davanti all'Assemblea Generale, il presidente Bozkir ha fatto presente che i 4 milioni di profughi siriani insediati oggi in Turchia potrebbero trovare una nuova patria nella fascia di sicurezza, profonda circa 30 chilometri, nel nord della Siria se gli Stati Uniti acconsentiranno a questo progetto e se Ankara potrà contare sul finanziamento da parte degli Stati europei interessati.

Una parte del colloquio si è incentrata sulla situazione a Idlib, su cui è intensa l'interazione anche con la Russia ai fini della ricostruzione, per la quale il giro d'affari potrebbe ammontare a 10 miliardi di dollari.

La presidente Grande, congratulandosi con il collega turco per la nomina a prossimo presidente dell'Assemblea Generale per il 2020, ha posto il dilemma del ritorno dei profughi in Siria. Il presidente Bozkir ha negato questa possibilità finché Assad resterà alla presidenza della Siria. Certamente, secondo Bozkir, delle elezioni politiche siriane che non prevedano l'esercizio del diritto di voto all'estero non potrebbero che confermare Assad.

L'onorevole Valentini è intervenuto sul tema dell'immigrazione, rilevando l'assenza di un supporto serio da parte della comunità internazionale e osservando che

da quando l'Unione europea ha rinunciato ad una visione e ad una azione lungimirante in politica estera il ruolo della Turchia è diventato assai considerevole. Inoltre, Siria e Libia rappresentano certamente un terreno di comune interesse per Italia e Turchia, laddove in Siria neanche i russi riescono più ad arginare Assad, che si è notevolmente rinforzato alla guida del suo Paese e per il cui potere le elezioni non rappresentano un tema sfidante né nel breve né nel medio periodo. Nell'intero quadrante mediorientale e mediterraneo, alla luce del fallimento del gruppo di Astana e dei negoziati ginevrini, occorre dare seguito ad un nuovo approccio multilaterale cui l'Italia e la Turchia potrebbero contribuire in modo decisivo, individuando modalità innovative di interazione tra le varie parti.

Il presidente Bozkir ha condiviso l'analisi del collega italiano, rinviando alla raffinatezza della strategia russa in politica estera e alla difficoltà degli Stati Uniti a mantenere la propria presenza in una regione in cui tra i vari attori rilevanti c'è anche l'Iran. Il presidente Bozkir ha infine auspicato una stretta collaborazione tra Italia e Turchia nella ricostruzione della Siria.

Il colloquio ha previsto anche il coinvolgimento attivo della senatrice Pinotti che ha dato risalto ai contenuti dell'intervento del presidente Conte in Assemblea Generale sulla Libia, sull'immigrazione illegale, sulla lotta contro il terrorismo e sul sostegno deciso da parte italiana all'Inviato Speciale per la Libia Salamé. Il presidente della Commissione esteri turca ha rilevato la presenza di attori sul dossier libico che sostengono Haftar ma che non hanno nulla a che vedere con la Libia in sé, a differenza di quanto avviene per l'Italia o per la Turchia che devono rilanciare la propria collaborazione. Con il presidente Petrocelli lo scambio ha riguardato l'andamento del consenso al partito di governo CHP alla luce dell'esito negativo

delle elezioni amministrative. Sul punto Bozkir ha evidenziato le difficoltà connesse alla nuova legge elettorale, che imporrà al partito di Erdogan di candidarsi in una coalizione. Il senatore Pellegrini e l'onorevole Romaniello hanno contribuito allo scambio portando temi connessi all'impegno della NATO anche sul tema dell'immigrazione e all'immigrazione.

Un ulteriore incontro bilaterale ha riguardato una delegazione del Parlamento australiano con cui si sono stati approfonditi temi di interesse della comunità italiana in Australia e la grande questione dei cambiamenti climatici.

Sul piano degli eventi a margine dell'UNGA, la delegazione della Camera dei deputati ha assistito all'evento « *Fixing the Business of Food* », iniziativa organizzata dalla Fondazione Barilla sul ruolo del settore privato e delle partnership pubblico/privato come « motore » fondamentale dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030, con particolare focus sui temi della nutrizione e della gestione delle catene alimentari. Oltre a rappresentanti di *World Business Council for Sustainable Development*, *World Benchmarking Alliance*, *UN Global Compact* e *Rabo Partnerships*, e al professore Jeffrey Sachs in qualità di *Special Advisor* del Segretario generale Guterres sugli *SDG's*, all'evento è intervenuta la Viceministra Emanuela Del Re.

Ulteriore evento di interesse è stato lo *High-Level meeting on Somalia*, co-organizzato dall'Italia insieme a Somalia, Etiopia, DPPA e USA e finalizzato a riunire i principali attori e donatori attivi in Somalia. Dopo l'intervento introduttivo del Ministro Di Maio, sono intervenuti il Presidente della Repubblica Federale di Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed « Far-majo », il Presidente della Commissione UA Moussa Faki (TBC), la USG Rosemary Di Carlo, il Ministro degli esteri etiopico e l'Under Secretary of State David Hale.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

Audizione del Prefetto di Roma, dottoressa Gerarda Pantalone (*Svolgimento e conclusione*) ... 72

Audizione del Prefetto di Napoli, dottoressa Carmela Pagano (*Svolgimento e conclusione*) . 73

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 73

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale. Atto n. 109 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 73

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 76

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra. Atto n. 111 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 74

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 77

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

**Indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».**

**Audizione del Prefetto di Roma, dottoressa Gerarda Pantalone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Gerarda PANTALONE, *Prefetto di Roma*, svolge la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Giovanni Luca ARESTA (M5S), Antonio DEL MONACO (M5S), Salvatore DEIDDA (FdI), Roberto Paolo FERRARI (LEGA), Giovanni RUSSO (M5S), Alberto PAGANI (PD) e Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI).

Gerarda PANTALONE, *Prefetto di Roma*, risponde alle domande poste e fornisce ulteriori delucidazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.35.**

**Audizione del Prefetto di Napoli,  
dottorssa Carmela Pagano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

**La seduta comincia alle 12.35.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Carmela PAGANO, *Prefetto di Napoli*, svolge la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Alberto PAGANI (PD), Fabio Massimo BONIARDI (LEGA), Antonio DEL MONACO (M5S), Marianna IORIO (M5S), Luigi IOVINO (M5S) e Giovanni RUSSO (M5S).

Carmela PAGANO, *Prefetto di Napoli*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale.**

**Atto n. 109.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema, rinviato nella seduta del 24 settembre 2019.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO condivide.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) sottolinea come il programma rivesta un'importanza fondamentale. Osserva, infatti, che l'acquisto dell'Unità di supporto alle operazioni subacquee è reso necessario dalla necessità di sostituire la Nave Anteo, oramai obsoleta, mantenendo così la capacità espressa dalle Forze speciali del Comando incursori della Marina militare italiana. Preannuncia, quindi, un voto favorevole da parte del gruppo di Forza Italia, ricordando come un tempestivo avvio del programma sia stato auspicato già in occasione dell'esame dell'ultimo documento programmatico pluriennale della Difesa.

Salvatore DEIDDA (FdI) preannuncia, a sua volta, un voto favorevole esprimendo apprezzamento per la velocità con cui è stato esaminato il programma. Ricorda come il precedente Governo avesse assunto dei precisi impegni, nell'ambito di una risoluzione in materia di indennità supplementari degli incursori subacquei, e auspica che il nuovo Governo voglia proseguire nella medesima direzione. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di procedere rapidamente anche nell'adozione di altri programmi d'armamento, essendo urgente ammodernare i mezzi in dotazione alle nostre Forze armate, come è stato evidenziato dai diversi Capi di stato maggiore sentiti in audizione. Conclude sottolineando che i nostri militari, pur svolgendo compiti di difesa che necessitano di armamenti adeguati, hanno sempre adempiuto al dovere morale di salvaguardare, il più possibile, la vita umana.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), anche a nome del proprio gruppo, preannuncia un convinto voto favorevole sul programma. Sottolinea come l'Unità navale che verrà acquistata potrà svolgere, oltre ai compiti di ricerca e soccorso di sommergibili sinistrati, anche altre funzioni di tipo civile, permettendo alla Marina italiana di mantenere delle capacità attualmente non assicurate dalle marine di altri Paesi.

Conclude chiedendo al relatore di chiarire le motivazioni del capoverso, inserito tra le premesse del parere, inerenti al rafforzamento del dispositivo anti sommergibile.

Giovanni RUSSO (M5S) precisa che, nella proposta di parere, ha voluto tenere conto delle preoccupazioni che il Capo di stato maggiore della Marina ha espresso per la costante crescita, nel Mare Mediterraneo, della presenza di sommergibili stranieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra.**

**Atto n. 111.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 settembre 2019.

Il sottosegretario Angelo TOFALO rende brevemente i chiarimenti domandati nell'ultima seduta, contando sulla circostanza che di essi il relatore darà più ampia notizia.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, ricorda come nella precedente seduta abbia in effetti formulato richieste di chiarimento al Governo, che sono state puntualmente fornite.

In particolare, sottolinea che, con riferimento al costo complessivo del programma e del supporto logistico, è stato precisato che nei costi relativi al completamento della costellazione di satelliti Cosmo Sky-Med vengono ricompresi gli oneri afferenti al mantenimento delle condizioni operative ed evolutive del sistema stesso per un periodo decennale. Inoltre, tali costi non paiono eccessivi, se si considerano esperienze comparate, quali per esempio il « PAZ » (*Spanish National Earth Observation Programme*) o l'« ASNARO-2 » (*Advanced Satellite with New system Architecture for Observation*). Infine, per ciò che concerne la quota del programma che la Difesa dovrà finanziare, è stato precisato che non è prevista l'accensione di mutui ovvero prestiti a titolo oneroso e che l'intervento trae i propri finanziamenti attraverso lo stanziamento di risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio 2018. Alla luce di quanto richiamato, presenta, dunque, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO ringrazia il relatore per l'esauriente illustrazione della proposta di parere, che condivide. Ribadisce, quindi, l'importanza che il programma riveste per la Difesa ai fini della partecipazione ai più rilevanti tavoli che definiscono il dominio dello spazio ed auspica che, dopo gli importanti progressi che si stanno compiendo nell'ambito del dominio cibernetico, siano trattate con la stessa determinazione anche le tematiche legate al dominio spaziale.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) manifesta il proprio convincimento dell'importanza di effettuare adeguati inve-

stimenti nel settore spaziale e preannuncia un voto favorevole.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) esprime apprezzamento per le considerazioni del sottosegretario Tofalo e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, aggiungendo che il programma riveste particolare importanza anche sotto il profilo dell'uso duale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale. Atto n. 109.**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale;

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2019-2021 prevede, tra i programmi della Marina militare di previsto avvio nel 2019, l'acquisizione di una nuova Unità ausiliaria con specifiche capacità di soccorso a sommergibili sinistrati e di supporto alle operazioni subacquee, anche in campo civile, per la tutela e la salvaguardia della vita umana in mare;

il programma include anche la realizzazione di un centro iperbarico polifunzionale, ad elevate prestazioni, per la formazione e l'addestramento degli operatori subacquei militari e civili e la sperimentazione e ricerca nel settore della medicina subacquea e della fisiologia iperbarica;

considerato che:

il programma trova la sua esigenza nella sostituzione della Nave *ANTEO* che, dopo oltre 40 anni di servizio, è giunta a obsolescenza delle apparecchiature specia-

listiche imbarcate e a vetustà strutturale, con conseguente perdita di affidabilità, tale da rendere non efficace e conveniente perseguire cicli di ammodernamento invasivi e onerosi;

il programma riveste particolare importanza, sotto il profilo delle ricadute nel settore della cantieristica navale nazionale e consentirà di incrementare la produttività di questo settore di pregio del sistema Paese, che rappresenta anche un eccellente moltiplicatore occupazionale grazie alla ramificata e vitale rete di piccole e medie imprese che vi lavorano;

il Governo potrebbe sostenere un adeguato intervento in favore della nostra Marina Militare Italiana per rafforzare il dispositivo anti sommergibile, così come evidenziato dall'audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina di fronte alle Commissioni riunite Difesa di Camera e Senato, nella quale sono stati espressi la preoccupazione per la costante crescita nel Mare Mediterraneo della presenza di sommergibili stranieri e l'auspicio all'acquisizione di Unità navali equipaggiate per la localizzazione e il contrasto di piattaforme subacquee;

vista la deliberazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra. Atto n. 111.**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar *COSMO-Sky Med* di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della Terra;

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2019-2021 prevede, tra i programmi della componente interforze di previsto avvio nel 2019, l'acquisizione ed il lancio in orbita, entro il 2022, di ulteriori 2 satelliti (*Flight Model-3* e *Flight Model-4*) destinati al completamento della costellazione CSG;

COSMO-SkyMed è la prima costellazione di satelliti a uso duale, civile e militare, impegnata nel monitoraggio del territorio, nella sicurezza e nella gestione delle emergenze ed i nuovi satelliti di seconda generazione garantiranno la continuità dei servizi finora forniti dai satelliti e dal segmento di terra di prima generazione, apportando un « salto generazionale » in termini di tecnologia, prestazioni e vita operativa del sistema e fornendo nuove opportunità applicative nella gestione del rischio e della valutazione dei danni nell'ambito dei disastri naturali e antropici;

lo sviluppo di ulteriori due satelliti e la successiva gestione operativa hanno

un significativo impatto occupazionale in un settore di alta tecnologia, in cui l'apporto italiano è molto rilevante, e strategico per l'economia e gli interessi nazionali;

tali ricadute occupazionali riguardano sia le aziende capofila TAS e Telespazio, con l'impiego di migliaia di persone altamente qualificate nella progettazione e nella produzione di sistemi spaziali, sia le aziende italiane di indotto;

in particolare, gli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo hanno specificato come il programma, al pari di altre progettualità di ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare, beneficia di un iniziale periodo di supporto logistico. Nei costi complessivi, relativi al completamento della costellazione CSG pari a 607 milioni di euro (circa 394 milioni di euro quota ASI – circa 212 milioni di euro quota Difesa), vengono infatti ricompresi gli oneri afferenti al Mantenimento delle Condizioni Operative ed Evolutive del sistema stesso per un periodo decennale. Nel contratto che verrà predisposto saranno quindi finanziate le attività di MCO (dette « ricorrenti ») e quelle afferenti lo sviluppo di nuove capacità e gestione *end-to-end* delle obsolescenze (dette « non ricorrenti »). Quanto al Supporto Logistico, poi, esso comprenderà (per macro-aree):

1) Conduzione delle Operazioni (OPS) – attività Operative e Logistiche: –

Gestione di Missione, – Operazioni sistema Centrale, – Manutenzione del Sistema;

2) Gestione di Sistema (GdS) tramite supporto logistico (ILS): – Manutenzione, sia per i Centri Utente che per i Sistemi Comuni (detti anche « Centrali » o « core »), – Product Assurance, – Sicurezza (*safety & security*) – Supporto Ingegneristico (SET);

3) Servizi Logistici: – Training, – Gestione magazzini, – Management;

nell'ambito dell'attuale contesto internazionale di riferimento l'Italia è riconosciuta come Paese *leader* europeo nella produzione di satelliti a tecnologia SAR. In tale cornice, sono state stipulate cooperazioni con altri partner militari (Polonia, Finlandia) per la cessione di quote di risorse di CSG (2,5 per cento per ogni *partner*), con eventuale estensione ad altre due ulteriori cooperazioni. Tale quota ha generato introiti per circa 18 milioni di euro per ogni singolo Paese *partner*. Con la Francia è in atto uno scambio capacitivo;

il citato ammontare complessivo di 607 milioni di euro comprende i costi di MCO per 10 anni (circa 27 milioni di euro/anno, quindi circa 270 milioni di euro), quello dei lanci (2.40 milioni di euro, quindi 80 milioni di euro), pertanto i satelliti CSG avranno all'incirca un costo di 257 milioni di euro, pari a 128 milioni di euro ciascuno. Questi costi non paiono eccessivi, se si considerano esperienze comparate, quali per esempio il « PAZ » (*Spanish National Earth Observation Programme*), ad esempio, ha un peso di 1350 chilogrammi, una vita operativa di 7 anni e una risoluzione di 1 metro; mentre il giapponese « ASNARO-2 » (*Advanced Satellite with New system ARchitecture for Observation*) ed è un satellite con sensore elettro-ottico. Rispetto agli esempi anzidetti, i satelliti CSG pesano circa 2200 chilogrammi, hanno una vita utile di 10 anni e una risoluzione submetrica. Inoltre,

CSG è un sistema *duale* che ospita chiavi di cifratura per accogliere partner militari e rappresenta lo stato dell'arte nel settore dei satelliti con sensore *radar* ad apertura sintetica, non paragonabile per prestazioni e complessità al citato PAZ;

per ciò che concerne la quota del programma che la Difesa dovrà finanziare si evidenzia che non è prevista l'accensione di mutui ovvero prestiti a titolo oneroso e che l'intervento trae i propri finanziamenti attraverso lo stanziamento di risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), ripartito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2019. Le risorse sono state definitivamente allocate sui capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito della Missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese), Programma 5 (Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo), Azione 4 (Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa);

il sistema CSK e il sistema CSG sono sistemi duali, progettati intrinsecamente per accogliere e soddisfare le richieste provenienti sia dall'utenza militare, sia da quella civile. In tale ottica, non sono previsti cambiamenti nelle modalità di uso dei satelliti della prima generazione fino a che resteranno operativi;

vista la deliberazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »). C. 1939-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	80
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i> .....	90
DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	84
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019. Atto n. 104 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	84

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance per compiti di sicurezza e difesa. Atto n. 112 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	84
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare. Atto n. 113 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	86
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare. Atto n. 114 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	87
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 115 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	88

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »).**

**C. 1939-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio — Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, il cui testo iniziale è corredato di relazione tecnica, ha ad oggetto la promozione del recupero dei rifiuti in mare e dell'economia circolare. Segnala che il testo è corredato, all'articolo 10, di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intera legge.

Riguardo all'articolo 1, contenente le finalità e le definizioni, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare data la natura ordinamentale delle disposizioni.

In merito all'articolo 2, che prevede le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma pone espressamente i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati a carico di una nuova componente della tariffa rifiuti, la cui disciplina e definizione sono rimesse all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). In proposito, ritiene necessario acquisire conferma che, anche in fase di prima applicazione della nuova normativa, la predetta componente tariffaria aggiuntiva possa essere effettiva-

mente fissata, riscossa e assegnata alle amministrazioni interessate secondo modalità e criteri che assicurino la piena copertura delle maggiori spese derivanti dalle disposizioni nonché l'allineamento anche sul piano temporale tra le risorse in questione e gli oneri cui dovranno far fronte.

Inoltre, rileva che il comma 6 prevede « misure premiali » per il comandante del peschereccio che rispetti gli obblighi di conferimento fissati dall'articolo in esame. Evidenzia che nel corso dell'esame in sede referente è stato soppresso il richiamo alle misure premiali concernenti il « sistema di punti per infrazioni gravi », di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che istituisce un sistema di punti di penalità per il titolare della licenza di pesca che commetta determinate infrazioni: poiché la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, nell'asserire la neutralità della disposizione collega quest'ultima anche all'applicazione del sistema di punti-penalità per infrazioni gravi, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le misure premiali di cui al comma 8 possano tuttora essere individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 3, relativo alle campagne di pulizia, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede che le campagne volontarie di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune possano essere organizzate su iniziativa dell'autorità competente o su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna.

Per quanto riguarda le campagne organizzate dalle amministrazioni pubbliche non formula osservazioni, stante la clausola di invarianza finanziaria — di cui all'articolo 10 del testo in esame — e il carattere facoltativo della previsione, per cui le amministrazioni interessate potranno provvedervi al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda le campagne organizzate dai soggetti privati, che la norma assoggetta ad un regime di autorizzazione e prescrizioni da parte dell'autorità com-

petente, ritiene opportuno acquisire conferma che tale regime di assenso preventivo delle amministrazioni competenti sia idoneo ad assicurare l'osservanza della disposizione di invarianza finanziaria.

Infine, per quanto concerne la copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, rileva che il comma 4 dell'articolo in esame richiama le disposizioni di cui all'articolo 2: rinvia pertanto alle osservazioni riferite al medesimo articolo 2.

Riguardo all'articolo 4, che reca norme sulla promozione dell'economia circolare, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della generale clausola di invarianza di cui all'articolo 10.

In merito all'articolo 5, relativo alle campagne di sensibilizzazione, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, considerata la natura facoltativa degli adempimenti indicati dalla norma, ai quali le amministrazioni interessate potranno dunque dare corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio stante la clausola generale di invarianza di cui all'articolo 10.

Riguardo all'articolo 6, che reca disposizioni sull'educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia del mare, in merito ai profili di quantificazione, al fine del rispetto della clausola di neutralità finanziaria contenuta all'articolo 10, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a verificare l'effettiva possibilità, per le amministrazioni scolastiche, di far fronte alle attività di educazione ambientale di cui alla norma in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 7, relativo alla giornata del mare, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 8, concernente i materiali di ridotto impatto ambientale e il riconoscimento ambientale, in merito ai profili di quantificazione prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità di far fronte alle

disposizioni nel quadro delle risorse esistenti. Peraltro, tenuto conto che il testo originario faceva riferimento alla «certificazione ambientale», ritiene che andrebbe confermato che il sistema di «riconoscimento ambientale» previsto nel testo attuale sia anch'esso compatibile con le considerazioni svolte nella relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 9, che prevede una relazione alle Camere, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria, in merito ai profili di quantificazione richiama le considerazioni svolte sulle precedenti norme concernenti l'effettiva possibilità di attuare le disposizioni in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, anche al fine di compiere una approfondita disamina delle questioni problematiche richiamate dalla relatrice, reputa necessario acquisire sul provvedimento in titolo una apposita relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, ciò peraltro a motivo delle specifiche criticità evidenziate, con riferimento a singole disposizioni del testo, da una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato*), osservando come la predetta relazione tecnica potrebbe essere approntata dai competenti uffici entro un termine ragionevolmente breve.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, concorda con la sottosegretaria Guerra in ordine alla necessità di acquisire una relazione tecnica sul testo del provvedimento in discussione.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

**C. 2100 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e IX).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, sulla base della documentazione depositata nella precedente seduta dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2100 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in merito agli oneri previsti dal comma 19 dell'articolo 1, recante disposizioni relative al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), nella fase di avvio della propria attività, necessiterà del supporto di università e centri di ricerca – nelle more dell'espletamento delle previste procedure concorsuali per l'assunzione di personale – posto che le attività di valutazione interesseranno una pluralità di prodotti e servizi relativi ad una vasta gamma di settori, quali energia, trasporti e salute;

nella fase iniziale dovranno inoltre essere parallelamente assicurati la progettazione e l'allestimento di laboratori per l'analisi del *software* e dell'*hardware* dei

prodotti, nonché la partecipazione a corsi di formazione tecnico-specialistica anche all'estero;

i compiti del Ministero dello sviluppo economico connessi alla predisposizione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative sono del tutto analoghi a quelli che il medesimo Ministero svolge nell'ambito delle funzioni di Autorità NIS (*Network and Information Security*) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 65 del 2018 con riferimento alle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui agli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo n. 259 del 2003;

le richiamate attività pertanto verranno svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

in merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 2, il ricorso all'istituto del collocamento fuori ruolo, in caso di mobilità interna per far fronte alle esigenze di personale delle amministrazioni interessate, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, sebbene non sia espressamente prevista dall'articolo in esame la corrispondente indisponibilità di posti presso le amministrazioni di provenienza del personale per la durata dell'incarico, gli stessi posti sono comunque da intendersi non disponibili ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui « nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo »;

inoltre, in relazione agli altri istituti della cosiddetta mobilità interna alle PA (comando, distacco), le unità di personale che transitano ad altra amministrazione in virtù dei predetti istituti restano nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, rendendo pertanto

impossibile la copertura dei medesimi posti e dunque l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 3, recante disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, la previsione di misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal provvedimento in esame non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la norma non prevede che i costi siano a carico dello Stato, né prevede un ristoro da parte dello stesso;

inoltre l'attività di valutazione da parte del CVCN nell'ambito della normativa sul *Golden Power* non dovrebbe aggiungere, invece, ulteriori oneri sul CVCN oltre a quelli già previsti;

con riferimento all'articolo 6, la dinamica di spesa connessa all'utilizzo a fini di copertura finanziaria del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, con imputazione alla quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico, è coerente con quella stimata in occasione dell'istituzione del Fondo medesimo da parte della legge di bilancio per il 2019;

l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo, destinate alla realizzazione, allestimento e funzionamento del Centro di valutazione e certificazione nazionale, non pregiudica interventi già avviati o programmati a valere sulle stesse disponibilità;

preso atto dei dati e degli elementi forniti dal Governo in merito alla quantificazione della spesa autorizzata per l'istituzione e il funzionamento del CVCN, di cui al predetto comma 19 dell'articolo 1,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), con riferimento alla specifica considerazione contenuta nelle premesse della proposta di parere del relatore, secondo cui nell'ambito del provvedimento in esame i compiti del Ministero dello sviluppo economico connessi alla predisposizione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative verranno svolti a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, si limita ad evidenziare quanto in proposito riportato, invece, nella documentazione predisposta dal predetto Ministero e depositata dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 9 ottobre, laddove veniva affermato che il rimborso delle spese connesse alle suddette attività di ispezione e verifica dovrebbe in ogni caso essere previsto con un distinto atto normativo di rango secondario. Al riguardo, ritiene che una simile considerazione non possa essere in alcun modo assentita, giacché la quantificazione e relativa copertura finanziaria di eventuali rimborsi spesa connessi allo svolgimento delle predette attività dovrebbero necessariamente essere oggetto di puntuale definizione nell'ambito del provvedimento in esame, in conformità a quanto del resto prescritto dalla vigente disciplina contabile.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, condividendo le osservazioni testé svolte dalla deputata Comaroli, rileva infatti come la suddetta specificazione in tema di rimborsi spesa contenuta nella citata documentazione redatta dal Ministero dello sviluppo economico non è stata inserita tra le premesse della proposta di parere, proprio in quanto non confacente ai dettami della vigente disciplina contabile.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, comunica che sullo schema di decreto in esame non risultano ancora pervenuti i prescritti pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali. Non essendovi obiezioni, dispone quindi un ulteriore rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019.

Atto n. 104.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 ottobre 2019 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA chiede un ulteriore rinvio dell'esame dello schema di decreto, non essendo ancora pervenuti gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.****DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance per compiti di sicurezza e difesa.

Atto n. 112.

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, osserva che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale. Chiarisce che il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2026, prevede l'acquisizione di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE, nonché il relativo sostegno logistico. Rileva, altresì, che il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 160 milioni di euro e la spesa graverà sui capitoli/piani di gestione n. 7120/27 e n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e rifinanziate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018. Conferma, infine, che l'utilizzo delle suddette risorse non è pertanto suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.

Giuseppe BUOMPANE, *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, compren-

siva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* per compiti di sicurezza e difesa (Atto n. 112);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;

il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2026, prevede l'acquisizione di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE, nonché il relativo sostegno logistico;

il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 160 milioni di euro e la spesa graverà sui capitoli/piani di gestione n. 7120/27 e n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e rifinanziate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018;

l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare.**

**Atto n. 113.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, osserva che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale. Precisa, inoltre, che il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2030, prevede il potenziamento e l'aggiornamento della capacità di autoprotezione di velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare. Chiarisce, altresì, che il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 243,5 milioni di euro e la spesa graverà sui capitoli/piani di gestione n. 7120/27 e n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nel-

l'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e rifinanziate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018. Conferma, infine, che l'utilizzo delle suddette risorse non è pertanto suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare (Atto n. 113);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;

il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2030, prevede il potenziamento e l'aggiornamento della capacità di autoprotezione di velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare;

il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 243,5 milioni di euro e la spesa graverà sui capitoli/piani di gestione n. 7120/27 e n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e rifinanziate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018;

l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare.**

**Atto n. 114.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, osserva che il programma in esame rientra in una strategia elabo-

rata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti le attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni. Rileva, inoltre, che il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2027, prevede lo sviluppo, l'acquisizione e il supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare. Chiarisce, altresì, che il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 90 milioni di euro e la spesa graverà sul capitolo/piano di gestione n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018. Conferma, infine, che l'utilizzo delle suddette risorse non è pertanto suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare (Atto n. 114);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti le attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2027, prevede lo sviluppo, l'acquisizione e il supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare;

il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 90 milioni di euro e la spesa graverà sul capitolo/piano di gestione n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018;

l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri.**

**Atto n. 115.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in replica alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, osserva che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale. Rileva, inoltre, che il programma, con avvio nel 2020 e conclusione nel 2027, prevede l'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri. Chiarisce, altresì, che il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 54 milioni di euro e la spesa graverà sul capitolo/piano di gestione n. 7120/34 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018. Conferma, infine, che l'utilizzo delle suddette risorse non è pertanto suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (Atto n. 115);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;

il programma, con avvio nel 2020 e conclusione nel 2027, prevede l'acquisi-

zione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri;

il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 54 milioni di euro e la spesa graverà sul capitolo/piano di gestione n. 7120/34 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018;

l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.50.**

ALLEGATO

**Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare  
(« Legge Salvamare »). C. 1939-A Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

WR30



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPEL TORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VIII

Roma, 14 OTT. 2019

Prot. Uscita nr. 225473/2019  
Rif. Prot. Entrata nr. 224000/2019  
Risposta a Nota: n.

All'Ufficio legislativo Economia

e, p.c.  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio legislativo Finanze

SEDE

**OGGETTO:** C. 1939. Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare  
(Legge salva mare).

Con riferimento al provvedimento in oggetto, per quanto di competenza, si chiede l'acquisizione della relativa relazione tecnica aggiornata.

Ciò posto sul testo si rileva quanto segue.

**Articolo 3:** la norma prevede che tra i soggetti promotori vi siano gli enti gestori delle aree marine protette, i quali possono realizzare specifiche forme di comunicazione pubblica e apposite sessioni di educazione ambientale.

*Al riguardo, si rappresenta che la relazione tecnica dovrà specificare che le attività suddette saranno svolte dagli enti gestori nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci.*

**Articolo 5 bis** prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca realizzi presso le scuole di ogni ordine e grado attività di promozione e di sensibilizzazione in materia di ambiente e riuso dei beni.


*Al riguardo si chiedono elementi volti a dimostrare l'effettività della clausola di invarianza finanziaria stabilita dall'articolo 7 del provvedimento in esame.*

*In assenza dei predetti elementi, si esprime parere contrario.*

mg

Infine a titolo collaborativo si segnala la necessità di adeguare la denominazione del “Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo” utilizzata nell’articolo alla vigente denominazione “Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”, secondo le modifiche introdotte dal decreto legge 21 settembre 2019, n.104.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.  
C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (*Esame e rinvio*) ..... 92

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019. Atto n. 106 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 95  
ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 99

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica. C. 1973 Fragomeli (*Esame e rinvio*) ..... 95

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 780 Caso, recante modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ... 98

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

**C. 2100 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista già a partire da lunedì 21 ottobre prossimo e che la Commissione dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la seduta di domani.

Paolo GIULIODORI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2019 in tema di sicurezza cibernetica, attualmente all'esame

delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Trasporti.

Il decreto-legge, con finalità di sicurezza nazionale, delinea un sistema di organi, procedure e misure che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestività situazioni di emergenza in ambito cibernetico, in conformità alle più elevate e aggiornate misure di *cyber security* adottate a livello internazionale.

Il provvedimento risponde inoltre all'esigenza di rendere maggiormente efficace l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G (di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56). Ciò al fine di apprestare idonee misure di tutela delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi strategici di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

È proprio l'aspetto relativo ai poteri speciali governativi, oggetto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge in esame, che interessa le competenze della Commissione Finanze.

Preannuncia quindi che si limiterà ad una breve illustrazione dei contenuti degli articoli, per soffermarsi poi sulle disposizioni di più diretto interesse della Commissione.

L'articolo 1 istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale.

Si demanda ad un DPCM l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro medesimo – amministrazioni pubbliche, enti e operatori nazionali, pubblici e privati – e si attribuiscono specifici compiti al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), relativi all'approvvigionamento di prodotti e servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), qualora destinati a reti, sistemi

informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Vengono infine definiti gli obblighi per gli operatori, i fornitori e le imprese inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nonché un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge. Si prevede altresì che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni attinenti al perimetro di sicurezza cibernetica, possa avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

L'articolo 2 autorizza l'assunzione di personale presso il MISE per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e presso la Presidenza del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione.

L'articolo 3 appare di interesse della Commissione, in quanto modifica la normativa vigente in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il comma 1 stabilisce innanzitutto che le disposizioni del decreto in esame si applicano ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (che, come ricordato, ai sensi dell'articolo 1, saranno individuati con successivo D.P.C.M.), anche per i contratti o gli accordi – ove conclusi con soggetti esterni all'Unione europea – relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, per i quali è prevista la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il comma 2 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del citato regolamento su procedure, modalità e termini per l'affidamento di forniture di beni e servizi ICT (previsto dall'articolo 1, comma 6), i poteri speciali inerenti le reti 5G (di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-

legge n. 21 del 2012 già richiamato), sono esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), sulla base della disciplina prevista in attuazione del predetto regolamento.

Il comma 3 stabilisce una disciplina transitoria, prevedendo la possibilità di ridefinire, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le condizioni o le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati.

Le modifiche o integrazioni contrattuali possono anche consistere in prescrizioni, ove necessario, di sostituzione di apparati o prodotti che risultino «gravemente inadeguati» sul piano della sicurezza.

Venendo invece all'articolo 4, di più diretto interesse per la Commissione, rileva che esso estende l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cd. *golden power*), contenute nel comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal successivo decreto-legge n. 148 del 2017.

Ricorda che il decreto-legge n. 21 del 2012, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, ha organicamente disciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.

Il successivo decreto-legge n. 148 del 2017 ha ampliato l'esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della cd. alta intensità tecnologica (articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge n. 21 del 2012) affidando a uno o più regolamenti il compito di individuare, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza

di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica.

L'articolo 4, comma 1 del decreto in esame integra il disposto del comma 1-ter sotto un duplice profilo.

In primo luogo – al comma 1 – si chiarisce che, in seno alla verifica sulla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, è compreso anche il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

Viene poi ampliato l'oggetto delle richiamate norme regolamentari, per chiarire che esse individuano i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale – i quali si pongono come ulteriori rispetto a quelli individuati con riferimento al sistema di difesa e sicurezza nazionale, nonché con riferimento ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni – nei settori individuati come rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza dalle norme europee, in particolare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 452 del 2019, inclusi i settori ad alta intensità tecnologica.

Tali ultimi settori restano dunque inclusi nell'ambito di applicazione dei regolamenti il cui contenuto, contestualmente, viene ampliato mediante l'inclusione di ulteriori situazioni che possono recare pregiudizio alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Il comma 2 stabilisce che – fino all'entrata in vigore delle norme secondarie che dovranno individuare puntualmente i settori rilevanti – siano assoggettati a notifica al Governo gli acquisti, da parte di soggetti esterni all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono specifici beni e rapporti, fra cui le infrastrutture e le tecnologie critiche legate alla gestione dei dati e alla cybersicurezza, nonché le infrastrutture finanziarie. La notifica in particolare riguarda gli acquisti rilevanti, ovvero in grado di determinare

l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società.

A seguito della notifica, il Governo può, sulla base di specifici criteri, esercitare poteri speciali, imponendo condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, nonché opponendosi all'acquisto della partecipazione.

L'articolo 5 dispone circa alcune attribuzioni emergenziali in capo al Presidente del Consiglio, in caso di rischio grave o crisi di natura cibernetica, prevedendo che questi – su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi posti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

L'articolo 6 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, mentre l'articolo 7 ne dispone l'entrata in vigore.

Si riserva in conclusione, di formulare nella seduta già convocata per la giornata di domani, una proposta di parere sul provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei**

**servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019.**

**Atto n. 106.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre scorso.

Raffaele TRANO (M5S), *relatore*, dopo aver svolto gli opportuni approfondimenti e preso atto dei contenuti dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.**

**C. 1973 Fragomeli.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rammenta che la proposta di legge

C. 1973, della quale la Commissione Finanze avvia l'esame in sede referente, reca misure in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, in particolare mediante:

l'introduzione di una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, con rottamazione di veicoli aventi classe energetica inferiore (articolo 1);

l'introduzione di una detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ad alta potenza, ulteriore rispetto a quella già vigente (articolo 2).

Il provvedimento dovrebbe consentire di promuovere significativamente la nascita di un mercato dell'usato e permetterebbe di implementare l'infrastrutturazione della rete di ricarica attraverso l'installazione di colonnine ad alta potenza, soprattutto in prossimità di aree industriali e centri commerciali.

L'articolo 1 della proposta introduce dal 1° gennaio 2020, a regime (non è infatti prevista una scadenza della misura), una detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di veicoli (motoveicoli e autoveicoli) a trazione elettrica. La detrazione spetta nel caso di rottamazione di un veicolo di classe energetica inferiore e, comunque, per un solo veicolo ogni cinque anni.

Viene a tal fine introdotto un nuovo articolo 16-*quater* nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di agevolazioni fiscali in ambito energetico. La norma intende riconoscere al contribuente una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del relativo ammontare, per le spese, documentate e sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020, relative all'acquisto in Italia o alla locazione finanziaria di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, appartenenti a specifiche categorie e con prezzo inferiore a 45.000 euro, IVA compresa (comma 1).

Ai sensi del comma 2 la detrazione, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e non è cumulabile con altri benefici concessi ai sensi della normativa vigente.

Il comma 3 specifica quali ulteriori condizioni devono sussistere per godere della detrazione. In particolare:

deve essere consegnato contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria (omologato rispettivamente nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per i veicoli di categoria M, e nelle classi Euro 1, 2 e 3 per i veicoli di categoria L), di cui sia intestatario, da almeno dodici mesi, il proprietario o un familiare convivente, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;

la detrazione si deve riferire alle spese sostenute per l'acquisto e l'intestazione da parte del proprietario, nel limite massimo di un veicolo, per ciascuna categoria agevolabile, ogni cinque anni;

alla durata della detrazione d'imposta deve corrispondere, per lo stesso periodo, la proprietà dei beni individuati dalle norme in esame, fatta salva la possibilità di ulteriore fruizione del beneficio, per la medesima categoria di veicolo, anche nel caso di furto o rottamazione in seguito a distruzione del bene.

Il comma 4 disciplina i casi di decadenza del beneficio.

In caso di perdita della proprietà o del possesso del veicolo da parte dell'intestatario, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, per alienazione, furto o rapina si decade dal beneficio, ferme restando le annualità già corrisposte.

Nel caso di perdita della proprietà in seguito alla rottamazione dovuta alla distruzione del bene, è prevista una deroga: il beneficio si mantiene fino all'ordinaria scadenza, fatto salvo il caso di acquisto di

un nuovo veicolo, della medesima categoria, per il quale è riconosciuta la detrazione in esame e conseguentemente la decadenza dal beneficio relativo al bene rottamato, ferme restando le annualità già corrisposte.

Il comma 5 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, il compito di emanare un regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.

L'articolo 2 intende modificare la vigente disciplina della detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica, introdotta dalla legge di bilancio 2019 (comma 1039 della legge n. 145 del 2018).

Con le modifiche proposte, nell'articolo 16-ter viene introdotto un nuovo comma 3-bis il quale, insieme alle vigenti detrazioni (previste per agevolare l'infrastrutturazione delle colonnine di ricarica fino a 7kW destinate a luoghi non accessibili al pubblico e ai condomini), introduce una ulteriore agevolazione: viene reso detraibile il 20 per cento delle spese, sostenute nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, in particolare i parcheggi dei centri commerciali aperti al pubblico, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con potenza non inferiore a 20 kW e conformi alla normativa internazionale IEC.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

In particolare, gli oneri derivanti dalle norme in esame sono quantificati in 15,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 49,9

milioni di euro per l'anno 2023, a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a 90 milioni di euro per l'anno 2025, a 95 milioni di euro per l'anno 2026, a 98,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

A essi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio triennale 2019-2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Propone quindi, al fine di compiere ogni utile approfondimento, di svolgere sul tema un breve ciclo di audizioni, anche nell'auspicio che le misure suggerite possano tradursi in proposte emendative ai prossimi provvedimenti in materia fiscale e di bilancio all'esame del Parlamento.

Massimo UNGARO (IV) valuta positivamente la proposta di legge presentata dal collega Fragomeli, che reca a suo avviso misure intelligenti, che permetterebbero di creare un mercato secondario dei veicoli elettrici, peraltro con costi contenuti per l'Erario. Si tratta di un settore che richiede l'adozione di misure adeguate, anche in considerazione del fatto che la legislazione di diversi paesi europei è ben più avanzata in tale ambito.

Si associa quindi alla richiesta del relatore di svolgere un breve ciclo di audizioni, anche al fine di valutare la possibilità di inserire le citate misure nei provvedimenti di natura fiscale che la Camera esaminerà a breve.

Carla RUOCCO, *presidente*, prende atto della richiesta avanzata dai colleghi di svolgere alcune audizioni sul provvedimento, che potrà essere esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, già convocata per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 15 ottobre 2019.*

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), nell'ambito**

dell'esame della proposta di legge C. 780 Caso, recante modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.05.

ALLEGATO

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (Atto n. 106).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (Atto n. 106);

richiamato come, ai sensi del decreto-legge n. 193 del 2016 – che ha disposto l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione –, l'Agenzia delle Entrate e il MEF siano tenuti a stipulare annualmente un atto aggiuntivo alla Convenzione triennale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia medesima;

preso atto, sotto il profilo temporale, che lo schema in esame regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e che il Piano annuale dell'Agenzia, di cui all'Allegato 1 allo schema, individua l'azione strategica della riscossione con riferimento all'esercizio 2019;

ricordato che i contenuti dell'Atto aggiuntivo e dell'allegato Piano annuale

sono stati definiti tenendo conto degli effetti derivanti dall'insieme di provvedimenti legislativi in materia di definizione agevolata della pretesa tributaria, contenuti nel decreto-legge fiscale (decreto-legge n. 119 del 2018), nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e nel decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, nonché in coerenza con le priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2019-2021, il quale pone l'accento sul miglioramento della *performance* dell'amministrazione finanziaria, con l'obiettivo di contrastare l'evasione e ridurre il *tax gap*, per abbassare la pressione fiscale sui contribuenti che adempiono spontaneamente all'obbligo tributario e realizzare un sistema fiscale più equo e favorevole alla crescita;

preso atto dei contenuti dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, svoltasi dinnanzi alla Commissione Finanze il 10 ottobre 2019,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« *end of waste* »).

Audizione di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) ..... 100

Audizione di rappresentanti di Federazione Carta e Grafica (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) ..... 100

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare ») C. 1939-A Governo ..... 101

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.*

##### La seduta comincia alle 12.05.

**Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« *end of waste* »).**

**Audizione di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).*

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Barbara GATTO, *Responsabile del Dipartimento politiche ambientali della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

##### **Audizione di rappresentanti di Federazione Carta e Grafica.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).*

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Amelio CECCHINI, *presidente di COMIECO* e Maurizio D'ADDA, *direttore generale di Assografici*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene la deputata Erica MAZZETTI (FI).

Amelio CECCHINI, *presidente di COMIECO*, e Massimo MEDUGNO, *direttore di Assocarta*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori chiarimenti.

Interviene, quindi, il deputato Generoso MARAIA (M5S).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della

Federazione Carta Grafica per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 15 ottobre 2019.*

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).**

**C. 1939-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.05 alle 13.35.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (nomina n. 33) ..... 102

#### AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 102

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 ottobre 2019.*

**Audizione del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (nomina n. 33).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.35.

#### AUDIZIONI

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene la ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Audizione della Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Paola PISANO, *ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Elena MACCANTI (LEGA), Diego DE LORENZIS (M5S), Ro-

berto ROSSO (FI), Vincenza BRUNO BOS-  
SIO (PD), Mauro ROTELLI (FdI), Diego  
SOZZANI (FI) e Massimiliano CAPITANIO  
(LEGA).

Paola PISANO, *ministra per l'innova-  
zione tecnologica e la digitalizzazione*, ri-  
sponde ai quesiti posti e fornisce precisa-  
zioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, rin-  
grazia la ministra per la relazione svolta e  
dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-  
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	104
DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Mirella Liuzzi.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

##### Sui lavori della Commissione.

Luca CARABETTA, *presidente*, comunica che nella serata di ieri il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha trasmesso alla presidenza della Commissione una lettera con cui ha rappresentato la oggettiva difficoltà di presenziare alla sua audizione sulle linee programmatiche prevista per oggi per la concomitanza della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per la cessione delle attività aziendali facenti capo alle Società in amministrazione straordinaria Alitalia-Società Aerea italiana Spa ed Alitalia Cityliner Spa. Nella medesima lettera il ministro si è dichiarato disponibile a svolgere l'audizione nella giornata di giovedì 24 ottobre. L'audizione del Ministro è stata conseguentemente sconvocata.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) ritiene che la richiesta di slittamento dell'audizione formulata dal Ministro non sia rispettosa nei confronti della Commissione e dell'organizzazione dei suoi lavori. Auspica, inoltre, che non vi siano ulteriori rinvii dell'audizione medesima.

##### **DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Laura PAXIA (M5S), *relatrice*, illustra la relazione, oggetto del provvedimento.

Il decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, oggetto del disegno di legge di conversione C. 2100, all'esame, in sede consultiva, della X Commissione, è composto di 7 articoli.

L'articolo 1 concerne il perimetro di sicurezza nazionale cibernetico. In particolare, il comma 1 istituisce il suddetto

perimetro, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. Il comma 1 fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, nonché ad enti e operatori nazionali, pubblici e privati (investendo così le aree d'interesse della X Commissione), le cui reti e sistemi informativi e informatici sono necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato e per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e il cui malfunzionamento, interruzione, o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale. Il comma 2 demanda l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, secondo criteri analoghi a quelli definiti nel comma 1. Il medesimo DPCM dovrà fissare i criteri che i soggetti inclusi nel perimetro dovranno seguire nel compilare l'elenco delle reti, dei sistemi e dei servizi. Tale elenco dovrà essere aggiornato con cadenza almeno annuale. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del DPCM, gli elenchi così predisposti sono inviati: alla Presidenza del Consiglio dei ministri dai soggetti pubblici e dai soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale oppure dai soggetti che intendono svolgere l'attività di conservatore di documenti informatici; al Ministero dello sviluppo economico dai soggetti privati che rientrano nel perimetro di sicurezza ed individuati dallo stesso DPCM. Quindi, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano i rispettivi elenchi: al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),

e all'organo per la regolarità e sicurezza dei servizi di telecomunicazione presso il Ministero dell'interno. Il comma 3 demanda ad un DPCM, da adottare entro dieci mesi dalla conversione del decreto-legge, la definizione delle procedure per la segnalazione, da parte dei soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi e delle misure volte a garantirne elevati livelli di sicurezza. Nello specifico, i soggetti interessati devono notificare l'incidente al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tempestivamente tali notifiche al DIS. Il DIS assicura l'ulteriore trasmissione all'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazioni e, in determinati casi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al Ministero dello sviluppo economico. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, esse devono assicurare elevati livelli di sicurezza delle reti, sistemi informativi e sistemi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. In particolare, siffatte misure devono essere definite in modo da agire su: politiche di sicurezza, struttura organizzativa e gestione del rischio; mitigazione e gestione degli incidenti e loro prevenzione; protezione fisica e logica e dei dati informativi; integrità delle reti e dei sistemi informativi; gestione operativa; monitoraggio, *test* e controllo; formazione e consapevolezza; affidamento di forniture, sistemi e servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il comma 4 dispone che l'elaborazione delle suddette misure di sicurezza è realizzata, secondo l'ambito di propria competenza, dal Ministero per lo sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e finanze e il DIS. Il comma 5 prevede un aggiornamento almeno biennale delle previsioni dei DPCM di cui ai commi 2 e 3. Il comma 6 rimette ad un regolamento di esecuzione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1988,

entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini alle quali devono attenersi i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico, diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. Il comma 7 individua alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. L'autorizzazione di spesa per la copertura finanziaria relativa alla realizzazione, all'allestimento e al funzionamento del CVCN è stabilita dal comma 19. Il comma 8 determina alcuni obblighi per: gli operatori dei servizi essenziali; i fornitori di servizi digitali; le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (interessando così direttamente le competenze della X Commissione), inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. La lettera *a*) prevede che tali soggetti, se inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, osservino le misure di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti, allorché siano di livello almeno equivalente a quelle adottate con il DPCM attuativo del decreto-legge. Nel caso che non vi sia equivalenza nel livello di sicurezza, le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i livelli di sicurezza previsti dal decreto-legge sono da definirsi, a seconda dei soggetti interessati, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dello sviluppo economico. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo si

raccordano, ove necessario, con le autorità NIS (*Network and Information Security*) competenti, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 65 del 2018. La lettera *b*) dispone che i soggetti interessati assolvano l'obbligo di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. I commi da 9 a 11 recano un sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge. In particolare il comma 9 disciplina una serie di illeciti amministrativi, con sanzioni amministrative pecuniarie scaglionate in relazione alla gravità della condotta. Nel dettaglio sono punite le seguenti fattispecie: il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informativi; il mancato adempimento dell'obbligo di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici; l'inosservanza delle misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei sistemi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di test da parte dei fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici; il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di verifica e ispezione; il mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo dettate dal CVCN; la mancata comunicazione dell'intendimento di provvedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici; l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e l'espletamento dei servizi informatici su menzionati, in violazione delle condizioni imposte dal CVCN o in assenza del superamento del test di *hardware* e *software*. Ai sensi del comma 10, in caso di inottemperanza alle condizioni o in assenza dell'esito favorevole dei

test di *hardware* e software, il contratto non produce effetto ovvero cessa di produrre effetti ed è fatto divieto alle parti di darvi, anche provvisoriamente, esecuzione. La violazione di tale divieto comporta, per coloro che abbiano disposto l'affidamento del contratto, la sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione. Il comma 11 punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni coloro che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero oppure omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. All'ente privato, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Il comma 12 individua nella Presidenza del Consiglio dei ministri e nel Ministero dello sviluppo economico le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, mentre il comma 13 richiama l'osservanza delle disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981. Il comma 14 specifica che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale possono incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Il comma 15 prevede che le autorità titolari delle attribuzioni configurate dal decreto-legge

assicurino gli opportuni raccordi con il DIS e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. Il comma 16 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni attinenti al perimetro di sicurezza cibernetica, possa avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). Il comma 17 reca due novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2016/1148, recante misure per un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. La prima concerne l'elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali, che l'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 65 ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con la novella si prevede che il suddetto Ministero trasmetta l'elenco al punto di contatto unico nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. La seconda novella prevede che anche l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione sia parte del *network* chiamato a collaborare per l'adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 65 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Il comma 18 dispone che gli eventuali adeguamenti delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, che amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed operatori pubblici debbano intraprendere, per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza come definite dal decreto-legge, siano effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2 reca misure concernenti il personale, finalizzate a esigenze di funzionamento del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 1 autorizza il MISE ad assumere a tempo indeterminato un contingente massimo di 77 unità di personale, di cui 67 di area terza e 10 di area seconda per lo svolgimento delle funzioni del CVCN. Il comma 2 prevede che, fino al completa-

mento delle procedure di assunzione, il MISE, può avvalersi, per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con alcune esclusioni, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto, per un massimo del 40 per cento delle unità di personale da assumere. Nei limiti complessivi della stessa quota il MISE può avvalersi, in posizione di comando, di personale fino a un massimo di 20 unità. Il comma 3 autorizza la Presidenza del Consiglio ad assumere fino a 10 unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione. Il comma 4 autorizza la Presidenza del Consiglio, nelle more delle assunzioni sopra ricordate, ad avvalersi di esperti o di personale di altre amministrazioni pubbliche. Il comma 5 dispone che il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 3 avviene attraverso l'espletamento di uno o più concorsi pubblici, anche in deroga a specifiche previsioni normative che dispongono il ricorso a concorsi pubblici unici o il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). È fatta comunque salva la facoltà per le amministrazioni di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5 G. Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche per i contratti o gli accordi, ove conclusi con soggetti esterni all'Unione europea, relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su la tecnologia 5G, rispetto ai quali è prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge in materia di poteri speciali n. 21 del 2012, espressamente richiamato, una notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. In ragione di ciò

è esclusa l'applicazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), ove dispone la previsione di un obbligo di comunicazione al CVCN. Il comma 2 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali sono esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte del CVCN e del Centro di valutazione del Ministero della difesa. Il comma 3 prevede una disciplina transitoria, con la possibilità di ridefinire, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le condizioni o le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati con i provvedimenti di esercizio dei poteri speciali relativi a soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale, al fine di garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal decreto-legge, anche con prescrizioni di sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche ed estende l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (il cosiddetto *golden power*), contenute nel decreto-legge n. 21 del 2012, che viene contestualmente novellato, ed è di particolare interesse per la X Commissione. Il comma 1 amplia il perimetro dei beni che possono essere inclusi nell'ambito di applicazione della suddetta disciplina, nel caso in cui sussista un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, attraverso il rinvio alle norme europee; ai fini della verifica del pericolo, viene ricompreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Il comma 2 prevede che, fino all'entrata in vigore delle norme secondarie che individuano puntualmente i settori rilevanti, sono assoggettati a notifica al Governo gli acquisti, da parte di soggetti esterni all'Unione europea, di partecipazioni in società

che detengono specifici beni e rapporti, fra cui le infrastrutture e le tecnologie critiche legate alla gestione dei dati e alla cybersecurity, nonché le infrastrutture finanziarie. Il medesimo comma chiarisce che la notifica in particolare riguarda gli acquisti rilevanti, ovvero in grado di determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società e stabilisce che, a seguito della notifica, il Governo può, sulla base di specifici criteri, esercitare poteri speciali imponendo condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, nonché opponendosi all'acquisto della partecipazione.

L'articolo 5, composto di un unico comma, concerne le determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica. L'articolo, in particolare, prevede che il Presidente del Consiglio, su deliberazione del CISR, possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi posti nel

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. L'intervento deve risultare indispensabile e realizzarsi per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità. Si prevede che l'attribuzione del Presidente del Consiglio operi nel caso che si verifichi un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, e comunque nei casi di crisi cibernetica.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 7, infine, in base al dettato costituzionale dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

Audizione di rappresentanti di Confapi .....	110
Audizione di rappresentanti di Confservizi .....	110
Audizione di rappresentanti di Confprofessioni .....	110
Audizione di rappresentanti di Assolavoro .....	111

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva Sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

Audizione di Emmanuele Massagli, presidente dell'Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di lavoro e relazioni industriali (ADAPT) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	111
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	111
--	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 ottobre 2019.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accer-**

**tamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.**

##### **Audizione di rappresentanti di Confapi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.05.

##### **Audizione di rappresentanti di Confservizi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.25.

##### **Audizione di rappresentanti di Confprofessioni.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.35.

**Audizione di rappresentanti di Assolavoro.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.45.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Indagine conoscitiva Sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.**

**Audizione di Emmanuele Massagli, presidente dell'Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di lavoro e relazioni industriali (ADAPT).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Emmanuele MASSAGLI, *presidente dell'Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di lavoro e relazioni industriali (ADAPT)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ringrazia l'intervenuto e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

**C. 2100 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti), del disegno di legge n. 2100 Governo, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2019, recante « Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ».

Avverte, altresì, che, essendo l'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea previsto a partire dal prossimo lunedì 21 ottobre e non avendo le Commissioni di merito ancora concluso l'esame in sede referente, il parere verrà espresso nella seduta convocata per la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, sul testo originario del decreto-legge.

Invita, quindi, il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

Niccolò INVIDIA (M5S), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di sette articoli e l'articolo 1 istituisce tale perimetro di sicurezza, definendone la finalità e l'ambito di applicazione. Per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala che il comma 14 prevede che, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche incluse nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, la violazione delle disposizioni

del decreto si configura come causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che, ai commi 1 e 2, autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di settantasette unità di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 a decorrere dall'anno 2020. Fino al completamento di tali procedure, il Ministero può avvalersi, per le esigenze del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni, collocato fuori ruolo o in posizione di comando per un massimo del 40 per cento delle unità di personale da assumere. Nei limiti complessivi della stessa quota, il Ministero può anche avvalersi, in posizione di comando, fino a un massimo di venti unità di personale del comparto sicurezza-difesa, che non risulti impiegato in compiti operativi o specialistici, con qualifiche o gradi non dirigenziali. Tale ultimo personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, sulla base dei commi 3 e 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di spesa di euro

640.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Anche in questo caso e con i medesimi limiti e modalità, la norma prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, di un contingente di personale proveniente dalla pubblica amministrazione, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, nonché di esperti o consulenti, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica. Il comma 5, infine, precisa che il reclutamento del personale avviene mediante procedura concorsuale pubblica, restando ferma la possibilità per le amministrazioni interessate di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge n. 56 del 2019.

Rileva, altresì, che l'articolo 3 introduce disposizioni di raccordo tra il decreto-legge e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G. L'articolo 4 interviene in materia di infrastrutture e tecnologie critiche, mentre l'articolo 5, come si legge nella relazione illustrativa, reca disposizioni volte ad assicurare, in caso di urgenza, la disponibilità, anche sotto il profilo della gestione dell'emergenza cibernetica, degli strumenti giuridici necessari a garantire un elevato livello di sicurezza. Gli articoli 6 e 7, infine, recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del decreto-legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 16 ottobre.

**La seduta termina alle 13.25.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 113

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio malattie rare (O.M.A.R.) e di UNIAMO FIMR Onlus-Federazione italiana malattie rare, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare » ..... 114

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

#### La seduta comincia alle 13.

#### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 10 ottobre 2019 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

#### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

C. 687 Delrio: « Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a

sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi »;

C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci: « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare »;

C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato, C. 1731 Molinari, C. 1887 Ascari, C. 1958 Fiorini e C. 2007 Lollobrigida: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia » (Commissioni riunite II e XII);

C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini: « Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri »;

C. 1806, approvato dal Senato, e C. 600 Mandelli: « Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica »;

C. 1067 Piastra, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 2004 Paolo Russo e C. 2117 Governo, approvato dal Senato: « Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni » (Commissioni riunite II e XII);

C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano: « Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia » (Commissioni riunite II e XII);

C. 665 Versace: « Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale ».

*Seguito della discussione delle risoluzioni:*

7-00164 Pini, 7-00206 Troiano e 7-00277 Bellucci: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale;

7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali e 7-00233 Rostan: Iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza;

7-00165 Ermellino: Iniziative per tutelare i militari e gli operai impiegati negli Arsenali della Marina militare esposti all'amianto (Commissioni riunite IV e XII).

Seguito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Indagine conoscitiva in materia di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.

*Argomenti nuovi (subordinatamente alla conclusione degli argomenti in corso di esame):*

proposta di legge C. 1752 D'Arrando: « Introduzione sperimentale del metodo

del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati »;

proposta di legge C. 423 Carnevali: « Disciplina della nutrizione artificiale parenterale ed enterale, ospedaliera e domiciliare »;

risoluzione 7-00045 Sarli sul tema della *Pet therapy*;

risoluzione 7-00172 Boldi in materia di sindrome delle apnee notturne;

indagine conoscitiva in materia di distribuzione diretta dei farmaci.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Avrà altresì luogo lo svolgimento della *question-time* nonché di interrogazioni ordinarie in Commissione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 ottobre 2019.*

**Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio malattie rare (O.M.A.R.) e di UNIAMO FIMR Onlus-Federazione italiana malattie rare, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.35.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	115
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	119

#### RISOLUZIONI:

7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli e 7-00328 Caretta: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ).	
7-00331 Nevi: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	116

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi sulle iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> .	
Audizione di rappresentanti di Assocanapa, Federcanapa e Associazione canapa sativa Italia ..	116

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 38 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	117
---	-----

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 12.05.

**Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.**

**C. 1682 Brunetta.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 26 giugno scorso il relatore, onorevole Nevi, ha introdotto il provvedimento e che ha quindi avuto luogo un breve ciclo di audizioni. Rammenta, inoltre, che il termine per la presentazione delle proposte emendative è scaduto alle ore 16 di lunedì 14 ottobre.

Avverte, al riguardo, che sono state presentate 66 proposte emendative (*vedi allegato*).

Nel ricordare che la proposta di legge in esame, reca disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, comunica che sono da ritenersi inammissibili, poiché estranee al contenuto del provvedimento, gli articoli aggiuntivi Loss 8.01 e 8.02. In particolare, entrambe le proposte emendative intervengono su materia disciplinata dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 (« Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli »), recando disposizioni in materia di autorizzazioni per reimpianti viticoli.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli e 7-00328 Caretta: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

**7-00331 Nevi: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta dell'8 ottobre scorso, la Commissione ha deliberato di proseguire congiuntamente alle altre la discussione della risoluzione 7-00328 Caretta. Ricorda altresì che l'onorevole Gagnarli ha presentato un testo riformulato della propria risoluzione.

Avverte che è stata presentata la risoluzione 7-00331 Nevi, che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alle altre già in discussione.

*(La Commissione concorda).*

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 ottobre 2019.*

**Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi sulle iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*.**

**Audizione di rappresentanti di Assocanapa, Federcanapa e Associazione canapa sativa Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.10.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).**

**Nomina n. 38.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

*La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.*

Antonio LOMBARDO (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a Direttore Generale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

In proposito, rammenta preliminarmente che l'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 74 del 2018, stabilisce che « Il direttore è scelto in base all'alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha la durata di massima di tre anni, è rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata ».

L'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce altresì che: « il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere

espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata ».

Ricorda, inoltre, che ai sensi dello Statuto vigente il Direttore dell'Agenzia esercita i seguenti poteri: garantisce che le funzioni svolte dall'Area organismo di coordinamento e dall'Ufficio monocratico per l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore siano svolte separatamente, assicurandone l'armonizzazione e l'unità d'indirizzo; svolge altresì tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi, ed in particolare: propone per l'adozione al Ministero vigilante lo Statuto; adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità ed il regolamento del personale; individua la dotazione organica da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica; adotta gli altri regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia; dispone la costituzione o la partecipazione a consorzi e società; delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; delibera le variazioni non compensative tra le singole categorie per adeguare le previsioni di spesa ai fabbisogni operativi, nonché le variazioni incidenti sulla gestione dei residui attivi e passivi; determina le scelte strategiche aziendali, sentito il Ministero vigilante, e gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti; conferisce e revoca l'incarico ai dirigenti generali preposti all'Area organismo di coordinamento, all'Ufficio monocratico per l'esercizio delle funzioni di Organismo pagatore, e all'Area amministrativa; adotta, su proposta dei dirigenti generali preposti alle

Aree, il piano di distribuzione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie tra gli Uffici di livello dirigenziale generale; adotta gli schemi di convenzioni da stipulare ai fini dell'esercizio delle attività istituzionali; nomina il Presidente ed i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione, incaricati della valutazione e del controllo strategico, determinando anche i compensi per i componenti esterni; garantisce i rapporti con gli organi di comunicazione per le materie di interesse dell'Agenzia; assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione sindacale dell'Agenzia per la definizione dei contratti integrativi e degli accordi collettivi dell'Agenzia; può deliberare, per i dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Direttore assicura, inoltre, le relazioni e la rappresentanza dell'Agenzia ai più alti livelli istituzionali, ivi compreso il Governo, il Parlamento, le Regioni e le Istituzioni dell'Unione europea.

In riferimento al dottor Gabriele Papa Pagliardini, segnala che lo stesso è stato nominato Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 settembre 2016 per la durata di tre anni e che il suo incarico è scaduto il 13 settembre 2019.

Osserva che, come si evince dal *curriculum* allegato alla proposta di nomina, il candidato vanta una consolidata esperienza professionale, avendo rivestito in AGEA sia la carica di Commissario (dal 4 luglio al 13 settembre 2016), sia, come già detto, di Direttore (dal 14 settembre 2016 a tutt'oggi). Ciò gli ha consentito di acquisire una qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti ai settori operativi dell'Agenzia, anche in relazione alla gestione di risorse economiche.

Il dottor Papa Pagliardini ha, inoltre, collaborato al Dicastero agricolo con in-

carichi rivolti all'attuazione del programma per la semplificazione della gestione della politica agricola comune e come coordinatore del gruppo di lavoro Agricoltura 2.0.

Dal 2011 al 2015 ha lavorato presso la Regione Puglia come Direttore generale Aree politiche dello sviluppo rurale e come Autorità di gestione del PSR Puglia 2007/2013.

Ha svolto, infine, numerosi altri incarichi che risultano dal *curriculum*, testimonianza di una professionalità di spicco in termini di conoscenza delle problematiche del comparto agricolo.

Auspicio, pertanto, che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Prima di concludere, ricorda che la Giunta per il Regolamento, con il parere del 26 giugno 2013, innovando rispetto al precedente indirizzo interpretativo, ha introdotto la possibilità, per le Commissioni, di procedere, nell'ambito della procedura per l'espressione del parere su nomine governative, all'audizione informale dei soggetti designati. In tale occasione, la Giunta ha, peraltro, precisato che la predetta audizione deve essere «finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti ed organismi interessati». In forza di tale interpretazione della Giunta, nella passata e nella corrente legislatura, sono già state svolte diverse audizioni di soggetti designati a nomine oggetto di parere parlamentare.

Si riserva quindi, di proporre, nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, che il dottor Papa Pagliardini sia convocato per un'audizione informale in Commissione nel corso della prossima settimana.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

ALLEGATO

**Disposizioni per la valorizzazione della produzione  
enologica e gastronomica italiana (C. 1682).**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

01. Per eccellenze enogastronomiche italiane si intendono:

a) prodotti di qualità DOP, IGP e STF riconosciuti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151;

b) prodotti a marchio P.A.T riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;

c) prodotti agricoli ed agroalimentari biologici ottenuti in conformità delle norme stabilite dai regolamenti (CE) nn. 834/2007 e 889/2008 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

**01. 01.** Brunetta.

*Al comma 1, dopo la parola: enologica aggiungere la seguente: olivicola.*

**\*1. 1.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Al comma 1, dopo la parola: enologica aggiungere la seguente: olivicola.*

**\*1. 2.** Brunetta.

*Al comma 1, dopo la parola: enologica aggiungere la seguente: olivicola.*

**\*1. 8.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e di eventuali altre produzioni individuate dal medesimo decreto.*

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e di eventuali altre produzioni individuate dal decreto di cui al comma 1.*

**1. 3.** Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Al comma 2, sostituire le parole: degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare con le seguenti: degli operatori della filiera agroalimentare, specie con riferimento agli agricoli e ai mestieri artigiani,.*

**1. 4.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

*Al comma 2, sostituire le parole: degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare con le seguenti: degli operatori del comparto agricolo e della filiera*

agroalimentare, ivi inclusi i mestieri artigiani.

**1. 5.** Gadda.

*Al comma 2, dopo le parole:* il Registro aggiungere le seguenti: dei comuni e.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola:* Registro sono aggiunte le seguenti: dei comuni e.

**1. 6.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Al comma 2, dopo le parole:* , è istituito aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

**1. 7.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

## ART. 2.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché del turismo esperienziale.

**\*2. 11.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché del turismo esperienziale.

**\*2. 4.** Gadda.

*Al comma 2, sostituire le parole:* La data con le seguenti: L'elenco dei prodotti, la data.

**2. 8.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Al comma 2 dopo le parole:* con decreto aggiungere le seguenti: , da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

**2. 2.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* e del turismo.

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:* della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo.

**2. 15.** Losacco.

*Al comma 2, dopo la parola:* di concerto aggiungere le seguenti: del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e.

**2. 14.** Losacco.

*Al comma 2, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria della filiera agroalimentare comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

**\*2. 10.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

*Al comma 2, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria della filiera agroalimentare comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

**\*2. 5.** Gadda.

*Al comma 2, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti:

sentite le associazioni di categoria della filiera agricola e agroalimentare.

**2. 6.** Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Al comma 2 dopo le parole: e della ricerca aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza delle Regioni e l'Anci.*

**2. 12.** Losacco.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la parola: cantine aggiungere la seguente: frantoi;*

*b) dopo la parola: vino aggiungere le seguenti: e dell'olio;*

*c) sostituire le parole: aziende alimentari con le seguenti: aziende agricole ed alimentari.*

**2. 7.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Al comma 2 dopo la parola: cantine, aggiungere le seguenti: frantoi, musei dell'olio,.*

**\*2. 9.** Brunetta.

*Al comma 2 dopo la parola: cantine, aggiungere le seguenti: frantoi, musei dell'olio,.*

**\*2. 3.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Entro il 31 marzo di ciascun anno viene scelta, sulla base di criteri

individuati mediante apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 la « capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » che a rotazione coinvolge ciascuna regione.

**2. 13.** Losacco.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La Giornata di cui al comma 1 non determina effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949 n. 260.

**2. 1.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

*Art. 2-bis.*

Nell'ambito della giornata di cui all'articolo 2 è altresì istituita una specifica manifestazione riguardante i Piccoli Comuni e le loro eccellenze enogastronomiche quale strumento di promozione economica e del turismo.

**2. 01.** Losacco.

**ART. 3.**

*Al comma 1 sostituire le parole da: è istituito fino a: turismo con le seguenti: con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito.*

*Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da: e delle eccellenze fino alla fine del comma con le seguenti: e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane. Con il decreto di cui al comma 1 sono,*

altresì, definite le modalità di svolgimento delle attività del nucleo di coordinamento.

**3. 5.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Al comma 1 sostituire le parole da: è istituito fino a: turismo con le seguenti: con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito.*

**3. 4.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: del medesimo Ministero aggiungere le seguenti: delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,.*

**3. 1.** Cenni.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: filiera vitivinicola, aggiungere le seguenti: , della filiera olivicola,;*

*b) dopo le parole: , delle cantine, aggiungere le seguenti: , dei frantoi,;*

*c) dopo le parole: dei musei del vino aggiungere le seguenti: e dell'olio,;*

*d) dopo le parole: delle strade del vino aggiungere le seguenti: dell'olio e dei sapori,;*

*e) dopo le parole: delle città del vino e aggiungere le seguenti: delle città dell'olio,;*

*f) dopo le parole: della cultura del vino, aggiungere le seguenti: dell'olio.*

**3. 9.** Brunetta.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la parola: vitivinicola aggiungere le seguenti: e di quella olivicola;*

*b) dopo le parole: musei del vino aggiungere le seguenti: dell'olio e dei sapori;*

*c) dopo le parole: città del vino aggiungere le seguenti: e dell'olio;*

*d) dopo le parole: cultura del vino aggiungere le seguenti: dell'olio.*

**3. 7.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pinatone.

*Al comma 1, dopo le parole: della filiera vitivinicola aggiungere le seguenti: e dei produttori agricoli.*

**3. 10.** Brunetta.

*Al comma 1, sostituire le parole da: nonché delle fondazioni fino alla fine del comma con le seguenti: della filiera olivicola, dei produttori agricoli, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari italiane, delle cantine, dei frantoi, dei musei del vino e dell'olio, delle distillerie, dei consorzi, delle strade del vino e dell'olio e dei sapori, delle città del vino e delle città dell'olio e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino, dell'olio e del cibo.*

**3. 3.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Al comma 1, dopo le parole: delle città del vino, aggiungere le seguenti: delle città del bio che promuovono l'agricoltura biologica.*

**3. 6.** Fregolent.

*Al comma 1, dopo le parole:* delle città del vino, *aggiungere le seguenti:* delle principali associazioni di giovani e delle principali associazioni di donne impegnate nei settori, vitivinicolo, olivicolo ed enogastronomico.

**3. 11.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

*Al comma 2, dopo le parole:* del vino *aggiungere le seguenti:* dell'olio.

**\*3. 2.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Al comma 2, dopo le parole:* del vino *aggiungere le seguenti:* dell'olio.

**\*3. 8.** Brunetta.

*Al comma 2, sostituire le parole:* del turismo *con le seguenti:* di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

**3. 12.** Losacco.

#### ART. 4.

*All'articolo 4, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la parola:* vincolo *aggiungere la seguente:* , olivicolo;

*b) alla lettera b), dopo la parola:* vitivinicola *aggiungere la seguente:* , olivicola.

*Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola:* vinicolo *aggiungere la seguente:* , olivicolo.

**\*4. 1.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*All'articolo 4, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la parola:* vincolo *aggiungere la seguente:* , olivicolo;

*b) alla lettera b), dopo la parola:* vitivinicola *aggiungere la seguente:* , olivicola.

*Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola:* vinicolo *aggiungere la seguente:* , olivicolo.

**\*4. 4.** Brunetta.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove:*

1) l'attivazione di specifici percorsi formativi sia nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione di area sanitaria, sia nelle Fondazioni ITS tramite i corsi degli Istituti tecnici superiore del settore agro-alimentare;

2) l'attivazione ed il potenziamento dell'attività di ricerca teorica ed applicata di *spin-off* universitari iscritti nello schedario Anagrafe Nazionale delle ricerche del Miur.

**4. 2.** Galizia, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'atti-*

vazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, scienze e tecnologie alimentari e delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

**4. 5.** Brunetta.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: vitivinicola aggiungere la seguente: olivicola.*

**4. 3.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Sostegno alla commercializzazione delle eccellenti enogastronomiche italiane)*

1. Al fine di favorire la commercializzazione e di migliorare le potenzialità di vendita a distanza e anche fuori dai confini nazionali delle eccellenze enogastronomiche italiana, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al riordino e alla semplificazione della relativa imposizione fiscale, ivi comprese le accise, nonché della normativa doganale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con riferimento alla vendita a distanza, anche al consumatore finale, nell'ambito dell'Unione Europea delle eccellenze enologiche o a base di alcool, il Ministro per gli affari europei, di concerto con Ministero dell'economia e finanze, si attivano presso la Commissione europea

per la sollecita definizione di un accordo europeo che armonizzi e semplifichi le disposizioni fiscali e doganali vigenti.

3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare minori entrate o nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

**4. 01.** Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

1. Nell'indirizzo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, è introdotta, in aggiunta alle competenze già previste nell'articolazione di Enogastronomia, l'acquisizione della capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine. Il diplomato ha il titolo di «esperto di vini».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**4. 02.** Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: È istituita fino alle parole: e del turismo con le seguenti: Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituita.*

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole da: con decreto fino alle parole: del turismo con le seguenti: con il decreto di cui al comma 1 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero per i beni*

e le attività culturali e con il Ministero dell'istruzione, delle università e della ricerca,

- 5. 1.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzano, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Al comma 1, sostituire le parole: È istituita fino alle parole: e del turismo con le seguenti: Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituita.*

- 5. 3.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzano, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La Commissione può altresì promuovere i molteplici aspetti del sistema agroalimentare nazionale presso le agenzie e gli organismi internazionali al fine di ottenere riconoscimenti e finanziamenti che valorizzino il paesaggio agricolo, l'equilibrio e la sostenibilità ambientale delle produzioni o gli effetti benefici di determinati stili alimentari su salute e qualità della vita.*

- 5. 5.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

*Al comma 2, dopo le parole: sei membri aggiungere le seguenti: con adeguata rappresentanza di genere.*

- 5. 6.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

*Al comma 2, dopo le parole: e del turismo sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'istruzione, delle università e della ricerca,*

- 5. 2.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzano, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) due rappresentanti del Ministero della salute scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore della sicurezza alimentare.*

*b) al comma 6, aggiungere infine le seguenti parole: e infine degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) anch'essi con indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale.*

- 5. 4.** Galizia, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e dell'Anci.*

- 5. 8.** Losacco.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

*4. La Commissione è presieduta a rotazione da componenti di cui al comma 2.*

- 5. 7.** Losacco.

## ART. 6.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

*1. Al fine di promuovere la diffusione della Dieta Mediterranea, nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello di Dieta Me-*

diterranea nel rispetto dei principi di territorialità, sostenibilità, stagionalità, tradizionalità dei prodotti e dei regimi di qualità, in conformità alla normativa europea e nazionale.

**6. 5.** Brunetta.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Al fine di promuovere la diffusione della Dieta Mediterranea, nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono la fornitura o la somministrazione di prodotti tipici della dieta mediterranea.

**6. 4.** Brunetta.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono tenute a con le seguenti: possono.*

**6. 1.** Cenni.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: in modo prioritario per le produzioni biologiche e locali.*

**6. 6.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente.*

**6. 2.** Fregolent.

*Al comma 3, dopo la parola: svolgere inserire le seguenti: in collaborazione con dietologi o biologici nutrizionisti.*

**6. 3.** Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

1. Al fine di valorizzare le eccellenze enogastronomiche, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede allo sviluppo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del « portale web e app delle denominazioni DOP e IGP » includendo le eccellenze enogastronomiche italiane con relativa geocalizzazione dei prodotti nonché degli itinerari culturali e turistici.

**6. 01.** Brunetta.

ART. 7.

*Al comma 1, sostituire la parola: quale con le seguenti: e l'olio in qualità di.*

**\*7. 3.** Brunetta.

*Al comma 1, sostituire la parola: quale con le seguenti: e l'olio in qualità di.*

**\*7. 1.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzano, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Al comma 1, dopo la parola: vino aggiungere le seguenti: e l'olio;*

**7. 2.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale).*

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è desti-

nata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori e a valorizzare e promuovere il vino quale patrimonio culturale nazionale nonché le eccellenze gastronomiche italiane.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

**7. 01.** Cenni.

#### ART. 8.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### Art. 8-bis.

*(Autorizzazioni per reimpianti viticoli).*

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del

15 dicembre 2015, conseguenti ad atti di compravendita, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.

**8. 01.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### Art. 8-bis.

*(Autorizzazioni per reimpianti viticoli).*

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni, conseguenti ad atti di compravendita di vigneti, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.

**8. 02.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

ART. 9.

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

Art. 9.

*(Clausola di salvaguardia).*

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto

speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**9. 1.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (*Esame e rinvio*) ..... 129

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

##### La seduta comincia alle 12.30.

**DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

**C. 2100 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, precisa che il decreto scade il 20 novembre e segnala che il provvedimento è inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 21 ottobre e che, pertanto, la Commissione dovrà rendere il parere entro la seduta già convocata per domani alle 14.

Quindi, in sostituzione della relatrice Marina Berlinghieri, impossibilitata ad essere presente alla seduta, riferisce – per i profili di competenza – sul decreto-legge in materia di sicurezza cibernetica, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite I e IX, premettendo che lo « spazio

cibernetico » rappresenta un nuovo dominio operativo di natura artificiale, trasversale agli altri quattro domini tradizionali (dominio terrestre, dominio aereo, dominio marittimo, dominio spaziale), nel quale gli esseri umani, e nel prossimo futuro verosimilmente anche le intelligenze artificiali, possono agire e interagire a distanza.

Sottolinea che si tratta di un dominio di importanza strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei diversi Paesi ma al contempo un nuovo « spazio virtuale » di competizione economica e geopolitica per l'ampiezza dei settori che ne sono coinvolti e che, grazie ai progressi delle tecnologie di comunicazione e l'impiego diffuso di dispositivi elettronici e di monitoraggio, si intrecciano quotidianamente nello spazio cibernetico miliardi di interconnessioni, si scambiano conoscenze a livello globale e viene raccolto un gigantesco numero di dati e di informazioni compresi quelli di natura personale e sensibile (cosiddetto *big data*).

Osserva che la dimensione cibernetica è pertanto generata dalla ramificatissima rete di infrastrutture materiali di collegamento e di comunicazione che, attraverso la tecnologia informatica, mettono in contatto tra loro un crescente numero di

esseri umani e permettono loro di attivare e controllare da ubicazioni remote macchine e apparati in tutto il mondo.

Rileva che si tratta di un ecosistema complesso nel cui ambito gli esperti della materia sono soliti distinguere i seguenti tre livelli essenziali: il livello fisico infrastrutturale, rappresentato dalle macchine (le architetture delle reti, i *computer*, i router, eccetera); il livello logico informativo rappresentato dal volume dei dati gestiti dalle macchine (*database*, file, ma anche software gestiti dalle macchine); il livello sociale cognitivo, ovvero l'insieme delle relazioni umane e delle caratteristiche socio-cognitive che possono costituire le identità virtuali (l'indirizzo *e-mail*, il profilo nei social network, gli indirizzi IP delle macchine).

Osserva che questa nuova realtà porta all'umanità nuove opportunità ma anche inediti pericoli, come si è visto per esempio emergere nel recente passato in Estonia, negli Stati Uniti e altrove.

Ricorda che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 settembre 2019, ha dunque approvato il decreto n. 105 del 2019 – che introduce disposizioni urgenti in materia di « perimetro » di sicurezza nazionale cibernetica – mirato ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari *standard* di sicurezza volti a minimizzare i rischi consentendo, al contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Segnala, in particolare, che il decreto fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, nonché ad enti oppure operatori nazionali, pubblici e privati i cui sistemi informatici: sono necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato; sono necessari per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli

interessi dello Stato; il cui malfunzionamento, interruzione o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale.

Rammenta che resta ferma, per gli organismi di informazione e sicurezza, la specifica disciplina di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (recante « Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto »).

Evidenzia che, una volta stabilito il perimetro, verranno definite le procedure con le quali i soggetti che ne fanno parte dovranno notificare gli eventuali incidenti « aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici » e vengono stabilite le misure « volte a garantire elevati livelli di sicurezza ».

Segnala, in particolare, l'articolo 1, comma 3, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare entro dieci mesi dalla conversione del decreto-legge – la definizione di ulteriori dettagli applicativi, per cui rimando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per le Commissioni in sede referente.

Fa presente che il testo integra e adegua, inoltre, il quadro normativo in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in modo da coordinare l'attuazione del regolamento (UE) 2019/452, sul controllo degli investimenti esteri, e apprestare idonee misure di tutela di infrastrutture o tecnologie critiche ad oggi non ricadenti nel campo di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Aggiunge che le nuove norme, tra l'altro, attribuiscono al Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi, il potere di eliminare, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario, lo specifico fattore di rischio o di mitigarlo, secondo un criterio di proporzionalità, disattivando totalmente o parzialmente, uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti e nei sistemi.

Nello specifico, evidenzia che il decreto-legge stabilisce in quattro mesi il termine per individuare le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati che entreranno a far parte del cosiddetto perimetro cibernetico, a tutela della sicurezza di reti e servizi definiti « strategici ». Sempre in quattro mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR), con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovranno stabilirsi i criteri in base ai quali i soggetti predisporranno e aggiorneranno « con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici sensibili di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica », che verrà poi diffuso agli organismi di competenza. Entro dieci mesi dovranno essere definite le procedure secondo cui i soggetti che fanno capo al perimetro notificano gli incidenti che hanno impatto su reti, sistemi e servizi. Sempre entro dieci mesi è prevista la definizione delle misure volte a garantire gli elevati livelli di sicurezza previsti per i soggetti identificati, relative alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e alla gestione del rischio e alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza, alla protezione fisica e logica e dei dati, all'integrità delle reti e dei sistemi informativi, alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio, al monitoraggio, test e controllo, alla formazione e consapevolezza, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di *information and communication technology* (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale.

Sotto il più specifico punto di vista della Commissione, evidenzia che sul piano europeo da molti anni è stato acceso il faro su tali problematiche, sottolineando che uno tra i primi documenti normativi che hanno posto il problema della tutela

dei diritti nello spazio cibernetico e del contrasto dei reati che vengono commessi avvalendosi degli strumenti offerti dalla tecnologia e dall'ambiente informatici deve essere individuato nella Convenzione del Consiglio d'Europa sul crimine cibernetico, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 ed entrata in vigore il 1° luglio 2004. A tal proposito ricorda che la firma della Convenzione fu l'esito del lavoro di una commissione istituita dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel 1997 (la quale, a sua volta, proseguì il tracciato già indicato dalle Raccomandazioni del medesimo Consiglio d'Europa del 1989 n. 9 e del 1995 n. 13); rammenta che essa è stata ratificata dall'Italia con la legge 18 marzo 2008, n. 48, la Convenzione sul crimine cibernetico è stata seguita dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 2003 (entrato in vigore il 1° marzo 2006), inerente al contrasto dei crimini di matrice razzista e xenofoba commessi mediante strumenti informatici. Segnala peraltro che tale Protocollo non è stato ancora ratificato dall'Italia.

Rileva che le considerazioni di sistema contenute nel preambolo della Convenzione di Budapest appaiono di particolare rilievo, sottolineandosi in esse la necessità di perseguire una politica comune in campo penale, finalizzata alla protezione della società contro la criminalità informatica, adottando misure legislative appropriate e sviluppando la cooperazione internazionale, nella consapevolezza dei profondi cambiamenti dipendenti dall'introduzione della tecnologia digitale, dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche.

Fa presente che il preambolo premette altresì la preoccupazione per i rischi che le reti informatiche e le informazioni in formato elettronico possano anche essere utilizzate per commettere reati e che le prove connesse a tali reati possano essere conservate e trasferite tramite queste reti.

Osserva che la Convenzione è pertanto finalizzata ad offrire un deterrente per le condotte dirette contro la segretezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi informatici, delle reti e dei dati informatici,

così come per l'uso improprio di questi sistemi, reti ed informazioni, attraverso la tipizzazione penale dei comportamenti indicati nella medesima Convenzione.

Rileva altresì che la Convenzione, non-dimeno, tiene presente la necessità di garantire un equo bilanciamento tra l'interesse per l'azione repressiva e il rispetto dei diritti umani fondamentali come previsto nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, la Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici e gli altri trattati applicabili sui diritti umani che riaffermano il diritto di ciascuno di avere opinioni senza condizionamenti, come anche il diritto alla libertà di espressione, incluso il diritto di cercare, ricevere, e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza limiti di frontiere, e il diritto al rispetto della *privacy*.

Evidenzia che le acquisizioni dell'ordinamento del Consiglio d'Europa sono rifluite anche nell'ambito dell'Unione europea: l'articolo 83, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) infatti prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Ricorda che tali sfere di criminalità comprendono – oltre, tra gli altri, al traffico illecito di stupefacenti e di armi, al riciclaggio di denaro, alla corruzione, alla criminalità organizzata – la criminalità informatica.

Osserva che è in questo solco che s'inserisce la direttiva NIS, recepita con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, (direttiva (UE) 2016/1148). Ricorda che con essa è stata ulteriormente definita la cornice legislativa relativa alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi con espressa individuazione dei soggetti competenti a dare attuazione agli obblighi previsti dalla richiamata direttiva.

Evidenzia, in particolare, che la direttiva NIS ha stabilito misure per uno *standard* comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione al fine di conseguire un « livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea ». Sottolinea che la direttiva rappresenta il primo provvedimento di carattere generale adottato in ambito europeo sul tema della sicurezza cibernetica e delinea le azioni in capo agli Stati membri volte a migliorare le capacità di sicurezza dei singoli Paesi dell'Unione europea. Fa presente che la direttiva si pone inoltre l'obiettivo di aumentare il livello di collaborazione nella prevenzione delle minacce cibernetiche e nell'implementazione di misure di risposta agli attacchi *cyber*. In tal senso, infine, rammenta che il decreto legislativo n. 65 del 2018 ha stabilito l'inclusione nella strategia nazionale di sicurezza cibernetica delle previsioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi rientranti nell'ambito di applicazione del decreto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	133
Audizione del dottor Dario Vassallo .....	133

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente MORRA.*

#### **La seduta comincia alle 20.05.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati.

##### **Audizione del dottor Dario Vassallo.**

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Dario Vassallo, al quale chiede di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Ricorda al dottor Vassallo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richie-

dere la segretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il dottor VASSALLO svolge una relazione, in parte secretata, nella quale espone alcune considerazioni relative alle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, fratello dell'audito. Riferisce altresì fatti e circostanze che ritiene collegati all'omicidio riguardanti il contesto politico del Cilento e l'attività delle organizzazioni criminali della zona.

Intervengono per porre quesiti e svolgere rilievi il PRESIDENTE e i senatori MIRABELLI (PD), ENDRIZZI (M5S) e IANNONE (FdI), nonché i deputati BALDINO (M5S), FERRO (FdI) e NESCI (M5S).

Il dottor VASSALLO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Dario Vassallo e dichiara chiusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 21.20.**

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**per la sicurezza della Repubblica**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 15 ottobre 2019. – Presidenza  
del presidente Raffaele VOLPI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 13 alle 13,45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	135
Audizione del presidente della società Nucleco, Alessandro Dodaro .....	135
Audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	135

#### AUDIZIONI

*Martedì 15 ottobre 2019. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla web-tv della Camera dei deputati.

**Audizione del presidente della società Nucleco, Alessandro Dodaro.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della società Nucleco, Alessandro Dodaro, che ringrazia della presenza.

Alessandro DODARO, *presidente della società Nucleco*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Tullio PATASSINI (Lega) e Antonio DEL MONACO (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Alessandro DODARO, *presidente della società Nucleco*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

**La seduta sospesa alle 11.40, è ripresa alle 12.20.**

**Audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, introduce l'audizione di persone informate di

fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta. Sono presenti le signore Laura Facciolo, Michela Piccoli, Claudia Cunico, Michela Zamboni e il signor Giancarlo Faggionato, rappresentanti del gruppo « Mamme No Pfas », che ringrazia della presenza.

Laura FACCIOLO, Michela ZAMBONI, Claudia CUNICO, Giancarlo FAGGIONATO, Michela PICCOLI, *persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), i senatori Vincenzo D'ARIENZO (PD) e Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Michela ZAMBONI, Laura FACCIOLO, Michela PICCOLI, *persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara concluso l'esame testimoniale.

**La seduta termina alle 13.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione .....	137
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione del Direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida e del Direttore della Fondazione centro educativo diocesano Regina pacis .....	137
Sui lavori della Commissione .....	140

*Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della vicepresidente BINI. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Gianluca Guida, direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida e don Gennaro Pagano, direttore della Fondazione centro educativo diocesano Regina pacis.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

#### Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

*Martedì 15 ottobre 2019.*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.**

**Audizione del Direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida e del Direttore della Fondazione centro educativo diocesano Regina pacis.**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 30 luglio.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, con particolare riguardo al problema delle cosiddette *baby*

gang. Dà quindi la parola al Direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida.

Il dottor Gianluca GUIDA fa presente alla Commissione che gli oltre venti anni di attività come direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida gli hanno consentito di entrare in contatto con un vero e proprio spaccato del mondo della criminalità minorile, campana soprattutto. Dopo aver fornito una rilettura della favola di cappuccetto rosso e aver sollecitato una riflessione sulle differenze fra la volpe del Piccolo principe e il lupo della favola, entrambi animali selvaggi, ma uno dei quali addomesticato, osserva come si debba nell'analizzare il problema della cosiddetta paranza dei bambini rifuggire da ogni lettura stereotipata del fenomeno. La paranza è sicuramente una forma di *baby gang*, ma con caratteristiche peculiari: essa infatti si connota per la presenza di una vera e propria cultura criminale e per la qualità dell'agito violento. La stessa logica che ispira l'agire di molti adolescenti e che li porta a perseguire i migliori risultati in ogni campo sembra ispirare anche molti degli adolescenti che vivono in questi contesti criminali. Il mancato raggiungimento di questo obiettivo di frustrazione è come per gli altri fonte di frustrazione. La differenza è che, in questi contesti, mancando modelli educativi e culturali, la reazione alla frustrazione si sostanzia in atteggiamenti di rabbia. Dalla rabbia il passaggio alla violenza è rapido.

In questi giovani si rinviene una scarsa capacità di relazionarsi con la realtà, alla quale contribuisce anche la diffusione di modelli educativi veicolati dalla televisione, modelli che esaltano il bisogno di affermazione individuale e che però frustrano ogni forma di empatizzazione.

Nei progetti di recupero minorile si punta molto, per le ragioni su esposte, nella rielaborazione dell'agito violento, al recupero di un rapporto di empatia con la vittima del reato. È necessario, a parere dell'auditore, intervenire sulla ecologia delle relazioni promuovendo la diffusione di nuovi e sani modelli educativi.

Interviene quindi don Gennaro PANGANÒ, il quale, dopo aver ringraziato la Commissione per l'opportunità di condividere alcune considerazioni sul fenomeno della violenza minorile, fa presente che da diversi anni dirige una Fondazione ecclesiale costituita dalla Diocesi di Pozzuoli e attiva nell'area flegrea del comune di Napoli e della Città metropolitana.

Tale Fondazione gestisce tre centri diurni per minori a rischio, rispettivamente a Napoli (rione Traiano) Pozzuoli e Quarto, porta avanti dei percorsi di accompagnamento psicologico per minori disagiati e famiglie multiproblematiche, gestisce una Comunità alloggio per l'accoglienza dei ragazzi di area penale, Comunità che da tempo collabora con l'Istituto di Nisida.

Precisa quindi di aver potuto osservare, nel seguire da un punto di vista psicologico alcuni giovani e adolescenti autori di reati violenti contro la persona all'interno e fuori l'Istituto di Nisida, alcune caratteristiche psicologiche ed esistenziali che gli hanno consentito, seppur attraverso un approccio idiografico, di sviluppare un'opinione personale e scientifica circa alcune delle possibili cause sottostanti il fenomeno delle *baby gang* e più in generale della violenza minorile. Una prima causa sembra dover essere rintracciata nella strutturazione del tempo. Ogni essere umano ha la necessità di strutturare il proprio tempo, di dargli una direzione, di occuparlo con attività, di gestirlo all'interno di un orizzonte di significato. In molti dei ragazzi autori di reati violenti si registra invece, approfondendo le loro storie, una quasi totale assenza di strutturazione del tempo. La non frequentazione della scuola, la mancanza dell'apporto di altre agenzie educative formali o informali, lo scarso controllo esercitato dalla famiglia – non di rado multiproblematica – rendono l'adolescente unico gestore del proprio tempo, privo pertanto di quel naturale contenimento temporale e di quell'indispensabile orientamento normativo derivante dal mondo adulto.

Una seconda causa deve essere ravvisata nella difficoltà ambientale: questi gio-

vani difficili sono spesso figli di famiglie difficili provenienti da zone difficili in cui lo Stato e la Società civile più in generale manifestano altrettanta difficoltà ad intervenire in modo efficace.

Infine un'ultima causa alla base del fenomeno delle *baby gang* è rappresentata da una difficoltà nella gestione delle pulsioni. La deprivazione educativa vissuta da molti di questi ragazzi li rende assolutamente incompetenti nella funzione autoregolativa degli impulsi, esponendoli al rischio, soprattutto in situazioni gruppali, di cadere nei meccanismi di disimpegno morale, con conseguenti agiti violenti a carattere criminale.

Alla luce di queste tre problematiche, che si aggiungono a tante altre variabili ambientali il profilo del giovane appartenente ad una *baby gang* o del minore autore del reato violento, non appare più come quello del criminale incallito o dell'adolescente oppositivo, o perlomeno non sempre coincide con esso. Non di rado ci si ritrova dinanzi a ragazzi timidi, sovente educati seppur non colti, persone delle quali, in una situazione normale, qualsiasi altro minore si fiderebbe.

Secondo l'auditò occorre chiedersi quale sia il ruolo dell'educazione e delle pratiche di comunità che risentono sovente di due miti sociali i quali investono, a livello più o meno consapevole, sia gli operatori del settore sia l'opinione pubblica. Entrambi riguardano il ruolo dell'educazione e potrebbero essere sintetizzati nella diatriba scuola *vs* esercito: per alcuni la delinquenza si può affrontare e annientare quasi esclusivamente attraverso un dispiegamento imponente di forze dell'ordine e militari; secondo altri invece la risposta adeguata alla criminalità e alla devianza giovanile deve porsi in un'ottica preventiva a partire dal mondo della scuola e delle agenzie educative più in generale.

Una seria politica di contrasto del fenomeno malavitoso, in ambito educativo, non può fare a meno di modelli e metodi e di costanza e perseveranza: elementi attualmente non adeguatamente garantiti dalle politiche sociali del territorio. La

divulgazione mediatica di qualche iniziativa e l'attenzione dell'opinione pubblica che ne scaturisce, tuttavia, non bastano a garantire la funzionalità e l'utilità delle iniziative educative e delle politiche sociali. Conclude sottolineando come prevenire il fenomeno della violenza minorile, arginare l'instaurarsi di nuove *baby gang*, recuperare coloro che ne hanno fatto parte siano un lavoro non solo possibile ma anche doveroso che richiede tuttavia il desiderio di superare i particolarismi del proprio ambito professionale

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Paola BINETTI (FI-BP), dopo aver svolto alcune considerazioni sul fenomeno della cosiddetta paranza dei bambini, si sofferma sulla questione delle politiche sociali e sulla scarsità di risorse e la mancanza di una trattazione sistematica che le connotano. Chiede quindi agli auditi di fornire indicazioni più precise sugli interventi da adottare per garantire il recupero di questi minori ma soprattutto per impedire l'ingresso di questi in un circuito criminoso.

L'onorevole SIANI (PD), riprendendo la metafora utilizzata dal dottor Guida, dichiara di condividere il giudizio assoluto « del lupo » espresso dal direttore dell'Istituto di Nisida, in quanto le istituzioni negli anni hanno fatto ben poco per « addomesticarlo », ovvero per prevenire questo disagio che è alla base della condotta criminosa. Nella propria esperienza di pediatra fa presente di aver avuto modo di confrontarsi con varie realtà familiari e sociali: l'analisi del contesto ambientale nel quale vive il minore consente di prevederne anche il possibile futuro. Ritiene che se si vuole effettivamente perseguire l'obiettivo del recupero di questi ragazzi sia necessario portare avanti progetti di lungo periodo e sottoponibili a valutazioni periodiche. Chiede agli auditi poi un loro giudizio sulla opportunità di introdurre la figura socio educativa del Tutor, chiamato a prendere in carico le famiglie difficili.

Il dottor GUIDA svolge alcune considerazioni sulla giustizia minorile osservando come a fronte di un grave allarme sociale i dati statistici mostrino di fatto una incidenza limitata del fenomeno. È necessario a suo parere interpretare il mero dato numerico, in quanto dietro la devianza minorile si cela un fallimento della intera società. Si sofferma poi sulla situazione familiare di molti dei ragazzi ristretti a Nisida, i quali sono giovani genitori, figli e nipoti a loro volta di giovani genitori e nonni. L'assenza di un ruolo genitoriale e l'incapacità di trasmettere modelli educativi innescano un circuito vizioso dal quale è difficile uscire. Rispondendo alla senatrice Binetti, precisa che è necessario che le politiche sociali si facciano quanto meno carico dei più piccoli, impedendo che essi entrino nella realtà criminale. Replicando all'onorevole Siani sottolinea come la narrazione della favola di cappuccetto rosso non fosse affatto volta ad assolvere « il lupo » cattivo. Questi ha le sue colpe da scontare. Il punto è piuttosto riflettere sulle ragioni per le quali, a differenza della volpe del Piccolo principe, la società non si sia impegnata nel suo addomesticamento. La società odierna, evidenzia l'auditore, non investe sulle relazioni, mancano soprattutto tra i giovani sentimenti di socialità e solidarietà.

Don Gennaro PAGANO osserva come il fenomeno della paranza non sia facilmente separabile dagli altri fenomeni delinquenziali minorili. Esprime quindi piena condivisione sulla necessità di portare avanti progetti di politiche educative di lungo respiro. Altrettanto condivisibile è la proposta di istituire e promuovere la figura del tutor familiare.

La PRESIDENTE dopo aver preso atto che non vi sono ulteriori richieste di

intervento, ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### **Sui lavori della Commissione.**

La PRESIDENTE comunica che gli Uffici hanno preso contatti con i rappresentanti delle Comunità ebraiche ed islamiche, con riguardo all'affare assegnato n. 216 sulla circoncisione rituale minorile, e che questi hanno dato la loro disponibilità ad intervenire in Commissione mercoledì 23 ottobre, alle ore 8.30.

Ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza si è concordato di svolgere la missione a Londra dal 17 al 19 novembre. Invita i componenti della Commissione a far pervenire quanto prima agli Uffici di segreteria i nominativi di coloro che intendono partecipare alla suddetta missione.

Dopo aver avvertito che entro la fine della settimana sarà fatta circolare una prima bozza del documento conclusivo della indagine conoscitiva sul bullismo e cyberbullismo, informa che sono stati presi contatti con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e che si è in attesa di avere una indicazione su una possibile data per la sua audizione.

Infine chiede ai componenti dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi di far conoscere quanto prima la propria posizione in ordine alla possibile audizione del gruppo di esperti, autori del sito *web* « CRS: Conosci, Riconosci e Segnala » sul tema della violenza sui minori.

**La seduta termina alle 13.15.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7<sup>a</sup> Senato)

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti, sulle linee programmatiche del suo dicastero .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative)</i> .....	6

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento 1.96 dei Relatori)</i> .....	21

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (Atto del Governo n. 107), di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) .....	23
--	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della Polizia di Stato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto n. 117) .....	24
---	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge Salvamare »). Emendamenti C. 1939-A e abb., approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	25
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 1991, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	25

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1992, Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alla III Commissione</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34

## II Giustizia

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1740 Piero Aiello, recante modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia, del segretario dell'Associazione nazionale testimoni di giustizia e di Gianfranco Donadio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro .....	35
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo ( <i>Parere alle Commissioni riunite I e IX</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
--	----

### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 Dori ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1834 Meloni</i> ) .....	39
---	----

## III Affari esteri e comunitari

### RISOLUZIONI:

7-00338 Quartapelle Procopio e altri: Sull'offensiva della Turchia in atto nel Nord della Siria ( <i>Discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00388, 7-00340 e 7-00341 e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00043 e reiezione delle risoluzioni nn. 7-00340 e 7-00341</i> ) .....	42
Sulla pubblicità dei lavori .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione n. 7-00338</i> ) .....	56
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risoluzione n. 7-00340</i> ) .....	60
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risoluzione n. 7-00341</i> ) .....	64
ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	66

### SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo ( <i>Parere alle Commissioni I e IX</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
---	----

### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>c)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	49
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	51
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963	

sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. C. 2118 di iniziativa dei senatori Airola ed altri, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
<b>COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:</b>	
Sugli esiti della missione svolta a New York in occasione della 74 <sup>ma</sup> Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (23-26 settembre 2019) .....	55
<i>ALLEGATO 5 (Comunicazioni della Presidente)</i> .....	70
<b>IV Difesa</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».	
Audizione del Prefetto di Roma, dottoressa Gerarda Pantalone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	72
Audizione del Prefetto di Napoli, dottoressa Carmela Pagano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	73
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	73
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale. Atto n. 109 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	73
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	76
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra. Atto n. 111 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	74
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	77
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »). C. 1939-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	80
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i> .....	90
DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	84
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019. Atto n. 104 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	84
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and	

Reconnaissance per compiti di sicurezza e difesa. Atto n. 112 (Rilievi alla IV Commissione) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) .....	84
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare. Atto n. 113 (Rilievi alla IV Commissione) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) .....	86
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare. Atto n. 114 (Rilievi alla IV Commissione) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) .....	87
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 115 (Rilievi alla IV Commissione) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) .....	88

## VI Finanze

### SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (Esame e rinvio) .....	92
---	----

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019. Atto n. 106 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	95
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	99

### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica. C. 1973 Fragomeli (Esame e rinvio) .....	95
---	----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 780 Caso, recante modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ...	98
--	----

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« <i>end of waste</i> »).	
Audizione di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) .....	100
Audizione di rappresentanti di Federazione Carta e Grafica (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) .....	100

### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare ») C. 1939-A Governo .....	101
--	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (nomina n. 33) .....	102
--	-----

## AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	102
--	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	104
DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.	
Audizione di rappresentanti di Confapi .....	110
Audizione di rappresentanti di Confservizi .....	110
Audizione di rappresentanti di Confprofessioni .....	110
Audizione di rappresentanti di Assolavoro .....	111

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva Sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.	
Audizione di Emmanuele Massagli, presidente dell'Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di lavoro e relazioni industriali (ADAPT) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	111

## SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	111
--	-----

**XII Affari sociali**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	113
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio malattie rare (O.M.A.R.) e di UNIAMO FIMR Onlus-Federazione italiana malattie rare, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare » .....	114
---	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	115
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	119

## RISOLUZIONI:

7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli e 7-00328 Caretta: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ).	
7-00331 Nevi: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	116

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi sulle iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> .	
Audizione di rappresentanti di Assocanapa, Federcanapa e Associazione canapa sativa Italia ..	116

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 38 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	117
---	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	129
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	133
Audizione del dottor Dario Vassallo .....	133

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	135
Audizione del presidente della società Nucleco, Alessandro Dodaro .....	135
Audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	135

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Sui lavori della Commissione .....	137
------------------------------------	-----

**PROCEDURE INFORMATIVE:**

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione del Direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida e del Direttore della Fondazione centro educativo diocesano Regina pacis .....	137
Sui lavori della Commissione .....	140

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*18SMC0078260\*